

**Tribunale di Milano, Sez. X penale, ud. 25 febbraio 2012 (dep. 14 maggio 2012)
Pres. est. Vitale, imp. Berlusconi**

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'originario procedimento a carico di Donald David Mills Mackenzie (che per brevità verrà nella presente motivazione denominato David Mills o Mills) e Silvio Berlusconi prende le mosse da un'indagine del P.M. inizialmente unitaria, che ha dato luogo anche al procedimento Agrama + altri (n. 11776/06 R.G.Trib.) ancora pendente presso la I sezione penale di questo Tribunale.

Il GUP con decreto del 30 ottobre 2006 aveva disposto il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi e David Mills fissando la prima udienza al 13.3.2007.

Allora veniva contestato ad entrambi gli imputati il reato di cui agli **artt. 110, 319, 319 ter, 321 c.p.** in relazione alle deposizioni testimoniali rese da Mills il 20 novembre 1997 nel procedimento n. 1612/96 R.G. Trib. (Arces + altri, per il reato di corruzione di militari della Guardia di Finanza), il 12 e 19 gennaio 1998 nel procedimento n. 3510 + 3511/96 R.G. Trib. (c.d. All Iberian, per i reati di falso in bilancio della Fininvest S.P.A. e finanziamento illecito dei partiti).

Più in particolare veniva contestato il fatto che Mills avesse accettato la promessa prima e ricevuto poi da Carlo Bernasconi, su disposizione di Silvio Berlusconi, la somma di 600.000 dollari USA, per dichiarare il falso e tacere in tutto o in parte il vero in ordine al ruolo avuto da Berlusconi nella struttura denominata Fininvest B Group creata da Mills e utilizzata per attività illegali e operazioni riservate del Gruppo Fininvest. Nell'imputazione, dato conto del percorso della somma (investita tramite la società Struie nei fondi Giano Capital e Torrey Global), erano descritti i profili di falsità e/o reticenza presenti nelle suddette deposizioni testimoniali (relativi alla effettiva proprietà delle società offshore della Fininvest, ai colloqui intercorsi con Silvio Berlusconi, alla natura di un compenso di circa un milione e mezzo di sterline ricevuto nel 1996, ai rapporti fra la famiglia Berlusconi e Paolo Del Bue della fiduciaria Arner).

Il reato si affermava commesso a Milano, Londra e Ginevra fino al 2 febbraio 1998.

Nell'ambito di quel procedimento, all'udienza del 14 dicembre 2007, il Pubblico Ministero procedeva ex art. 516 c.p.p. ad una **modifica dell'imputazione**, che veniva così formulata:

Artt. 110, 319, 319 ter, 321 c.p.

Perché, in concorso tra loro, deponendo Mills, in qualità di testimone, nei processi penali a carico di Berlusconi denominati:

Arces + altri (n. 1612/96 RG Trib.) relativo a reati di corruzione nei confronti di militari della Guardia di Finanza;

All Iberian (n. 3510+3511/96 RG Trib.) per i reati di falso in bilancio della Fininvest spa e finanziamento illegale dei partiti politici,

accettava da Carlo Bernasconi, su disposizione di Silvio Berlusconi, la promessa di una somma di danaro per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio del testimone, denaro confluito, e di seguito occultato, nella massa di fondi (\$10 mln) di proprietà di Diego Attanasio movimentati – su istruzioni di Mills – presso conti bancari a Londra, in Svizzera, Gibilterra e altrove attraverso plurime operazioni di trasferimento e investimenti azionari ed infine entrato nella disponibilità di David Mills con l'intestazione a suo nome in data 29 febbraio 2000 di 2.802 unità del fondo Torrey Global Offshore Fund del valore nominale di \$ 600.000.

In particolare, al fine di favorire Silvio Berlusconi, e per effetto della retribuzione promessa, affermava il falso e taceva ciò che era a sua conoscenza in ordine al ruolo di Silvio Berlusconi nella struttura di trust, società offshore e fondi extra bilancio creata dallo stesso Mills alla fine degli anni '80 e convenzionalmente denominata Fininvest B Group, utilizzata nel corso del tempo per attività illegali e operazioni riservate del Gruppo Fininvest:

- nel corso dell'escussione in data 20.11.1997 nel procedimento n. 1612/96 Arces + altri:

1. *omettendo di dichiarare, pur specificamente interrogato, che la proprietà delle società offshore del Fininvest B Group faceva capo a Silvio Berlusconi;*

2. *omettendo di riferire la circostanza del colloquio telefonico avuto con Silvio Berlusconi nella notte di giovedì 23 novembre 1995 avente quale argomento la società All Iberian e il finanziamento illegale di 10 miliardi di lire erogato da Berlusconi tramite All Iberian a Bettino Craxi;*

3. *dichiarando circostanze false in ordine al compenso di circa 1,5 milioni di sterline (c.d. dividendo Horizon) ricevuto una tantum nel 1996 a seguito di accordi con Silvio Berlusconi, affermando che si trattava di una plusvalenza di spettanza di quella società che "i clienti" avevano ritenuto al momento di non ritirare;*

- nel corso dell'escussione in data 12 gennaio 1998 nel procedimento n. 3510+3511/96:

4. evitando nuovamente di rispondere alle domande sulla proprietà delle società offshore (cfr. p. 121 ss. verbale d'udienza 12.1.1998: "non spetta a me dire chi è il proprietario , chi no" e pag. 129: "per rispondere alla sua prima domanda sulla proprietà, cioè vorrei chiarire un po' la questione. La proprietà è rimasta un po' vaga, come dicevo prima, perché nessuno ha detto: io sono il proprietario di queste società...il cliente era il gruppo Fininvest")

5. per quanto riguarda Century One Ltd e Universal One Ltd, società offshore costituite da Mills per conto di Silvio Berlusconi, che avevano ricevuto dal gruppo Fininvest - a fronte di fittizie vendite di diritti televisivi - ingenti rimesse di denaro su conti bancari presso BSI Lugano, somme successivamente prelevate in contanti (per circa € 50 mln) da Paolo Del Bue e altre persone della fiduciaria Arner

a) omettendo di riferire che beneficial owners di dette società, in forza di accordi di trust stipulati dallo stesso Mills, erano Marina e Piersilvio Berlusconi;

b) omettendo di riferire quanto a sua conoscenza in ordine al legame diretto esistente tra Paolo Del Bue della fiduciaria Arner e la famiglia Berlusconi.

In Milano, Londra, Ginevra, Gibilterra e altrove fino al 29 febbraio 2000.

Imputazione sulla quale questo Tribunale è oggi chiamato a decidere – non avendo il P.M. ritenuto di modificare il *tempus commissi delicti* - pur a fronte della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione pronunciata dalle Sezioni Unite nei confronti di David Mills in data 25.2.2010, la quale ne ha indicato la data di consumazione nell'11.11.1999 e di cui si dirà meglio in prosieguo.

Come è noto, infatti, il Tribunale nell'odierna composizione è stato chiamato a giudicare Silvio Berlusconi a seguito della separazione del procedimento a carico di David Mills per l'intervento della L. 124/2008 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato", c.d. Lodo Alfano, approvata il 23 luglio 2008.

Separazione disposta con ordinanza del 4.10.2008 a seguito della sollevata questione di legittimità costituzionale della legge suddetta in pari data. Questione peraltro già sollevata il 26.9.2008 nel processo c.d. Agrama + altri pendente presso la I sezione di questo Tribunale ed in

relazione alla quale quel collegio non aveva ritenuto di disporre la separazione degli atti nei confronti dei coimputati.

È altresì noto che l'intervenuta sentenza pronunciata nelle more a carico di Mills rendeva il collegio giudicante, composto dai magistrati Nicoletta Gandus, Pietro Caccialanza e Loretta Dorigo, incompatibile a proseguire - come necessario stante l'incostituzionalità della legge dichiarata con sentenza n. 262 del 19.10.2009 (pubblicata sulla G.U. in data 21.10.2009) - il giudizio nei confronti dell'odierno imputato: da qui la designazione del collegio nell'attuale composizione stante l'astensione da parte del precedente collegio, intervenuta all'udienza del 27.11.2009 all'uopo fissata.

Con l'ordinanza con la quale il collegio presieduto dalla Dott.ssa Gandus dichiarava di astenersi, veniva altresì fissata la data del 4.12.2009 per la prosecuzione del processo.

In tale data - nella quale l'imputato vedeva accogliere una richiesta di rinvio per legittimo impedimento con conseguente sospensione della prescrizione - veniva disposto rinvio al 15.1.2010, allorché, risolte le questioni preliminari, veniva dichiarata l'apertura del dibattimento e disposto altro rinvio su istanza della difesa (sempre con la sospensione della prescrizione), in attesa della decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite su ricorso presentato da David Mills avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 27.10.2009, che aveva integralmente confermato la condanna inflittagli in primo grado. Decisione intervenuta il 25.2.2010.

Alla successiva udienza del 27.2.2010, respinta una nuova richiesta di rinvio volta ad attendere il deposito della motivazione della sentenza di cui sopra, venivano formulate dalle parti le rispettive istanze istruttorie, in ordine alle quali il Tribunale riservava la decisione e sulle quali provvedeva con ordinanza letta all'udienza del 26.3.2010. In pari data veniva altresì disposto rinvio all'udienza del 16.4.2010 per l'esame del consulente del P.M.

In data 14.4.2010 la difesa dell'imputato anticipava via fax istanza di rinvio per legittimo impedimento di Silvio Berlusconi dandone comunicazione al P.M., essendo lo stesso impegnato a presiedere il Consiglio dei Ministri convocato per tale data. Nel corso dell'udienza produceva copia dell'ordine del giorno datato 14.4.2010 ed esibiva originale, producendo copia, dell'attestazione del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa alla continuità dell'impedimento correlato allo svolgimento delle funzioni di Governo ai sensi della legge 7.4.2010 n. 51 nelle more approvata dal Parlamento.

A fronte della richiesta di rinvio, mentre la parte civile si rimetteva alla decisione del Tribunale, il P.M. ne chiedeva il rigetto. Assumeva, infatti, che l'impedimento addotto, ancorché legittimo, non sarebbe stato assoluto alla luce dei temi posti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e sarebbe comunque intervenuto successivamente alla fissazione del calendario del processo concordata tra le parti.

La difesa, data lettura integrale dell'ordine del giorno, sottolineava la rilevanza dei temi, ribadendo l'assolutezza dell'impedimento.

Il Tribunale, chiamato a decidere in ordine alla sussistenza dell'impedimento addotto, ne affrontava la valutazione alla luce della legge 7.4.2010 n. 51, entrata in vigore in data 9.4.2010.

Con ordinanza in data 16.4.2010 – il cui dispositivo recitava :

“La legge 7.4.2010 n. 51, adottata con legge ordinaria presenta pertanto profili di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione.

P. Q. M.

visti gli artt.23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n.87,

dichiara

rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 138 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art.1 e 2 della legge 7 aprile 2010 n. 51;

dispone

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

sospende

ai sensi dell'art.159 c.p. il procedimento in corso a carico di Berlusconi Silvio e per l'effetto dichiara sospeso il corso della prescrizione;

ordina

che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento

- questo Tribunale sollevava questione di legittimità costituzionale della legge suddetta.

Con sentenza n. 23 in data 25.1.2011 (pubblicata sulla G.U. del 26.1.2011) la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale parziale della legge 7 aprile 2010 n. 51.

Gli atti venivano restituiti dalla Corte Costituzionale al Tribunale in data 1.2.2011 e con provvedimento di questo Presidente in data 2.2.2011 il processo veniva riportato a dibattimento per l'udienza del 11.3.2011 e, nell'accordo delle parti, veniva fissato il successivo calendario.

Giova precisare, a tal proposito, che il processo ha visto la sua celebrazione nelle udienze concordate con la difesa nello spirito suggerito e auspicato dalla Corte Costituzionale da ultimo nella sentenza n. 23 del 25.1.2011 sopra citata e con il dissenso ripetutamente manifestato dal P.M. a tale linea del Tribunale, linea peraltro condivisa dallo stesso Presidente del Tribunale di Milano.

Appare infatti necessario ricordare (fatto peraltro riportato dalle cronache e reso noto alle parti nel corso del presente dibattimento) che in data 7.3.2011 - e dunque prima dell'udienza fissata per la ripresa del processo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale - era stata convocata proprio dal Presidente del Tribunale una riunione di tutti i giudici avanti ai quali pendevano i quattro procedimenti che vedevano allora imputato Silvio Berlusconi.

Tutti i colleghi erano d'accordo sulla necessità di accogliere la disponibilità dell'imputato alla celebrazione dei processi nelle giornate di lunedì, udienza recuperabile di sabato qualora, per qualsivoglia motivo, una di tali date fosse "saltata". Ciò al fine di evitare rinvii per legittimi impedimenti legati alla funzione istituzionale dell'imputato, che avrebbero solo rallentato l'andamento dei processi.

Veniva quindi stilato un elenco dei lunedì disponibili fino all'estate, che venivano ripartiti tra il GIP Vicedomini, il collegio presieduto dalla dott. Turri, il collegio presieduto dalla scrivente, il collegio presieduto dal dott. D'Avossa.

La fissazione delle udienze con l'accordo della difesa ha consentito un evidente risparmio di attività processuale, tant'è che l'imputato talvolta è stato presente, talaltra ha consentito si procedesse in sua assenza, adducendo in una sola occasione un impedimento, peraltro giudicato da questo Tribunale legittimo.

Il processo proseguiva all'udienza del 21.3.2011 allorchè si procedeva all'esame e controesame del consulente del P.M. dott. Gabriella Chersicla, che terminava all'udienza del 9.5.2011. Veniva altresì avanzata dalla difesa una richiesta di integrazione dell'ordinanza di ammissione delle prove - volta ad ottenere l'esame di altri testi rispetto a quelli già ammessi alla luce della motivazione della sentenza della Suprema Corte nei confronti di David Mills - e

un'eccezione in ordine alla qualifica da questi rivestita nell'ambito dei processi nei quali aveva reso le testimonianze oggetto di imputazione, richieste in ordine alle quali il Tribunale decideva con la seguente ordinanza letta all'udienza del 9.5.2011

ORDINANZA

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 21.3.2011 in ordine alle istanze avanzate dai difensori con le memorie depositate in pari data e illustrate oralmente osserva:

quanto alla richiesta di audizione dei testi indicati nella memoria depositata dall'avv. Ghedini, precisato da parte dello stesso difensore che non si tratta di una richiesta di revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove (pag. 124 della trascrizione del verbale in stenotipia), la stessa deve intendersi quale anticipazione di una richiesta ex art. 507 c.p.p. Come tale la sua valutazione potrà essere compiutamente e più ragionevolmente effettuata all'esito dell'acquisizione delle prove già ammesse, non avendo il Tribunale, allo stato, ragioni di modifica della predetta ordinanza neppure alla luce del contenuto della motivazione della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 25.2.2010.

Su tale istanza viene dunque mantenuta la riserva.

Quanto alla seconda questione relativa alla veste giuridica nella quale avrebbe dovuto essere ascoltato David Mills nei processi Arces e All Iberian, la difesa, richiamando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza pronunciata proprio nel procedimento a carico del predetto imputato (principio per il quale il Giudice che debba valutare la veste del dichiarante possa comunque apprezzare, ora per allora, la corretta qualifica da attribuirsi allo stesso, eventualmente discostandosi anche dalle valutazioni e dalle conclusioni a suo tempo effettuate dal Giudice del procedimento in cui tali dichiarazioni furono rese) chiede a questo Tribunale, in applicazione del predetto principio di svolgere tale forma di accertamento (pag. 130 della trascrizione del verbale in stenotipia). Accertamento che, a parere della difesa, dovrebbe condurre alla conclusione che Mills non avrebbe dovuto essere sentito come testimone "con la conseguenza che ove si accertasse tale circostanza, cadrebbe evidentemente in nuce l'ipotesi accusatoria di corruzione in atti giudiziari" (pag. 131 del verbale).

Tale istanza è accompagnata dalla richiesta, avanzata ex art. 187 co. 2 c.p.p., di acquisizione di documenti e di audizione di testimoni.

Premesso che la richiesta di tali prove non può ritenersi volta all'applicazione nel presente procedimento di norme processuali, come recita l'articolo sopra citato, atteso che nella specie la veste nella

quale dovrà essere sentito da questo Tribunale David Mills è determinata dall'essere egli stato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile, la valutazione circa la veste in cui venne sentito allora attiene strettamente al merito. Sotto questo profilo le dedotte prove testimoniali sono certamente inammissibili in quanto volte a provare fatti che, ove sussistenti, avrebbero dovuto essere dedotti al momento dell'audizione del Mills nei processi ARCES e ALL IBERIAN.

Nel presente procedimento, quindi, i fatti a sostegno dell'assunto secondo cui Mills avrebbe dovuto essere sentito ex 210 c.p.p. – che il Tribunale è dalle difese chiamato a valutare - possono essere provati solo attraverso documenti e atti già sottoposti all'attenzione di quei giudici. Infatti nella più volte citata sentenza delle SS.UU. si legge che “Quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice ai fini di verificare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente”.

Detta documentazione potrà ben essere prodotta dalla difesa istante, tenuto conto della mancata opposizione del P.M. manifestata all'udienza del 21.3.2011. “

In tale udienza veniva sentito anche il teste Marcucci - solo in esame diretto del P.M. e controesame della difesa essendo stata accolta la richiesta della difesa di procedere all'esame diretto dopo l'assunzione delle prove dell'accusa in ossequio al disposto normativo e alla giurisprudenza di legittimità - mentre i testi Flavio Briatore e Marina Mahler (per la quale, data l'età della donna e la sua residenza estera, la difesa acconsentiva anche ad effettuare il proprio esame diretto) venivano sentiti in data 16.5.2011.

L'udienza del 23.5.2011 vedeva solo la fissazione di una nuova udienza al 18.6.2011 per l'esame del teste Diego Attanasio impossibilitato a comparire prima di tale data, come comunicato dal P.M. che ne aveva curato la citazione. Esame – nella forma dell'esame diretto da parte del P.M. e del solo controesame da parte della difesa – cui in tale data si procedeva regolarmente.

Giova qui precisare che in data 21.4.2011 e 30.5.2011 venivano inoltrate le richieste di assistenza giudiziaria ai sensi della Convenzione Europea di Strasburgo del 20.4.1959 alla Confederazione elvetica e al UK Central Authority, quanto alle rogatorie da eseguirsi nel Regno Unito.

Mentre la richiesta di assistenza veniva subito accolta dalla A.G. della Confederazione elvetica e si procedeva all'esame dei testi Amman e De Fusco a Berna, lo UKCA richiedeva una serie di informazione supplementari (tempestivamente e articolatamente fornite), anche in

considerazione di osservazioni presentate dai legali nominati in Inghilterra dall'imputato, che tardavano la decisione sull'ammissione della richiesta di assistenza sino all'agosto 2011 e sul cui iter non merita qui soffermarsi.

Ed, infatti, all'udienza del 18.7.2011 veniva escusso il teste Pierre Amman in video conferenza con la Confederazione Elvetica da Berna. Il 19.9.2010, sempre in video conferenza con la Confederazione Elvetica, veniva sentita in esame diretto di entrambe le parti e in controesame la teste Maria De Fusco.

In tale udienza veniva altresì pronunciata la seguente ordinanza che, data la particolare novità della questione e le sue conseguenze sul prosieguo del processo, merita riportare per esteso:

ORDINANZA

***Il Tribunale
nelle persone di***

<i>Dott. Francesca Vitale</i>	<i>Presidente</i>
<i>Dott. Antonella Lai</i>	<i>Giudice</i>
<i>Dott. Caterina Interlandi</i>	<i>Giudice</i>

Vista la nota del Magistrato di collegamento britannico in data 13.9.2011, vista la nota del P.M. in data 14.9.2011, sentita la richiesta ex art. 195 c.p.p. formulata all'udienza odierna dalla difesa dell'imputato e le osservazioni sulla predetta nota del P.M.;

rilevato che le parti, in più occasioni sentite in ordine alle rispettive istanze istruttorie, hanno insistito per l'esame dei rispettivi testi già ammessi

OSSERVA

In data 26.3.2010 questo Tribunale, decidendo sulle istanze istruttorie formulate dalle parti pronunciava ordinanza con la quale, tra gli altri, ammetteva i testi Barker David, Drennan Robert, Maynard Tanya, Mullins Sue, Scott Jeremy, Rylatt Virginia e David Mills - coimputato prosciolto per prescrizione - tutti residenti nel Regno Unito. Con ordinanza in data 9.5.2011, pronunciata su richiesta della difesa ai sensi dell'art. 195 comma 1 codice di procedura penale, questo Tribunale ammetteva anche il teste Guy Grewar.

Tutti i testimoni sono stati indicati da entrambe le parti ad eccezione di Sue Mullins e Guy Grewar, indicati solo dalla difesa.

Stante l'indisponibilità di tutti i sopra citati testimoni a presentarsi in Italia per deporre, con atto in data 21.4.2011 - e 24.5.2011 quanto a Guy Grewar - il Tribunale avviava una richiesta di assistenza giudiziaria nel Regno Unito ai sensi della Convenzione europea di Strasburgo 20.4.1959 per il loro esame.

*Richiesta in ordine alla quale, pur dopo il tempestivo invio dei chiarimenti richiesti dal **UK Central Authority** a questo Tribunale per due volte, quest'ultima provvedeva solo nel mese di agosto 2011.*

Tuttavia, il Tribunale, nel rivalutare la propria ordinanza di ammissione delle prove, sia alla luce dell'istruttoria già esperita, sia in considerazione del ritardo nella decisione da parte della A.G. inglese, deve rilevare come l'ammissione dei testi Barker David, Drennan Robert, Maynard Tanya, Mullins Sue, Scott Jeremy, sia invero superflua atteso che, come meglio spiegato in prosiegua, le deposizioni dagli stessi rese in rogatoria davanti alla A.G. britannica nell'ambito del p.p. originariamente a carico di David Mills e Silvio Berlusconi, devono ritenersi pienamente utilizzabili - oltre che presenti a pieno titolo nel fascicolo del dibattimento (cfr. sul punto Cass. Pen. 5, 35975/08, Cass. Pen. 21710/09 e Cass. Pen. 2, 11542/2011) - anche da parte del presente collegio giudicante.

Come è noto, il Tribunale nell'odierna composizione è oggi chiamato a giudicare solo Silvio Berlusconi a seguito della separazione del procedimento a carico di David Mills per l'intervento della L. 124/2008 , c.d. Lodo Alfano. Separazione intervenuta con ordinanza del 4.10.2008, con la quale contestualmente veniva sollevata davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale della legge suddetta.

È altresì noto che l'intervenuta sentenza pronunciata nelle more a carico di Mills rendeva il collegio giudicante - composto dai magistrati Nicoletta Gandus, Pietro Caccialanza e Loretta Dorigo - incompatibile a proseguire, come necessario, stante la dichiarazione di incostituzionalità della legge, il giudizio nei confronti dell'odierno imputato: da qui la designazione del collegio nell'attuale composizione a seguito dell'astensione da parte del precedente collegio.

In osservanza del portato dell'art. 525 comma 2 c.p.p., nella ormai costante interpretazione datane dalla giurisprudenza della Suprema Corte (da SS.UU. 15 gennaio 1999 - 17 febbraio 1999, n. 2 Jannasso sino a Cass. Pen. 2, 11542/2011), il presente nuovo Collegio ha invitato le parti a pronunciarsi in ordine alla fase dalla quale il processo dovesse riprendere, alla utilizzabilità degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo del dibattimento anche alla luce del provvedimento del Presidente del Tribunale ex art. 42 c.p.p. in data 2.11.2009. Questioni sulle quali le parti hanno interloquito alle udienze del 15.1.2010 e 27.2.2010.

Stante il mancato consenso alla lettura delle dichiarazioni rese dai testi davanti al giudice poi mutato, questo Collegio ha riaperto la sequenza procedimentale di cui agli artt. 468-495 c.p.p.

Infatti, come si legge a pag. 6 della recentissima sentenza Cass. Pen. 2, n. 11542/2011, (sottolineature a cura dell'estensore) "essendo mutato il giudice, non (è) in discussione il diritto dell'imputato di opporsi alla lettura delle dichiarazioni testimoniali assunte dal precedente giudice: sul punto è sufficiente rammentare quanto statuito dalle SSUU che, con la sentenza n. 2/1999, Iannasso, Rv. 212395 (alla quale si è poi uniformata la giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis Cass. N. 3613/2006 Rv. 236044), nell'enunciare il principio di diritto secondo il quale "nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale (ha statuito che) la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti" e ciò in forza del meccanismo processuale "contemplato negli artt. 511 - 514 c.p.p., che, dopo la sentenza delle SSUU cit., ha la seguente cadenza procedurale:

- il giudice, ex 511 c.p.p., comma 1, anche d'ufficio, deve dar lettura (o in alternativa indicare: art. 511 c.p.p., comma 5) degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento;
- dal combinato disposto dell'art. 511 cit., commi 1 e 5, si evince che l'atto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, può assumere, anche da solo, rilevanza di prova a condizione che esso sia reso a tal fine utilizzabile e cioè sia sottoposto al vaglio delle parti mediante la lettura;

- nell'ipotesi di testimonianze assunte da un giudice poi mutato, il principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2, impone, a pena di nullità assoluta, la rinnovazione integrale del dibattimento con la ripetizione di tutta la sequenza procedimentale prevista dal codice di rito:

- i verbali delle dichiarazioni dei testi assunti dal precedente giudice, fanno legittimamente parte del fascicolo processuale (Corte Cost. 17/1994 - SSUU cit. - Corte Cost. 399/2001);

- il nuovo giudice può dare lettura delle suddette dichiarazioni solo ove vi sia il consenso di tutte le parti, sicché è sufficiente il dissenso anche di una sola parte per impedirne la lettura e, quindi, l'utilizzabilità".

Orbene, questo Tribunale, nel citare la giurisprudenza, ha volutamente posto in rilievo, mediante le sottolineature, la circostanza che il principio di cui all'art. 525 comma 2 c.p.p. trova applicazione nell'ipotesi di verbali "di testimonianze assunte da un giudice poi mutato".

Non trova, invece, applicazione nell'ipotesi di prove non assunte davanti al collegio nella precedente composizione. Circostanza che si verifica in regime di prove assunte mediante rogatoria internazionale.

E' invero pacifico (cfr., tra le altre, Cass. Pen. 6, 3383/2002; Cass. Pen. 3, 10199/2006 e soprattutto la sentenza 15208/2010 pronunciata dalle SS.UU. proprio nel procedimento a carico di David Mills) che la rogatoria, anche se "concelebrata" - come avvenuto nel 2007 per i testi Barker David, Drennan Robert, Maynard Tanya, Mullins Sue, Scott Jeremy - presuppone pur sempre l'esercizio del potere giurisdizionale solo da parte del giudice straniero, il quale media l'eventuale intervento degli organi della parte richiedente, sicché deve escludersi, per questi ultimi organi, qualunque esercizio di potere giurisdizionale su territorio estero.

Giova riportare per esteso quanto scritto a tal proposito dalle Sezioni Unite nella sentenza a carico di Mills nell'affrontare la questione della mancata presenza del collegio italiano all'assunzione dei predetti testimoni. Assenza, giova ricordarlo, conseguenza esclusiva dell'opposizione delle difese degli imputati, e in particolare della difesa Berlusconi, a tale partecipazione:

"sul punto va ricordato che l'art. 4, paragrafo 1, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale chiarisce, con disposizione certamente applicabile anche alle testimonianze, che "on the express request of the requesting Party the requested Party shall state the date and place of execution of the letters rogatory. Officials and interested persons may be present if the requested Party consents" [su espressa richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto stabilirà la data ed il luogo di esecuzione delle rogatorie. Autorità e parti private interessate possono essere presenti se lo Stato richiesto vi consente (traduzione del redattore)]. È in base a tale previsione che si è sviluppato, accanto al modello, per così dire, "tradizionale", dell'assistenza interamente ed esclusivamente eseguita dalle autorità dello Stato richiesto, il modello della c.d. rogatoria "partecipata" (ovvero, appunto, eseguita con la partecipazione dell'autorità e anche delle parti private dello Stato richiedente).

La possibilità per l'autorità richiedente di presenziare non presuppone, tuttavia, che nell'esecuzione della rogatoria non debba seguirsi comunque, in base al principio generale operante in materia, la legge dell'autorità richiesta: sicché, specie ove tale partecipazione non sia prevista secondo la lex loci, lo Stato richiesto resta libero di prestare o negare l'autorizzazione alla partecipazione, fermo restando l'obbligo di avvertire i giudici richiedenti della data e del luogo di esecuzione".

E, ancora, " ... la rogatoria, anche se "concelebrata" presuppone pur sempre l'esercizio del potere giurisdizionale solo da parte del giudice straniero, il quale media l'eventuale intervento degli organi della parte richiedente, sicché deve escludersi, per questi ultimi organi, qualunque esercizio di potere giurisdizionale su territorio estero".

Tale principio ha come necessaria conseguenza l'affermazione che non ci si trova in presenza di "testimonianze assunte da un giudice poi mutato", allorchè la prova dichiarativa è stata assunta con un regime che esclude l'esercizio della giurisdizione da parte del giudice italiano incaricato del processo. Non trova dunque applicazione il disposto dell'art. 525 comma 2 c.p.p. posto a salvaguardia della necessità che il giudice fondi il suo convincimento sull'immediata e diretta percezione delle prove introdotte dalle parti in osservanza del principio di oralità, principio che non costituisce una mera formalità scenografica.

Nella rogatoria - anche "partecipata" - invece, poichè la decisione di prestare o negare l'autorizzazione alla partecipazione all'assunzione della prova dell'Autorità rogante è rimessa all'Autorità rogata, appare evidente come non possa invocarsi la tutela del principio dell'oralità e immediatezza.

Accertato dunque che le prove assunte per rogatoria, anche se ammesse e disposte nel corso del dibattimento, non possono ritenersi assunte dal collegio giudicante - con la conseguenza, giova ripeterlo, che non trova applicazione l'art. 525 co 2 c.p.p. - e che i relativi verbali fanno legittimamente parte del fascicolo del dibattimento, occorre chiarire quale sia il loro regime di utilizzabilità e se esso passi o meno, nel caso di mutamento del collegio, attraverso il consenso alla lettura, come enucleato dalla giurisprudenza.

A tal proposito occorre distinguere se la prova sia stata o meno assunta nel contraddittorio della difesa.

Ritiene il Tribunale che mentre nel secondo caso troverà applicazione l'art. 512 bis c.p.p., nel primo caso i verbali delle prove testimoniali assunte mediante rogatoria nel contraddittorio delle parti, in applicazione analogica dell'art. 431 lett. f) c.p.p. saranno direttamente utilizzabili ex art. 511 comma 1 c.p.p.

Mentre, infatti, l'art. 512 bis c.p.p. detta, in caso di dichiarazioni "non garantite" di persona residente all'estero, una disciplina in deroga all'assunzione della prova in dibattimento e nel contraddittorio solo nel caso in cui essa si appalesi assolutamente impossibile - e non a caso "tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti" -, "i verbale degli atti ...assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana " di cui all'art. 431 lett. f), sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 prima parte c.p.p. e sono immediatamente utilizzabili ex art. 511 co 1 c.p.p.

Nè potrebbe invocarsi il disposto dell'art. 511 co. 2 c.p.p. in quanto esso trova applicazione con riferimento alle sole dichiarazioni rese in sede di indagini e che non transitano direttamente nel fascicolo del dibattimento. Altrimenti sarebbe come dire che l'incidente probatorio, pacificamente prova a contenuto dichiarativo, debba essere preceduto dal riesame del teste prima della lettura del suo contenuto.

Peraltro attese le modalità e la natura della dichiarazione testimoniale assunta all'estero, come sopra chiarito, sarebbe quanto meno illogico ipotizzare un obbligo per il giudice straniero di ripetere la prova.

Questo approdo ermeneutico trova appunto conferma nel testo dell'art. 431 c.p.p. come novellato dall'art. 26 della L. 16 dicembre 1999, n. 479. In forza delle lett. d) ed f) del nuovo testo, infatti, sono inclusi nel fascicolo del dibattimento, e quindi sono suscettibili di essere letti ex art. 511 c.p.p., non solo tutti i "documenti" acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, ma anche i verbali degli "atti assunti" per rogatoria internazionale quando si tratti di atti non ripetibili o di atti ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana.

"Ciò significa che per il legislatore ordinario del 1999:

a) rispettano il modello accusatorio consacrato nell'art. 111 Cost., comma 4, l'acquisizione e la utilizzazione probatoria di atti istruttori assunti all'estero per rogatoria internazionale, quando le parti abbiano avuto la possibilità di interloquire dialetticamente nell'assunzione della prova (anche se in concreto non l'abbiano esercitata);

b) rispetta la deroga consentita dall'art. 111 Cost., comma 5 il potere attribuito al giudice dall'art. 512 bis c.p.p. di disporre la lettura acquisitiva di dichiarazioni predibattimentali rese da persona residente all'estero, citata e non comparsa a dibattimento, quando è stata inutilmente richiesta la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale "concelebrata" o "mista" del tipo di quella prevista dall'art. 4 della citata Convenzione Europea di assistenza giudiziaria: giacché in tal caso (e solo in tal caso) si è verificata una assoluta impossibilità di procedere all'esame dibattimentale nel contraddittorio delle parti.

In altri termini, considerato che il giudice italiano non ha potere di ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone residente all'estero ai sensi dell'art. 133 c.p.p., il legislatore ordinario ritiene che si verifichi un'assoluta impossibilità, insuperabile per il giudice, di assumere la prova nel contraddittorio delle parti - con conseguente possibilità di lettura acquisitiva delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste - solo quando il giudice abbia inutilmente citato il testimone a comparire in dibattimento e abbia tentato altrettanto inutilmente di far assumere la prova per rogatoria internazionale "mista" con garanzie simili a quelle del sistema accusatorio". (Cass. Pen. 3, 10199/2006 e ancora esattamente in termini Sez. 3, sent. n. 12940 del 08/03/2006, Boscaneanu, Rv. 234637; Sez. 2, n. 41260 del 14/11/2006, Nicodemo, Rv. 235388; Sez. 3, sent. n. 25979 del 23/04/2009, Remling, Rv. 243956; Sez. 2, sent. n. 5101 del 17/12/2009, dep. 2010, Gentile, Rv. 246277).

La sopra citata giurisprudenza - resa in tema di atti assunti all'estero ma non "garantiti" - esprime dunque il principio che la rogatoria concelebrata (alla presenza o meno del giudice italiano è irrilevante, per quanto già detto) integra una modalità di assunzione della prova "in contraddittorio" e nel rispetto dei

principi costituzionali di cui all'art. 111 della Costituzione (in tal senso anche la recentissima sentenza S.U., n. 27918 del 25.11.2010 dep. 14.7.2011).

Deve quindi ritenersi, conclusivamente, che i verbali delle prove assunte mediante rogatoria internazionale alla presenza dei difensori e con il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, legittimamente presenti nel fascicolo del dibattimento e relativi alle deposizioni rese in data 24 e 27 settembre 2007 a Londra dai testi Barker David, Drennan Robert, Maynard Tanya, Mullins Sue e Scott Jeremy siano utilizzabili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 431 lett. f) c.p.p. e 511 co. 1 c.p.p. e da quanto previsto a contrariis dall'art. 512 bis c.p.p., e a tal fine il Tribunale li dichiara utilizzabili per la decisione ex art. 511 co. 5 c.p.p.

Peraltro l'invocata analogia con l'art. 431 c.p.p. risulta vieppiù supportata dall'intervento delle parti nelle udienze del 15.1.2010 e 27.2.2010, che hanno interloquito sugli atti e documenti presenti nel fascicolo del dibattimento e sulla loro concreta utilizzabilità.

Si impone pertanto, ai sensi dell'art. 495 co. 4 c.p.p., sentite le parti, la revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove "in parte qua", essendo le suddette prove testimoniali superflue.

Altresì superflua appare la deposizione dei testi Paolo Del Bue, Alfonso Cefaliello, Alfredo Messina, Guy Grewer.

Quanto a Paolo del Bue - peraltro imputato di reato connesso, che già si è avvalso della facoltà di non rispondere - Alfonso Cefaliello e Alfredo Messina, le ragioni che hanno indotto alla revoca di Candia Camaggi (il verbale della perquisizione dalla Polizia Federale Svizzera a Ginevra presso la società fiduciaria Bonzanigo del 14.11.1996 e la documentazione in quella sede acquisita, l'esame di Pierre Amman anche alla luce dei documenti inerenti la due diligence effettuata dallo stesso Amman per Edsaco nel corso delle trattative per l'acquisto di CMM) valgono anche con riferimento ai testi predetti, due dei quali - Cefaliello e Messina - chiamati a rispondere sulle medesime circostanze.

Superflua anche l'audizione del teste Guy Grewer ad una più attenta lettura delle dichiarazioni rese dal teste Marcucci e alla luce delle ulteriori prove acquisite.

Infine, allo stato, sulla base delle risultanze dell'escussione della CT del P.M. Gabriella Chersicla, della sentenza pronunciata dalla Suprema Corte a S.U. nei confronti di David Mills in data 25.2.2010, e della documentazione in atti, l'esame del CT di Mills appare sovrabbondante.

Quanto alla richiesta formulata dalla difesa dell'imputato di sentire ex art. 195 c.p.p. Heimo Quaderer e Marrache Benjamin o Marrache Isaac, il Tribunale osserva che trattasi di testimoni la cui rilevanza è già stata esclusa con l'ordinanza di ammissione delle prove e che quanto oggi riferito dalla teste Maria De Fusco

appare del tutto esaustivo in relazione alle circostanze dedotte dalle parti e alla luce di quanto già dichiarato da Briatore e Mahler.

A seguito di quanto sopra osservato deve ritenersi superata la questione prospettata dal P.M. con memoria in data 14.9.2011.

P.Q.M.

Il Tribunale, sentite le parti,

visto l'art. 495 co. 4 c.p.p.,

revoca l'ammissione dei testi Barker David, Drennan Robert, Maynard Tanya, Mullins Sue e Scott Jeremy per quanto esposto in motivazione.

Visto l'art. 511 co 1 e 5 c.p.p.

dichiara i verbali delle dichiarazioni dagli stessi rese in sede di rogatoria internazionale in data 24 e 27 settembre 2007 utilizzabili ai fini della decisione.

Revoca l'ammissione dei testi Paolo Del Bue, Alfonso Cefaliello, Alfredo Messina, Guy Grewer e di Andrea Perini, già C.T. della difesa Mills, per quanto in motivazione.

Rinvia il processo per l'esame di David MILLS ex art. 197 bis c.p.p. all'udienza del 24.10.2011 disponendo che per tale udienza sia citato il difensore avv. Federico Cecconi e l'interprete che ci si riserva di nominare.

Fissa le ulteriori udienze del 28.10.2011, 19.11.2011, 26.11.2011.

Indica la data del 28.10.2011 per l'esame dell'imputato; quelle del 31.10.2011, 7.11.2011 e 14.11.2011 per l'esame dei testi e del CT della difesa, la cui citazione avverrà a cura della difesa.

Rigetta la richiesta della difesa ex art. 195 c.p.p. di sentire i testi Heimo Quaderer e Marrache Benjamin o Marrache Isaac.

Dispone che copia del dispositivo della presente ordinanza sia immediatamente trasmesso all'Autorità Giudiziaria Britannica tramite il Magistrato di collegamento".

In data 24.10.2011 – udienza già fissata per l'esame ex art. 197 bis c.p.p. di David Mills e a collegamento con il Giudice londinese incaricato della rogatoria già in corso - l'imputato chiedeva rinvio per legittimo impedimento essendo impegnato all'estero nell'ambito di incontri internazionali con altri rappresentanti di paesi della Comunità Europea.

Ritenendo l'impedimento legittimo e fondato, veniva accordato il rinvio con sospensione del corso della prescrizione e il processo rinviato all'unica data, di quelle già fissate e concordate con le

parti secondo il dettato delle citate sentenze della Corte Costituzionale, per la quale la Corte inglese poteva riconvocarsi, dicasi il 28.11.2011.

La rogatoria in video conferenza con la A.G. inglese in data 28.11.2011 vedeva solo la prospettazione delle questioni preliminari e, nonostante il tentativo di questo Presidente di contenere i tempi segnalando che molte vicende erano già note alle parti, il collega britannico sottolineava che il loro era un processo orale e quindi non era possibile togliere la parola alle parti. La conseguenza era che il teste Mills neppure iniziava a deporre.

La deposizione di David Mills - costellata di difficoltà, di prospettazioni da parte del teste di problemi di salute rivelatisi irrilevanti e che non gli impedivano di partecipare all'udienza, di questioni giuridiche neppure ipotizzabili nel nostro ordinamento - occupava le udienze del 19 e 22 dicembre, 16, 20, 25 e 26 gennaio e 3 febbraio. In tale ultima data aveva anche inizio l'esame del CT della difesa, dott.ssa Tavernari, che si concludeva in data 6.2.2012.

Nelle more, e segnatamente in data 27.1.2012, l'imputato Silvio Berlusconi depositava dichiarazione di rikusazione del presente collegio avanti la Corte d'appello.

La Corte d'appello fissava la camera di consiglio per la discussione il 18.2.2012.

In data 9.2.2012 si celebrava l'udienza nella quale veniva escusso il teste Attanasio e le difese prospettavano le loro richieste ex art. 507 c.p.p. senza tuttavia esaurirle. Il processo veniva quindi rinviato all'11 febbraio, udienza che vedeva nella prima parte della mattina la proposizione delle ultime questioni ex art. 507 c.p.p., sulle quali il Tribunale decideva con ordinanza, e quindi l'illustrazione di altra questione sull'utilizzabilità degli atti.

Questione sulla quale il Tribunale decideva con l'ordinanza di seguito riportata:

"Il Tribunale osserva:

deve in primo luogo sgombrarsi il campo da ogni dubbio in ordine al valore del provvedimento ex art. 42 co. 2 c.p.p. reso dal Presidente del Tribunale in ordine all'utilizzabilità degli atti assunti davanti al giudice del quale sia stata accolta l'astensione.

Ai sensi della recentissima sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 13626/2011 e dell'ordinanza 25/2010 della Corte Costituzionale, tale provvedimento indica solo "l'area del possibile recupero dell'attività istruttoria già espletata" restando del giudice del dibattimento la "competenza generale in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove ed alla assunzione delle stesse e sarà, pertanto, tale

giudice a verificare in ultima analisi anche la efficacia o meno degli atti a contenuto probatorio compiuto dallo iudex suspectus prima della autorizzazione alla astensione ed a determinare la definitiva inclusione o esclusione di tali atti dal fascicolo per il dibattimento, attività che deve necessariamente precedere la valutazione di utilizzabilità o meno delle prove”.

Inoltre, gli adempimenti relativi alla lettura o alla indicazione degli atti previsti dall’art. 511 cod. proc. pen. sono prescritti solo per gli atti originariamente contenuti nel fascicolo formato a norma dell’art. 431 cod. proc. pen., come si ricava anche dal disposto degli artt. 495 e 515 cod. proc. pen.. In ordine a tali atti si vuole infatti assicurare la possibilità di un espresso contraddittorio orale; mentre tale esigenza non è richiesta per gli atti acquisiti nel corso della istruzione dibattimentale nel diretto contraddittorio delle parti (cfr. Cass. sez. 6, 4947 del 26.2.1997).

Tanto premesso con riferimento all’istanza di lettura avanzata dalla difesa, occorre distinguere tra le prove orali e le prove documentali.

La ratio dell’art. 525 co. 2 c.p.p. va ricercata nella necessità che il giudice fondi il suo convincimento sull’immediata e diretta percezione delle prove introdotte dalle parti, cogliendo la portata essenziale del principio d’oralità che non costituisce una mera formalità. Ratio che, ovviamente, non riguarda le prove documentali nei confronti delle quali il predetto principio non opera, tant’è che l’art. 511 co. 5 ultima parte prevede che, in caso di atti diversi dai verbali di dichiarazioni, il giudice è legato alla loro lettura solo in caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

Questione diversa dall’interpretazione del loro contenuto, demandata al momento della discussione (sez. Cass. Sez. 4, 21.12.1995) .

Alle prove documentali può assimilarsi anche la memoria di Mills, peraltro utilizzata per le contestazioni.

Quanto alle prove dichiarative è evidente, atteso il principio dell’oralità, che non deve essere data lettura delle prove orali assunte direttamente davanti a questo collegio né dei verbali utilizzati per le contestazioni, il cui contenuto entra limitatamente alle parti utilizzate per le contestazioni e trasfuse nel verbale di udienza.

Con riferimento invece ai verbali delle dichiarazioni rese da Mills nei processi c.d. “All Iberian” e “Arces”, costituendo dichiarazioni parte integrante della condotta del reato oggi contestato, devono ritenersi “corpo di reato”.

Una lettura ex art. 511 c.p.p. delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo con il consenso delle parti all'esito o nel corso di deposizioni dibattimentali di testi esaminati davanti a questo collegio, il cui contenuto è stato analizzato al momento della produzione, non può ritenersi necessaria né dovuta alla luce di evidenti esigenze di semplificazione processuale.

In tali casi, infatti, le modalità di acquisizione delle predette dichiarazioni tutelano pienamente i principi del contraddittorio e dell'oralità.

Quanto alle rogatorie estere, richiamati i principi espressi nell'ordinanza 19.11.2011 circa la loro utilizzabilità nel presente procedimento, con specifico riferimento a quelle assunte nel Regno Unito è già stata, con la predetta ordinanza, disposta l'acquisizione ex art. 511 co 5 c.p.p.

Quanto alle rogatorie estere relative ai testi Marrache e Quaderer, le stesse non si ritengono utilizzabili in quanto relative a testimoni di cui il Tribunale ha escluso la rilevanza sin dall'ordinanza 26.3.2011.

P.Q.M.

dichiara utilizzabili i documenti presenti nel fascicolo del dibattimento, i verbali di dichiarazioni assunte davanti al presente collegio, i verbali delle dichiarazioni rese dai testi mediante rogatoria nel Regno Unito, gli atti irripetibili, i verbali delle dichiarazioni costituenti corpo di reato, i verbali di dichiarazioni acquisiti al fascicolo, di cui in motivazione, atti tutti l'indicazione dei quali costituisce lettura ex art. 511 co. 5 c.p.p.

Dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale."

Il P.M. iniziava quindi la propria requisitoria, che proseguiva in data 15.2.2012 concludendosi con la richiesta di condanna dell'imputato alla pena di anni cinque di reclusione.

In tale data precisava le proprie conclusioni anche la parte civile e iniziava l'arringa dei difensori, ultimata in data 25.2.2012, udienza fissata anche in considerazione della pendenza della decisione della Corte d'Appello sulla ricusazione, questione decisa con ordinanza di rigetto del 23.2.2012.

Concluse le arringhe dei difensori, il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, pronunciava il dispositivo della sentenza riservando il deposito della motivazione nel termine di 90 giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) IL DECORSO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL REATO.

Ritiene il Tribunale che sia opportuno affrontare subito il tema dell'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione del reato, ancorché in ordine logico andrebbe trattato in prosieguo.

Premesso che la pronuncia ex art. 531 c.p.p. ha quale necessario presupposto l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 comma 2 c.p.p. – *“salvo quanto disposto dall'art. 129 comma 2, il giudice...”* - ovvero l'impossibilità di procedere al proscioglimento ex art. 530 comma 1 c.p.p., atteso che, come ormai pacifico in giurisprudenza, la pronuncia ex art. 530 comma 2 c.p.p. cede il passo alla dichiarazione di estinzione del reato (cfr. per tutte Cass. SS. UU. 35490/09 che ha enunciato il seguente principio di diritto *“All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità”*), si dirà in altro punto di questa sentenza perché il Tribunale ritiene che non ricorrano le condizioni per l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 comma 1 c.p.p. con valutazione cui non può e non deve sottrarsi essendo la prescrizione intervenuta solo all'esito del dibattimento (cfr. Cass. ancora SS.UU. 35490/2009 e da ultimo Cass. Pen. 6 n. 24062/2011).

Venendo al calcolo operato dal Tribunale circa la data di intervenuta prescrizione, esso muove dalla consumazione del reato quale indicata dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite intervenuta il 25.2.2010 su ricorso presentato da David Mills: ovvero l'11.11.1999.

Tuttavia, prima di procedere all'esposizione di tale conteggio, non possono non sottolinearsi alcuni accadimenti che hanno interessato l'originario procedimento 1622/07 prima dello stralcio degli atti nei confronti di Mills e che hanno inciso pesantemente sul decorso della prescrizione nel presente processo.

La precisazione si rende necessaria in quanto è stata data ampia risonanza all'evento *“prossima o imminente prescrizione”* in primo luogo dal P.M. – con inopportune e reiterate sollecitazioni al Tribunale sulla fissazione del calendario, dimentico sia del ruolo del Presidente in materia di fissazione delle udienze, che degli altri e non certo modesti impegni dei singoli giudici - quindi dalle cronache e, non ultimo, dalle difese per sottolineare una asserita anomalia delle decisioni del Tribunale volte più ad evitare la prescrizione che non a rispettare il contraddittorio e i diritti della difesa.

Premesso che è dovere istituzionale di ogni giudice evitare il decorso della prescrizione pur essendo esso un possibile esito del processo, ancorché patologico, ritiene il Tribunale che il tempo a disposizione di questo collegio per giungere ad una decisione di merito si sia compiuto nel concorso di cause ad esso estranee.

Deve, infatti, in primo luogo sottolinearsi la data della *notitia criminis* - il 2004 - a fronte di fatti accaduti, nell'iniziale prospettazione accusatoria, *"fino al 2 febbraio 1998"*; la lunghezza delle indagini; il tempo intercorso tra il rinvio a giudizio (decreto del 30 ottobre 2006) e la data della prima udienza (13.3.2007), vale a dire quattro mesi e mezzo dopo; la separazione degli atti a seguito della questione di costituzionalità sollevata dal collegio Gandus, Caccialanza, Dorigo sul c.d. "Lodo Alfano".

A tale ultimo proposito deve evidenziarsi come la prescrizione fosse problema già presente al collegio presieduto dalla dott.ssa Gandus, il quale, infatti, a pag. 1 della sentenza a carico di David Mills, scriveva: *"I tempi del dibattimento – che richiedeva una trattazione prioritaria **in relazione alla ravvicinata prescrizione, alla natura del reato contestato ed alla oggettiva delicatezza della materia ..."***.

Problema che la decisione di separare gli atti intervenuta con ordinanza 4.10.2008 – su difforme parere dei difensori di entrambi gli imputati - sembra poi non aver più considerato.

Tale scelta, infatti - le cui ragioni, al di là della motivazione formale, restano sinceramente oscure - ha posto una pesantissima ipoteca sul corso del presente processo.

Quel dibattimento era infatti al suo volgere quando il **14.10.2008** è stato disposto lo stralcio degli atti nei confronti di Mills. L'assunzione delle prove si è infatti conclusa il **21.11.2008** con il riesame della consulente di parte Claudia Tavernari ex art. 507 c.p.p.

In data 17.2.2009 il Tribunale ha pronunciato la sentenza a carico di Mills, decorsi quasi due anni dall'inizio del processo, lasciando ai giudici che dovevano definire il processo a carico del concorrente necessario il residuo tempo per la definizione di tre gradi di giudizio di, salvo errori, anni 1 mesi 2 e giorni 24 al netto della sospensione della prescrizione per la decisione di costituzionalità del "Lodo Alfano" e considerata quale data di consumazione del reato il 20.2.2000 .

Ove si consideri che la Suprema Corte a SS.UU. ha ritenuto il reato consumato l'11.11.1999, il tempo a disposizione si è ridotto a meno di 1 anno (salvo errori 351 giorni).

Non vi è chi non veda come il Tribunale in diversa composizione ben dovesse aver presente la presumibile e legittima richiesta delle difese di procedere all'integrale rinnovazione del dibattimento ex art. 525 c.p.p. e ciò nonostante abbia adottato una tale decisione.

Ove si consideri che i tre gradi di giudizio celebrati nel processo a carico di Mills hanno occupato tre anni (dal 13.3.2007 al 25.2.2010) è naturale osservare come il tempo a disposizione non era sufficiente neppure – come nei fatti accaduto – per una pronuncia di primo grado.

Certamente, infine, la dichiarazione di ricusazione nei confronti dell'odierno collegio proposta da Silvio Berlusconi il 27 gennaio 2012 – e sulla quale la Corte d'appello ha deciso, respingendola, il 23.2.2012 – ha costituito l'ostacolo finale alla tempestiva definizione, almeno in primo grado, del processo.

Fatta questa necessaria precisazione, si può passare all'esposizione dei calcoli, che indicano nel **15.2.2012 la data di intervenuta prescrizione del reato.**

Si è già accennato come la data di consumazione del reato sia da ritenersi - e sulla questione si tornerà in prosieguo - quella indicata dalla Corte di Cassazione nel procedimento a carico di David Mills: l'**11.11.1999**.

Il termine della prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo alla consumazione del reato e deve essere computato secondo il calendario comune (cfr. Cass. sez. 5 n. 21947/10).

Ne consegue che, secondo quanto previsto dai vigenti artt. 157 comma 1 e 161, comma 2 prima parte cod. pen., esso maturava in anni dieci.

A tale termine devono essere aggiunti **41 giorni** per effetto dell'ordinanza 7.3.2008 del collegio in diversa composizione di sospensione del dibattimento per le elezioni (secondo i criteri stabiliti dalla sentenza SS.UU. 1021/02, ric. Cremonese). Sul punto occorre aderire al rilievo difensivo secondo cui la Suprema Corte – e prima ancora il Tribunale (pag. 21 della sentenza di primo grado) - è incorsa in un errore di calcolo atteso che la sospensione a seguito della citata ordinanza doveva decorrere dall'8.3.2008 in luogo del 7.3.2008. Invero il giorno 7 marzo il Tribunale aveva svolto la seguente attività: *“All'udienza del 7 marzo 2008 i testi Mattiello ed Amman non si presentavano, e le parti discutevano sia della loro citazione, sia degli atti integrativi di indagine depositati dal P.M., attività a seguito della quale le parti formulavano richieste istruttorie ex art. 507 c.p.p., chiedendo altresì, in caso di accoglimento dell'istanza del P.M., la difesa Berlusconi la posticipazione dell'esame dei propri testi e la difesa Mills ulteriori esami testimoniali”,* decidendo sulle istanze e

disponendo la sospensione del processo in pendenza della campagna elettorale solo alla fine dell'udienza (pag. 20 e 21 della sentenza).

Sommato tale termine di 41 giorni si perviene al **22.12.2009** (come già visto erroneamente indicato dalla Cassazione nel 23.12.2009).

Vi sono poi gli ulteriori periodi di sospensione della prescrizione.

In primo luogo il termine di sospensione del dibattimento a seguito della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con ordinanza del 4.10.2008 del collegio presieduto dalla dott.ssa Gandus.

La durata di tale termine merita un approfondimento. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 124/2008 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato", con sentenza n. 262 del 19.10.2009, pubblicata sulla G.U. in data 21.10.2009.

Si tratta di stabilire quando la prescrizione, sospesa ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 2 c.p. con decorrenza dall'ordinanza di rimessione, riprenda il suo corso.

Certamente non è d'ausilio nel caso di specie l'ultimo comma dell'art. 159 c.p. ove recita "*la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione*" poiché il problema posto al giudice è proprio quello di stabilire il momento in cui possa dirsi cessata la predetta causa di sospensione.

Giova ricordare che la sospensione del giudizio in cui viene sollevata eccezione di costituzionalità di una norma trova la sua ragione primaria nell'impossibilità per il giudice remittente di pronunciare nel merito pendente il dubbio di costituzionalità. La sospensione della prescrizione è solo una conseguenza di tale primaria ragione di sospensione.

Ecco, quindi, che per stabilire il momento di cessazione della sospensione della prescrizione non soccorre l'art. 136 comma 1 della Costituzione, che disciplina solo la perdita di efficacia di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima fissandola nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Ritiene, invece, il Tribunale che la ripresa del termine di prescrizione vada individuata nella data di pubblicazione della sentenza della Corte sulla Gazzetta Ufficiale e ciò per le seguenti considerazioni.

Poiché ai sensi dell'art. 137 ult. comma della Costituzione contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione, tali decisioni sono ontologicamente

irrevocabili al momento della loro pronuncia. Occorre tuttavia osservare come, ai sensi dell'art. 31 delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale" approvate il 7.10.2008 e pubblicate sulla G.U. 7.11.2008, n. 261, "*Tutte le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica*". Tale disposizione rende, a parere del Tribunale, evidente che il mezzo attraverso il quale il provvedimento è reso pubblico è la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, ordinanza di rigetto di una questione di costituzionalità ovvero di ordinanza in altra materia demandata alla competenza della Corte (v. in termini Cass. sez. 6 n. 3771 del 3.10.1997, resa in tema di tempestività della presentazione della ricusazione basata sulla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p.) .

È da questo momento che il giudice remittente saprà se potrà o meno continuare ad applicare la norma sottoposta a giudizio di costituzionalità. In tale momento, quindi, potrà dirsi "*cessata la causa di sospensione*" di cui all'art. 159 ult. comma c.p. – individuata, va ribadito, nell'impossibilità per il giudice remittente di pronunciare nel merito.

Priva di pregio, invece, la tesi che vede nella ricezione degli atti da parte del giudice remittente la ripresa del termine prescrizionale, trattandosi di evento estraneo al procedimento e soggetto a tempi non oggettivamente certi o prevedibili. Si pensi solo ai diversi tempi di ricezione degli atti tra un giudice di Roma e uno di Tempio Pausania.

Altra interpretazione, che per completezza si espone, è quella che vede nell'ordinanza di restituzione degli atti al giudice remittente la cessazione della causa di sospensione.

Nella seguente pronuncia della Corte di Cassazione sez. 6 n. 36323/2009 – conforme sul punto ad altra decisione assai risalente (sez. 4. 14.11.79 n. 3086) – si legge che "*... nella vicenda processuale (sottoposta al giudizio della Corte su ricorso di tale Drassich avverso sentenza della Corte d'appello di Venezia, nde) va computato il periodo di sospensione di un anno e quattordici giorni per la sospensione del processo nel corso del giudizio di appello, poichè vi è stata un'ordinanza di rimessione il 5 luglio 2000 alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 210, 197 e 5213 c.p.p. e gli atti sono stati restituiti dalla Corte costituzionale con ordinanza del 19 luglio 2001. Come noto, la questione di legittimità costituzionale determina ex art. 23 comma 2 L. 11.3.1953 n. 87 la sospensione del processo, e per l'effetto, anche il corso del tempo di prescrizione dalla data dell'ordinanza di rimessione sino alla data della decisione del giudice delle leggi*". Leggendo l'ordinanza della Corte costituzionale 19 luglio 2001 resa nel giudizio di costituzionalità promosso anche dalla Corte d'appello di Venezia si nota che

l'ordinanza di restituzione degli atti ai giudici remittenti è stata pronunciata il 5 luglio 2001, ma è stata depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

Tale ultima data è stata dunque ritenuta dalla Corte di cassazione nella sentenza Drassich, quale quella *“della decisione del giudice delle leggi”* e quella in cui cessava la causa di sospensione.

Poiché l'art. 29 della L. 11.3.1953 n. 87 prevede che *“La sentenza sulla quale la Corte si pronuncia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte”*, è a tale momento che, in ultima analisi, la Corte di Cassazione riconduce la cessazione della causa di sospensione.

Orbene, nel caso che ci occupa, la cancelleria della Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Milano entrambe le volte lo stesso giorno del deposito della sentenza – 19.10.2009 e 25.1.2011 – come risulta dalle note a firma del Direttore della cancelleria della Corte costituzionale presenti nel fascicolo RG 1622/2007. Se questo collegio avesse riguardo a tale termine per calcolare il momento nel quale è cessata la sospensione del procedimento, il processo a carico di Silvio Berlusconi dovrebbe ritenersi prescritto già dal **12 febbraio 2012**.

Ribadisce tuttavia il Tribunale che il momento di effettiva conoscenza delle decisioni della Corte costituzionale valido *“erga omnes”* vada individuato nella loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, intervenuta, va ricordato, il 21.10.2009 quanto alla prima sentenza della Corte costituzionale, il 26.2.2011 quanto alla seconda.

Invero solo dalla concreta conoscenza della decisione del giudice delle leggi il giudice remittente è posto in condizione di proseguire il processo, cosa che non gli sarebbe possibile all'atto del deposito della sentenza della Corte costituzionale che gli viene trasmessa in via ufficiale *“entro due giorni dal ... deposito in cancelleria”*, ma che concretamente gli potrebbe pervenire molti giorni dopo (nel presente procedimento sette giorni dopo l'invio e sei giorni dopo la pubblicazione sulla G.U.).

Alla luce delle predette considerazioni deve, quindi, affermarsi che con riferimento alla sospensione del processo per la decisione di costituzionalità sul *“Lodo Alfano”*, la prescrizione è rimasta sospesa per **anni uno e giorni 16** (ovvero dal 4.10.2008 sino al 20.10.2009 compreso) . La

sentenza, infatti, depositata nella cancelleria della Corte Costituzionale il 19 ottobre 2009, è stata pubblicata il 21 ottobre 2009, giorno dal quale ha ripreso a decorrere il termine di prescrizione.

Identico calcolo deve essere fatto per la sospensione della prescrizione intervenuta a seguito di ordinanza del 16.4.2010 con la quale questo Tribunale ha sollevato questione di costituzionalità con riferimento alla legge 7.4.2010 n. 51. Termine da ritenersi sospeso dal 16.4.2010 sino al 25.1.2011, e dunque per **mesi 9 e giorni 9**, essendo stata la sentenza della Corte Costituzionale – depositata nella cancelleria della Corte il 25.1.2011 – pubblicata il 26.1.2011.

Devono inoltre a tale periodo sommarsi **41 giorni** di interruzione a seguito di rinvio del dibattimento su istanza dell'imputato dal 4.12.2010 (data nella quale non è stata compiuta alcuna attività ma accolto l'impedimento) al 14.1.2011, di **42 giorni** dal 16.1.2011 (l'udienza del 15.1.2011 ha visto il compimento di attività processuale) al 26.2.2011 (il 27 febbraio è ripreso il processo) e di **35 giorni** dal 24.10.11 (data nella quale non è stata compiuta alcuna attività ma accolto l'impedimento) al 27.11.2011 (il 28 novembre è ripreso il processo), per totali **118** giorni.

Periodo quest'ultimo da calcolarsi "a giorni", data la sua frammentazione e l'incidenza in periodi diversi del dibattimento, e non "a mesi" come ipotizzato dalla difesa nella memoria depositata all'udienza 9.2.2012 (cfr. sul punto Cass. sez. 3 n. 155 del 21.11.1997).

Il reato deve quindi ritenersi prescritto in data 15 febbraio 2012 essendo ogni altro calcolo operato dalle parti mediante azzardate letture del valore e del portato dei rinvii legati alle vicende processuali, ovvero sulla data di consumazione del reato (di cui si dirà nel successivo capitolo 3)) privo di alcun pregio giuridico.

2) L'ESAME DELLE RISULTANZE DIBATTIMENTALI EX ART. 129 CO. 2 C.P.P.

Accertato quanto sopra in punto di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, occorre richiamare quanto già anticipato circa la valutazione che il Tribunale deve operare sull'eventuale assenza di cause di esclusione della responsabilità ex art. 129 co. 2 c.p.p.

Sul tema la giurisprudenza è ormai pacifica ed è ampiamente e compiutamente espressa nella decisione della Cassazione a Sezioni Unite del 28.5.2009 n. 35490 (in termini anche sez. 5 n. 6593/10 e sez. 1 6593/10) di cui merita riportare alcuni passi (sottolineature della scrivente).

Si legge in tale pronuncia " *Dal panorama giurisprudenziale - costituzionale e di legittimità - emerge chiaramente che, ai fini della soluzione della questione che in questa sede rileva, occorre soffermarsi,*

in particolare, sulla nozione di "evidenza" (art. 129, comma secondo, c.p.p.), per passare poi all'esame dei principi dell'economia processuale e del diritto alla prova.

*Per quel che riguarda il presupposto della evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato – ai fini della prevalenza della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato – in giurisprudenza è stato costantemente affermato, senza incertezze o oscillazioni di sorta, che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione *ictu oculi*), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; in altre parole, l' "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia.*

Tale significato deve essere decisamente riaffermato anche in questa sede, perché assolutamente condivisibile.

La valenza della disposizione prevista dall'art. 129, secondo comma, c.p.p., in relazione al principio dell'economia processuale – ribadito anche in epoca recente con la ritenuta necessità della ragionevole durata del processo – è stata sottolineata già con risalenti pronunce della Corte Costituzionale, in particolare con il richiamo all'economia processuale di cui all'ordinanza n. 300 del 1991, nonché con la stessa sentenza delle Sezioni Unite Cardoni, nella quale è stato ribadito che la norma dell'articolo 129 c.p.p. vigente, come già quella dell'articolo 152 dell'abrogato codice di rito, tende, tra l'altro, ad assicurare la speditezza, l'immediatezza, l'economia del processo.

Il diritto alla prova, poi, trova espressa previsione normativa nell'art. 190 c.p.p.; in particolare, il diritto alla prova contraria risulta garantito all'imputato dall'art. 495, comma secondo, c.p.p. in conformità dell'art. 6, par. 3 lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e attualmente a livello costituzionale dall'art. 111, comma terzo, della Costituzione.

Quanto alla individuazione del momento processuale in cui l'evidenza (e non anche la contraddittorietà o l'insufficienza) della prova dell'innocenza dell'imputato impone al giudice, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, di pronunciare la sentenza di proscioglimento nel merito, taluni punti fermi sono stati già condivisibilmente posti dalle decisioni delle Sezioni Unite, sopra ricordate.

E, tenuto conto degli approdi cui sono già pervenute le Sezioni Unite con le decisioni innanzi richiamate, deve concludersi che la questione concernente i rapporti tra il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova e la causa di estinzione del reato rilevi, allo stato, esclusivamente con riferimento alla fase del giudizio.

(omissis)

Tale regola prevede l'obbligo (recte dovere) dell'immediata declaratoria, d'ufficio, di determinate cause di non punibilità che il giudice "riconosce" come già acquisite agli atti. Si è di fronte ad una prescrizione generale di tenuta del sistema, nel senso che, nella prospettiva di privilegiare l'exitus processus ed il favor rei, s'impone al giudice il proscioglimento immediato dell'imputato, ove ricorrano determinate e tassative condizioni, che svuotano di contenuto - per ragioni di merito - l'imputazione, o ne fanno venire meno - per la presenza di ostacoli processuali (difetto di condizioni di procedibilità) o per l'avverarsi di una causa estintiva - la effettiva ragion d'essere. La norma di cui all'art. 129 c.p.p. <<...non è alternativa ad altre previsioni di analoghi effetti, né entra in conflitto con queste, ma, affiancando e integrando tali previsioni, definisce meglio, per tempi e modalità, i poteri decisori del giudice...>>.

D'altra parte, prosegue ancora la sentenza De Rosa, è sintomatico che l'art. 129 c.p.p. si limiti a prevedere la già evidenziata regola di condotta o di giudizio e ne imponga al giudice l'osservanza "in ogni stato e grado del processo", senza nulla disporre in ordine al rito da seguire per la "immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità", il che conferma che tale norma, sotto il profilo dei tempi e dei modi di applicazione, deve trovare attuazione nel corso delle fasi e dei gradi del processo e nell'ambito della corrispondente disciplina prevista, alla quale deve uniformarsi. L'espressione "immediata declaratoria", presente soltanto nella rubrica dell'art. 129 c.p.p., assume una valenza diversa da quella percepibile prima facie: non denuncia, evidenziano le Sezioni Unite, una connotazione di "tempestività temporale" assoluta (fino a legittimare, pur nel silenzio della norma, il rito de plano), ma evidenzia che, qualora ne sussistano le condizioni, tale declaratoria deve avere la precedenza su altri eventuali provvedimenti decisionali adottabili dal giudice."

Si legge ancora nella citata sentenza, nel riportare gli arresti di una precedente decisione (Sesta sez. n. 1748/06) che ivi "si sottolinea che l'estinzione del reato priva, in linea di principio, il giudice penale di ogni motivo per l'esercizio della sua giurisdizione, sicché soltanto esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona possono costituire una deroga per prorogarlo; ora, tali esigenze sussistono << quando vi sia la evidenza della innocenza sostanziale dell'imputato (per elementi positivi o per mancanza assoluta di prove a suo carico), con necessità dunque di restaurare immediatamente la sua sfera di

onorabilità, ma non potrebbe ravvisarsi alcuna tutela della onorabilità o di altri diritti fondamentali qualora il giudice, invece di prendere atto della causa estintiva del reato, dovesse persistere nella sua cognizione di merito per concludere che agli atti vi sono uno o più elementi probatori a carico, sia pure non di tale momento da fondare una dichiarazione di responsabilità penale >>. (omissis) Ne deriva che, << in presenza di una causa estintiva del reato, non è più applicabile la regola probatoria prevista dal secondo comma dell'art. 530 c.p.p., da adottare quando il processo sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che emerga "positivamente" dagli atti, e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova della innocenza dell'imputato>>, procedendo il giudice in questi casi << più che ad un "apprezzamento", ad una "constatazione" >>."

Fatta questa necessaria puntualizzazione e nell'ottica di una tale "constatazione" il Tribunale deve passare all'esame delle risultanze dibattimentale e, prima ancora, degli atti utilizzabili ai fini delle decisioni.

2.1) Il valore della sentenza delle SS.UU. 25.2.2010 nei confronti di David Mills

In tema di atti utilizzabili questo collegio si è espresso con l'ordinanza 11.2.2012 più sopra integralmente riportata.

In tale ordinanza non si fa riferimento alla sentenza delle SS.UU. a carico di David Mills in quanto è dato pacifico per tutte le parti che la stessa sia entrata a far parte del fascicolo del dibattimento ex art. 238 bis c.p.p.

Poiché a tale sentenza sia il Tribunale nelle proprie ordinanze in tema di prove, sia il P.M. nella propria requisitoria che, infine, la stessa difesa, vi hanno fatto spesso riferimento, occorre prendere le mosse dal suo valore probatorio, anticipando sin d'ora come il materiale acquisito davanti al presente collegio non ha sempre il medesimo valore probatorio che aveva nel processo a carico di David Mills .

Occorre anche ricordare come le sentenze a carico di David Mills di primo grado e d'appello siano entrate nel fascicolo del dibattimento quali documenti non essendo né l'una né l'altra divenute irrevocabili. La prima infatti è stata confermata dalla Corte d'appello che, tuttavia, diversamente dal Tribunale, ha ritenuto configurabile la corruzione susseguente, mentre la Suprema Corte avendo individuato una diversa data del fatto, ha annullato senza rinvio la

sentenza d'appello ritenendo il reato prescritto. Ne consegue che l'unica sentenza irrevocabile utilizzabile ex art. 238 bis c.p.p. è quella della Suprema Corte a SS.UU.

Orbene, come si legge in Cass. 6 n. 1269/2004, *“L'art. 238 bis, col circoscrivere l'utilizzabilità dell'acquisizione delle sentenze irrevocabili “ai fini della prova del fatto in esse accertato”, limita all'avvenuto accertamento e ad i connessi rilievi critici l'impiego della sentenza, conferendo a tali passaggi qualità di elemento probatorio in quanto evento storico esterno di rilevanza indubbia. Fermo restando che, in armonia con le regole sull'efficacia inter partes del giudicato, simile rilevanza non è assoluta, sicché la disposizione aggiunge che occorre il riscontro di altre circostanze che tale accertamento confermino, perché la prova sul fatto possa considerarsi raggiunta.*

Questo essendo il senso e la portata della norma, è chiaro che essa non è certo diretta ad autorizzare un ingresso improprio nel procedimento delle componenti a suo tempo impiegate dalle sentenze irrevocabili per addivenire all'accertamento. Nè la conclusione può mutare a seconda se, data la tecnica di motivazione di cui ci si è valsi, l'elemento probatorio sia stato semplicemente richiamato o testualmente trascritto nella sentenza irrevocabile. In ogni caso l'ingresso nel procedimento ad quem dell'elemento, che precluderebbe ad una sua utilizzazione ulteriore, costituirebbe una vistosa deroga a tutte le altre norme sull'acquisizione e si porrebbe in tale contrasto con il principio del contraddittorio da doversi quanto meno dubitare della compatibilità costituzionale di un'opposta lettura.” (v. tra le tante, Cass. Sez. 6, 4 dicembre 2003 n. 1269; Cass. Sez. 4, n. 12349/08; Cass. sez. 3, n. 8823/09; Cass. sez. 1, n. 11488/10).

Solo in questa prospettiva può trovare ingresso nel presente procedimento l'accertamento sul fatto operato dalla sentenza irrevocabile. Non quindi le valutazioni ivi espresse – e tanto meno le valutazioni espresse nei precedenti gradi di giudizio sul materiale probatorio in allora disponibile – se non con *“il riscontro di altre circostanze che tale accertamento confermino”*.

E, infatti, *“l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice del detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nella utilizzazione a fini decisori dei fatti ne', tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi delle motivazioni delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate”* (Cass. 2, n. 16626/07).

Certamente non occorre che il riscontro sia rappresentato da elementi di prova nuovi o diversi da quelli già presenti *“nel precedente giudizio, sempre che gli stessi non vengano recepiti*

acriticamente, ma vengano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del giudice procedente” così come può trattarsi anche di argomenti logici (cfr. Cass. pen. 6 n. 42799/2008).

Un breve cenno merita la questione sollevata dalla difesa in sede di arringa circa il valore della sentenza irrevocabile di proscioglimento per prescrizione.

A parere del Tribunale essa è certamente acquisibile ex art. 238 bis c.p.p. in quanto tale norma non distingue tra sentenze di merito e processuali.

La questione potrebbe rivestire un qualche rilievo allorché la decisione sull'estinzione del reato per prescrizione intervenga all'inizio del processo o ad istruttoria dibattimentale non esaurita. Quando, come nel caso della decisione pronunciata nei confronti di David Mills – e come nel presente procedimento – la declaratoria ex art. 531 o 620 c.p.p. interviene all'esito di un dibattimento (di primo e/o di secondo grado), non può affermarsi che la valutazione cui è tenuto il giudice ex art. 578 c.p.p. sia priva di rilevanza ex art. 238 bis c.p.p. rimanendo la sua efficacia circoscritta alle statuizioni civili.

Invero, il giudice del gravame deve, ex art. 578 c.p.p., in caso di precedente condanna, **decidere** sull'impugnazione e qualora accertasse una causa di esclusione della responsabilità – anche ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. - pur dovendo pronunciare sentenza di estinzione del reato (salvo il disposto ex art 129 co. 2 c.p.p.), non potrebbe confermare le statuizioni civili.

La valenza e la vigenza di queste ultime trova dunque fondamento solo nel positivo accertamento della sussistenza del fatto-reato e nella riconducibilità dello stesso alla responsabilità dell'imputato.

Valutazione a carattere squisitamente penale.

Fatta questa precisazione, la centralità, nell'esame del materiale probatorio del portato della sentenza delle Sezioni Unite pronunciata nei confronti di David Mills, nasce dalla circostanza che si tratta di sentenza resa nei confronti del concorrente necessario nel reato di corruzione in atti giudiziari e dunque il fatto – nei limiti di cui si è detto e si dirà - ivi accertato non può che costituire il punto di partenza anche per quella “*constatazione (percezione ictu oculi)*” di assenza delle condizioni per l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.

3) LA DATA DI CONSUMAZIONE DEL REATO.

Ancorché possa apparire un percorso a ritroso, il Tribunale ritiene che, per la rilevanza che la questione ha rivestito ai fini della declaratoria di prescrizione di cui si è trattato nel capitolo 1), occorra analizzare in primo luogo la data di consumazione del reato quale indicata dalla Suprema Corte nella sentenza a carico di David Mills e gli elementi di riscontro a tale accertamento di fatto.

Data che, avuto riguardo alla qualificazione giuridica del fatto in corruzione susseguente in atti giudiziari, che questo Tribunale condivide pienamente, trova ampio riscontro documentale, indipendentemente dall'interrogatorio di Mills del 18.7.2004, della cui valenza nel presente procedimento si dirà in prosieguo.

Non ha invece trovato conferma la data del fatto come modificata dal P.M. in data 14.12.2007, il quale ha spostato in avanti di due anni – al 29.2.2000 – la condotta originariamente indicata “fino al 2.2.1998”. Modifica cui è difficile non attribuire l'intento di voler evitare la prescrizione del reato pur a fronte di una ipotesi accusatoria che costruiva la condotta come corruzione antecedente, costruzione che poi la Corte d'appello di Milano ha smentito.

Tornando alla data di consumazione del reato, si legge a pag. 38 della sentenza delle SS.UU. che:

“-- in Struie confluivano patrimoni che il MILLS gestiva fiduciariamente per conto di propri clienti e, fra coloro che conferivano danaro, vi era, fino dal 1997, Bernasconi; -- l'imputato, nella lettera inviata a Robert Drennan, ha riconosciuto di avere saputo “di una somma in suo favore nell'ottobre 1999”;

-- anche nell'interrogatorio reso al P.M. di Milano il 18 luglio 2004 MILLS ebbe a dichiarare che la somma di 600.000 dollari era stata messa verbalmente a sua disposizione alla fine di ottobre del 1999; -- l'11 novembre 1999 MILLS dette istruzioni a Heimo Quaderer di investire il “regalo” in quote del Torrey Global Fund e ciò avvenne il 15 novembre 1999, allorquando furono addebitati sul conto n. 600478 di Struie, presso la CIM Banque di Ginevra, 600.032,20 dollari per l'acquisto di circa tre milioni di quote del fondo Torrey;

-- le anzidette istruzioni dell'11 novembre 1999 furono date a Quaderer da MILLS in proprio e non come gestore di patrimoni altrui, come risulta incontestabilmente dal fatto che lo stesso MILLS, il 4 febbraio 2000, diede allo stesso Quaderer e ad Albert Mayer ulteriori istruzioni di “trasferire le quote del fondo a se stesso”, con la significativa precisazione che l'operazione non comportava alcuna vendita, poiché le quote “sono comunque detenute fiduciariamente a mio favore da Struie”. Alla stregua delle emergenze fattuali dianzi compendiate – ai fini della individuazione del momento

*consumativo del reato – va evidenziato che tale momento non può identificarsi in concomitanza con la non rifiutata promessa di Bernasconi (avvenuta nell'autunno 1999), allorché si consideri che essere stato messo al corrente "di una somma in proprio favore" non significa necessariamente che la somma sia stata posta nella propria disponibilità, potendo trattarsi di una promessa, sufficiente ad integrare il reato, ma, se seguita dalla dazione, inidonea a fissare il momento consumativo che, secondo la giurisprudenza (come illustrato dianzi), coincide con la seconda. La consumazione del reato deve ritenersi coincidente, invece, con il momento in cui MILLS, attraverso l'istruzione data a Quaderer l'11 novembre 1999, si comportò *uti dominus* (con conseguente mutamento del titolo del possesso) nei confronti della somma che prima era gestita indistintamente in Struie.*

L'11 novembre 1999 MILLS compì, dunque, il primo atto di utilizzazione della somma posta a sua disposizione da Bernasconi, esteriorizzando inequivocabilmente l'intenzione di farla propria. Infatti, quando il pubblico ufficiale riceve un donativo correlato ad un atto del proprio ufficio, il delitto di corruzione, secondo autorevole e condivisibile dottrina, si consuma nel momento in cui "egli manifesta esteriormente in qualche modo l'intenzione di trattenerlo".

Ininfluyente, pertanto, è la circostanza che le quote del Torrey Global Offshore Fund vennero intestate a MILLS soltanto il 29 febbraio del 2000, trattandosi di condotta comunque successiva all'acquisizione in proprio delle quote medesime, inizialmente avvenuta in forma anonima per la finalità, perseguita dell'imputato, di rendere difficoltosa la ricostruzione dell'origine e del percorso del denaro: di quelle quote, benché non ancora a lui intestate, infatti, MILLS avrebbe potuto disporre anche prima ed in qualsiasi modo, solo che lo avesse voluto."

Quanto ai riscontri a tale ricostruzione si vedano gli allegati da n. 103 a 106 della consulenza del P.M. e tanto basta.

Peraltro ogni ricostruzione del momento consumativo del reato volta a farlo coincidere con la disponibilità e formale titolarità della somma promessa – e non con il comportamento *uti dominus* come correttamente stabilito dalla Suprema Corte – si scontra con questa semplice considerazione: se il denaro non fosse mai passato dal patrimonio indistinto gestito da Mills in Struie o vi fosse passato molti anni dopo, non è dato comprendere quando il reato si sarebbe consumato.

Peraltro non può non rilevarsi la peculiarità di una data di consumazione del reato per il corruttore –concorrente necessario nel reato - non tanto nel momento della promessa – qui in

ipotesi individuabile nella fine di ottobre del 1999 - o della dazione di denaro, quanto nella decisione del corrotto di come e quando disporre della somma. Con la conseguenza che il corruttore potrebbe vedere, per condotte a lui del tutto estranee, spostare ad arbitrio del corrotto la data di consumazione del reato.

È ben vero che il reato di corruzione può essere a formazione “progressiva”, ma certamente non appartiene alla progressione – non si rinvergono precedenti in termini – la fase della concreta utilizzazione dei fondi allorché vi sia già stata la dazione.

Peraltro il documento sul quale la Suprema Corte ha fondato la condotta *uti dominus* di Mills – la lettera 11.11.1999 di istruzioni da Mills a Quaderer per il trasferimento della somma di 600.000 dollari dal conto Struie c/o CIM Banque al Torrey Fund (all. 103 alla CT P.M.) – non è stato neppure preso in considerazione dai giudici di merito.

In particolare a pag. 85 della sentenza d’appello, in cui sono indicati i documenti che proverebbero il momento consumativo del reato, la missiva dell’11.11.1999 a firma di Mills non è nemmeno menzionata, mentre si attribuisce alla lettera di Mayer a Hemisphere in data 24.3.2000 il valore di “*unico atto in cui Mills compare come dominus dei fondi perché in tutti gli altri è soggetto che agisce per conto dei propri clienti*”.

Considerazione che sorprende atteso che nella lettera di Mills 4.2.2000 a Mayer e Quaderer (all. 106) si fa espresso riferimento al fatto che le quote del Torrey Fund erano già detenute da Struie fiduciarmente a suo nome e dunque il trasferimento di intestazione non comportava alcuna vendita.

In ogni caso, in tema di prescrizione, nell’incertezza circa la data di consumazione del reato – anche se tale incertezza nasce da diverse ricostruzioni fattuali – ai fini che qui interessano, deve darsi rilievo alla data di maggior vantaggio per l’imputato (cfr. Cass. sez. 3, n. 8283/2009).

4) LA VESTE PROCESSUALE DI DAVID MILLS NEI DIBATTIMENTI GdF e All Iberian

L’esame di tale questione è sempre stata cara alle difese ed in primo luogo a quella di David Mills nel procedimento a suo carico atteso che da essa dipendeva addirittura la sussistenza del reato. Qualora, infatti, si fosse potuto affermare che egli doveva essere sentito ai sensi dell’art. 210 c.p.p. nei procedimenti GdF e All Iberian, e dunque senza gli obblighi del testimone, avrebbe dovuto essere mandato assolto perché il fatto non sussiste difettando uno degli elementi oggettivi

del reato. Infatti, poiché *'non integra il reato di falsa testimonianza la dichiarazione non veritiera resa da persona che non possa essere sentita come testimone ... a nulla rilevando le finalità e i motivi che l'abbiano indotta a dichiarare il falso'* (Cass., Sez. Unite, 29 novembre 2007, n. 7208/08, Genovese) analoga conclusione dovrebbe trarsi anche per il reato di corruzione in atti giudiziari.

Ed infatti in tal senso si è espressa la Cassazione a SS.UU. nel procedimento a carico di Mills laddove ha affermato: *"a fronte della mancanza di una previsione che, in analogia a quella di cui all'art. 384, 2° comma, cod. pen., 'scrimini' il reato di corruzione in atti giudiziari sulla base della errata attribuzione al teste di tale qualità – ritiene questo Collegio che il giudice possa comunque 'autonomamente' apprezzare, ora per allora (e sempre che, naturalmente, egli possa disporre di elementi di fatto idonei a consentirgli un tale giudizio) la corretta qualifica da attribuirsi al 'dichiarante', eventualmente discostandosi anche dalle valutazioni e dalle conclusioni a suo tempo effettuate dal giudice del procedimento in cui tali dichiarazioni furono rese"* (pag. 22).

Parimenti, oggi, se il Tribunale potesse giungere a tale convincimento – giova ricordarlo *"ictu oculi"* - dovrebbe pervenire all'assoluzione di Silvio Berlusconi con la medesima formula.

Ritiene il Tribunale che, a fronte della ricostruzione operata dalla Suprema Corte nel procedimento a carico di Mills, gli elementi di novità introdotti dalla difesa non siano idonei a scalfire sotto questo profilo l'impianto accusatorio.

Deve osservarsi come la Suprema Corte abbia ritenuto le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale *"logiche e razionali"* integranti *"accertamento in punto di fatto che, a fronte della congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità"*(pag. 23).

Sul tema può dunque affermarsi che la Corte di Cassazione abbia condiviso tale accertamento di fatto ancorché *per relationem*.

Si tratta a questo punto di verificare *"la tenuta"* di tale ricostruzione alla luce delle allegazioni difensive.

Pur condividendo gli argomenti giuridici – sia di dottrina che di giurisprudenza - esposti nella memoria depositata dalla difesa in data 25.2.2012 (in particolare quelli relativi al tenore letterale dell'art. 63 c.p.p. che richiede solo *"indizi di reità"* senza alcun riferimento ad una loro non equivocità), deve osservarsi che il fulcro della questione, come indicato proprio in tale memoria, è:

"a) se al momento della prima escussione di Mills vi erano già elementi tali da attribuirgli la qualità di indagato, estendendo necessariamente l'indagine sino alle date nelle quali David Mills è stato assunto come

testimone avanti il Tribunale nei processi GdF (20.11.97) e All Iberian (12 e 19.1.1998); b) se quegli elementi riguardavano i medesimi fatti o fatti connessi a quelli di cui ai cd dibattimenti GdF e All Iberian."

A parere del Tribunale la risoluzione della prima questione esaurisce il tema ripetutamente proposto dalle difese.

Non apparirà ultroneo ricordare come, anche in tal caso, la qualifica di indagato di David Mills, tale da escludere la sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari, dovrebbe essere di palmare evidenza.

L'esame dei pur articolati argomenti proposti dalla difesa nella memoria 25.2.2012 esclude che possa giungersi ad una tale conclusione.

L'intreccio delle indagini, gli stralci e le varie imputazioni, l'apparente mutare della veste dell'Avvocato inglese nelle deposizioni in sede istruttoria e in sede dibattimentale – *GdF e All Iberian*- il tenore delle sue affermazioni, sono elementi che la difesa pone a base della complessa – e per ciò solo non immediata - ricostruzione della consapevolezza da parte della Procura di Milano circa il coinvolgimento di Mills nel reato di falso in bilancio già un anno prima della sua audizione in veste di testimone, della sussistenza di indizi a suo carico nel procedimento 735/96 (cui sarebbe dovuta seguire l'iscrizione nel registro degli indagati) sin dalla sua prima audizione in data 21.11.1996 come persona informata sui fatti e della connessione tra il procedimento 735/96 con i processi *GdF e All Iberian*. Consapevolezza che avrebbe dovuto indurre il P.M. a esplicitare al Tribunale tale ruolo mettendolo in condizione di valutare la posizione del teste alla luce dell'art. 63 c.p.p.

Orbene, se quei giudici avessero avuto a disposizione i documenti e gli elementi oggi prodotti a questo collegio forse avrebbero potuto effettuare una valutazione più consapevole della veste di Mills (senza necessariamente giungere a diverse conclusioni).

Certamente questo Tribunale può affermare che le risultanze dibattimentali - tra cui l'esame del teste ex art. 197 bis c.p.p. condotto dalla difesa all'udienza del 25.1.2012, che tali dati e circostanze ha volutamente ripercorso - non permettono di elidere il giudizio espresso in allora sulla base della semplice "ricognizione" del materiale di cui pure oggi si dispone.

Rimane, infatti, ancora valido quanto richiamato da questo Tribunale nella propria ordinanza del 19.12.2011 laddove si ricorda che "*Costituisce, invero, principio condiviso dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui il collegamento probatorio di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), tale da determinare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197 c.p.p., comma 1,*

lett. b), deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri. L'incompatibilità con l'ufficio di testimone essendo, infatti, ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto, ossia allorquando il collegamento probatorio tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi (cfr. Cass. Pen. 5, n. 31170/09; Cass. Pen. 5, n. 37321/08", il che pacificamente non è nel caso di specie.

Né si può attribuire all'iscrizione di Mills da parte della Procura nel registro degli indagati nel p.p. 735/96 solo in data 8.7.2002 un atteggiamento "preordinato" alla conservazione della sua veste di testimone, atteso che il P.M. nella memoria depositata nel presente procedimento il 24 febbraio 2012 ha spiegato il ritardo con l'acquisizione per via rogatoria dei conti bancari di Century One e Universal One e con le successive attività di indagine. In particolare solo dall'esame di tali conti correnti pervenuti il 19.3.2001 dalle autorità elvetiche si sarebbe avuto contezza degli "univoci indizi di reità" (richiesti dalle SS.UU. della Corte) circa la commissione dei reati di cui all'art. 4 lett. f D.Lvo 74/2000, 648 e 648 bis c.p.

Certamente nel presente procedimento si è assistito ad una diversa celerità laddove, in vista dell'audizione di Mills fissata per il 28.11.2011 - ancorchè poi l'udienza abbia visto solo la prospettazione delle questioni preliminari - la Procura ha, con singolare tempestività, eliminato ogni rischio che il Tribunale potesse accogliere la prospettazione difensiva (poi di fatto respinta) secondo cui l'avvocato inglese dovesse essere sentito ex art. 210 c.p.p. e non ex art. 197 bis c.p.p. Ha, infatti, ottenuto lo stesso 28.11.2011 (a seguito di richiesta del 25-26.11.2011, come si legge nel provvedimento del GIP) archiviazione dal p.p. 21162/06 per il reato di falsa testimonianza commesso, secondo l'ipotesi accusatoria, in Milano e Londra l'11.3.2003, per essere il reato estinto per prescrizione.

Particolarmente tempestiva anche la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione pronunciata in data 21.11.2011 dal Tribunale di Milano nel procedimento 22694/01 RGNR c.d. "diritti televisivi", in relazione alla residua imputazione di cui al capo "D) art. 81 cpv, 110 c.p., 648, 648 bis c.p. commesso in concorso con Paolo Del Bue sino al luglio 1994".

Sentenza con riferimento alla quale il P.M. otteneva attestazione dal P.G. di Milano di rinuncia all'impugnazione nello stesso giorno fissato per la prima audizione di Mills: il 28.11.2011.

5) LE DEPOSIZIONI RETICENTI NEI PROCESSI GdF e All Iberian

Superata la questione della veste processuale di David Mills nel senso sopra detto, occorre esaminare quella parte della condotta – allo stesso ascritta - relativa alla asserita reticenza nei processi c.d. GdF e All Iberian.

Anche con riferimento a tale parte dell'imputazione è opportuno prendere le mosse dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite e verificare la eventuale sussistenza di elementi di immediata ed evidente esclusione della responsabilità (in tal caso del solo Mills trattandosi di parte dell'azione non riconducibile al coimputato Berlusconi soprattutto nella ricostruzione del fatto come corruzione susseguente).

Si legge nella sentenza 25.2.2010 n. 15208:

“ La Corte territoriale ha affrontato anche la questione relativa alla pretesa insussistenza della falsa testimonianza, giacché la difesa aveva sostenuto che MILLS aveva comunque reso dichiarazioni conformi a verità “in relazione a quanto specificamente richiestogli”. Sul punto, dopo avere premesso che tutte le contestazioni erano riconducibili allo schema della reticenza più che della falsità, ivi compresa quella riguardante il “dividendo Horizon”, la Corte di merito ha affermato che – a fronte dell’argomentazione difensiva secondo cui parametro di valutazione delle dichiarazioni testimoniali sarebbe stato quello dato dal disposto dell’art. 499 c.p.p. (ove viene prescritto che il teste risponde a “domande su fatti specifici”) – in realtà la norma al riguardo rilevante deve considerarsi l’art. 497 c.p.p., contemplante l’obbligo del teste, oltre che di dire la verità, di “non nascondere nulla”, in tal modo ponendosi un divieto esplicito a possibili tentativi di limitare il suo narrato a quanto non contestato o espressamente richiesto. Irrilevanti devono considerarsi sia il fine propostosi dall’interrogante o l’oggetto del procedimento sia la concreta incidenza della reticenza sull’esito dello stesso, non richiedendosi, per costante giurisprudenza, che il giudice sia stato effettivamente tratto in inganno dal comportamento mendace o reticente, ed essendo invece sufficiente una potenziale idoneità ad indurre in errore (venendo in proposito richiamate Cass.: Sez. VI, 11.12.2006, n. 780, Innaco e 21.10.1988, n. 10921, Paludetti); sicché l’elemento materiale deve consistere nella difformità tra oggetto della deposizione e oggetto della conoscenza sui fatti in ordine ai quali il teste venga interrogato (come esplicitato da Cass., Sez. VI, 25.5.1989, n. 2124, Lombardo). Del resto, era stato lo stesso MILLS, nella più volte citata missiva del 4 febbraio 2004 ad ammettere la propria reticenza, testualmente scrivendo: “sapevano bene che la modalità con la quale io avevo reso la mia testimonianza [non ho mentito ma ho superato passaggi difficili (“I turned some very tricky corners”,

letteralmente: "ho fatto delle curve pericolose"), per metterla giù delicatamente ("to put it mildly": "per usare un eufemismo") aveva tenuto Mr. B. fuori da un sacco di problemi che gli sarebbero ricaduti addosso se solo avessi detto tutto quello che sapevo ["a great deal of trouble that I would have landed him in if I had said all I knew"]".

Viene prospettato in gravame che la condotta di "reticenza" non potrebbe essere apprezzata in assenza di una domanda specifica sulla circostanza taciuta: nell'attuale sistema processuale il testimone non sarebbe più obbligato a "dire tutto quello che sa", ma sarebbe vincolato al dovere di rispondere soltanto alle domande a lui rivolte, attenendosi nel modo più circostanziato possibile alle domande medesime. MILLS, inoltre, nello stesso contesto temporale delle presunte false testimonianze, avrebbe reso ampia collaborazione al pubblico ministero. Tale doglianza è infondata.

La reticenza, infatti, si concreta in un comportamento omissivo, nel tacere in tutto o in parte ciò che il testimone sa circa i fatti sui quali è interrogato: il testimone non ha certamente l'obbligo di rivelare fatti sui quali non è interrogato, ma, quanto all'oggetto dell'interrogatorio, deve essere sincero, preciso ed esauriente su ogni particolare. Il tacere ha rilievo in relazione alla materia dell'esame cui il testimone è sottoposto e, nella vicenda che ci occupa, chiarissimo era l'oggetto dell'indagine dei giudici e MILLS, nei processi Arces e All Iberian, si era perfettamente reso conto della pertinenza dei fatti e delle circostanze da lui conosciuti all'oggetto dell'indagine e della loro suscettività di portare un contributo alla prova. È egli stesso, del resto, ad ammettere la propria reticenza con le espressioni testualmente scritte nella missiva del 4 febbraio 2004 (dianzi ricordate).

Va sottolineato altresì, in proposito, che, nel corso dell'escussione all'udienza del 12 gennaio 1998 nel procedimento All Iberian, MILLS aveva ad evidenza eluso di rispondere a specifiche domande sulla proprietà delle società offshore (cfr. pag. 121 e ss. del relativo verbale: "non spetta a me dire chi è il proprietario, chi no" e pag. 129: "per rispondere alla sua prima domanda sulla proprietà, cioè vorrei chiarire un po' la questione. La proprietà è rimasta un po' vaga, come dicevo prima, perché nessuno ha detto: io sono il proprietario di queste società...il cliente era il gruppo Fininvest")".

La sentenza non censura – ed anzi condivide - le conclusioni cui era giunta la Corte territoriale in punto di reticenza del teste Mills ed esprime invece alcuni principi di diritto su tale tema giuridico.

Poiché nella ricostruzione del fatto come corruzione susseguente – che questo Tribunale condivide – non vi è certamente spazio per affermare che le testimonianze di Mills vennero

pilotate o influenzate, è evidente che quanto dallo stesso dichiarato nei processi Arces e All Iberian è stato frutto di una propria ed autonoma determinazione. Si tratta dunque di una parte dell'elemento oggettivo del reato – pur nell'ambito di un reato a concorso necessario – esclusivamente ascrivibile a David Mills, nella cui condotta, come già detto, non è ravvisabile alcun concorso dell'imputato Berlusconi.

Tale considerazione conduce ad affermare che quanto accertato su tale punto di fatto dalla sentenza irrevocabile a carico di Mills non può formare oggetto di diversa valutazione da parte di questo Tribunale e neppure necessita di riscontro ex art. 238 bis e 192 co. 3 c.p.p.

Si tratta infatti di accertamento che, almeno sino a questa fase, non riguarda la condotta del concorrente necessario che, ove non seguita dalle condotte che, nell'ipotesi accusatoria, integrano la corruzione susseguente in atti giudiziari, sarebbe rimasta circoscritta al meno grave reato di cui all'art. 372 c.p.

Appare infatti pacifico che i riscontri, *“ai fini della prova di fatto in esse accertato”*, alle sentenze irrevocabili devono riguardare *“fatti”* riconducibili anche al coimputato non ancora giudicato e non a questi estranei o precedenti.

Se, a titolo di esempio, taluno concorre in una rapina commessa con un arma e l'arma era detenuta e portata solo dal concorrente già condannato con decisione irrevocabile, la sentenza prodotta nel processo a carico del coimputato che abbia accertato tale circostanza non necessiterà su tale punto di riscontri, trattandosi di condotta antecedente ed estranea al giudicabile.

Dovrà, invece, essere oggetto di riscontro la parte della sentenza relativa alla commissione della rapina anche da parte del concorrente e al fatto che questi avesse conoscenza dell'esistenza dell'arma e abbia volontariamente acconsentito all'uso.

Ciò premesso, ai fini che qui rilevano, sarà sufficiente riportate quella parte della sentenza della Corte d'appello di Milano 27.10.2009 a carico di Mills ove si tratta della reticenza. Accertamento in fatto divenuto irrevocabile con la pronuncia della sentenza della SS.UU. n. 15208/2010.

Nella sentenza d'appello, dopo l'esposizione di alcune considerazioni in diritto, si legge:

“Tutto ciò premesso, non resta che esaminare le singole deposizioni.

Va in ogni caso rimarcato che il teste rispose a domande che erano comunque rilevanti (e se non lo fossero state in relazione all'oggetto del procedimento non sarebbero state neppure ammesse) e che avevano un oggetto specifico.

Sulla prima contestazione riguardante il fatto di aver omesso di dichiarare, pur specificatamente interrogato, che la proprietà delle società offshore del Fininvest B Group faceva capo direttamente e personalmente a Silvio Berlusconi, basta leggere le deposizioni testimoniali dell'udienza del 20.11.1997 (pagg. 9 e ss. trasc.) per rendersi conto dei "tricky corners" che il teste ha dovuto affrontare per limitarsi a dire ciò che era indispensabile e che non poteva non dire.

Al PM che gli chiede chi controlla le società offshore risponde : "Mah, formalmente la società è controllata dagli amministratori che normalmente erano fatti quasi sempre ... erano fiduciari..."; alla domanda relativa alla struttura proprietaria, risponde che "normalmente la proprietà di una società è una cosa semplice da stabilire, perche... cioè c'è un azionista"; il PM non molla la presa, cerca di mettere il teste alle corde, chiedendogli delle azioni al portatore e se le società offshore costituite per Fininvest avessero azioni al portatore o società con dichiarazioni di proprietà di beneficio; il teste risponde: "un pò di tutto". Alla domanda su chi avesse le azioni, riferisce che spesso era Giorgio Vanoni, e in altri casi non ricorda, forse Candia Carnaggi. All'udienza del 12.1.1998 Mills è ancora più reticente (e il punto 1 della contestazione relativa al processo All Iberian della rubrica): "Non spetta a me dire chi è il proprietario, chi no" (pag. 121 trasc.) ed ancora "per rispondere alla sua prima domanda sulla proprietà,, cioè vorrei chiarire un po' la questione. La proprietà è rimasta un vaga, come dicevo prima, perchè nessuno ha detto: io sono il proprietario di queste società... il cliente era il Gruppo Fininvest" (pag. 129 trascr.)

Per valutare a pieno la reticenza di Mills vi è da sottolineare che egli stesso era il vero artefice della creazione delle società, essendo Tanya Maynard, - a cui il prevenuto ha attribuito un ruolo determinante - una mera esecutrice di ordini. Che egli volesse distanziare pertanto la persona di Silvio Berlusconi è indubbio; non solo la reticenza è confessata nella famosa lettera citata, ma l'accordo di tenere distante Berlusconi emerge anche da un altro documento. Si tratta del documento allegato alla memoria del PM con il numero 33. E' un atto che attesta il risultato di un incontro ("Notes of meeting") con lo SCO di Bristol del 22.7.2004. Esso è in inglese e la traduzione italiana non riporta, stranamente, tale passo. Il testo è illuminante: " At the times of the SFO raid Berlusconi had discussed with DMDM what could be done to further distance himself from these companies. At first a trust arrangement was considered". La traduzione è la seguente: " Al tempo della perquisizione effettuata dallo SFO (che è il servizio antifrode) Berlusconi aveva discusso con DMDM (che a l'acronimo con cui è indicato l'imputato Mills) su ciò che poteva essere fatto per distanziare se stesso da queste società. Sulle prime si era ipotizzato un accordo di Trust".

Inoltre è emerso sia dalla due diligence effettuata da Pierre Amman (con tutti i documenti ad essa connessi) che dalla nota del 22 dicembre 1995 inviata da Vanoni durante la sua latitanza, ed ancora dalla deposizione di Tanya Maynard, che l'imputato era a conoscenza dell'identità degli effettivi proprietari delle

società del Gruppo Fininvest B, e sapeva perfettamente che alcune persone - tra cui Gironi - si erano "prestate" a dichiararsi beneficiari economici: erano "teste di paglia". Alì Sarikhani, dirigente della Edsaco, rispondendo a Luthi, dirigente di Contrade ed Edsaco, riferisce dell'agitazione di Mills, che non "dirà i nomi dei suoi effettivi".

Sul colloquio avuto con Berlusconi, l'imputato è ancora reticente; afferma di aver saputo dell'inchiesta All Iberian sui giornali e non si ricorda: "Ho letto... non mi ricordo, sicuramente ho letto sui giornali e sono sicuro che ho parlato anche con Vanoni che forse era anche lui a dirmi che prima che ho letto da giornali che c'era un'inchiesta e che All Iberian era sotto inchiesta per aver fatto un pagamento" (cfr.pag. 40 della trasc. ud. 20.11.1997). Lo scopo è sempre quello di distanziare Berlusconi da All Iberian; il fatto non è irrilevante perchè la domanda tende ad accertare con chi il teste avesse contatti e chi potesse avere interesse a comunicargli la sorte di All Iberian. Come si è detto nella sentenza impugnata, Mills aveva scritto una nota in merito a tale colloquio telefonico qualche giorno dopo ai propri soci. All'esame dibattimentale non ricorda più la circostanza ed è alquanto singolare che la stessa, a precisa contestazione, venga ricordata davanti ai PM di Milano ben sette anni dopo nell'interrogatorio del 18.7.2004.

Ed ancora, che il "dividendo Horizon" sia una plusvalenza è detto da Mills a chiare lettere nella deposizione del 12.1.1998 (pag. 114 della trasc.): "Io parlo dell'operazione Telegiù in cui Horizon aveva ricevuto e sborsato una somma di 700 miliardi di lire, e la plusvalenza netta di tutta questa attività nelle mani di Horizon era questa somma di 10 miliardi che sono arrivati pagati nell'estate del 1995". Sul "dividendo Horizon" e sul fatto che non si trattasse di una plusvalenza il Tribunale ha ampiamente motivato, e pertanto non è necessario in questa sede ripercorrere i medesimi argomenti del primo giudice. Esso era in realtà un gift, un dono, non il prezzo della corruzione, che è costituito dalla somma di 600.000 dollari, ma un antifatto storico di tale successivo importo . Al riguardo per la Corte il fatto integrerebbe una falsa dichiarazione piuttosto che una reticenza, ma ai fini del reato nulla cambia.

Va ricordato che nella nota del 22 dicembre 1995 di Vanoni si fa riferimento al progetto di Mills di dichiarare nel Regno Unito un utile e sottoporlo a tassazione: era quello che poi ha fatto il prevenuto proprio con il "dividendo Horizon".

Ed ancora, la domanda su Century One ed Universal One è puntuale (e questo assume ancor più valore riguardo al citato riferimento all'art. 499 c.p.p) e, analogamente agli altri punti, Mills è reticente.

PM : " ..partirei da due società di cui in questo processo si è parlato nelle udienze precedenti, che si chiamano Century One, Universal One. Lei sa che cosa sono queste società?"

T. "No. Precisamente no, perché lei deve capire che io non ho seguito le società da vicino e in dettaglio" (pag. 135 trasc.).

L'imputato ha aggiunto che era la Maynard che curava il lavoro (in realtà, come è emerso e come si è già detto, era solo un'esecutrice di ordini) e gli risultava che le società in oggetto erano di proprietà di Arner. Di Del Bue ha parlato in merito alla documentazione della Century One e dell'Universal One ed ha solo riferito di sapere di un soggetto "che si chiama Del Bue della Arner, si è presentato presso l'Edsaco dicendo che le società erano sue e che voleva avere le sue carte indietro. Non ero presente, ho sentito" (pag. 138 trasc.).

Con i PM Mills poi sarà molto esplicito (ed è passato molto tempo dalla deposizione resa in Tribunale, per cui è verosimile che il ricordo potesse caso mai affievolirsi piuttosto che rinsaldarsi).

Va ricordato come siano stati acquisiti un grafico manoscritto e una proposta di struttura di ciascuna holding ("Proposed Holding Structure").

Nel grafico vi è menzione dei beneficiari di Volcameh Trust e Muesta Trust, indicati rispettivamente con le sigle "P.S.B." e "M.B." ed è indicato il percorso attraverso il quale da ciascuno di essi si arrivava, rispettivamente, a Universal One e Century One . Volcameh Trust e Muesta Trust erano stati costituiti il 14 dicembre 1990; i beneficiari economici erano per il primo Piersilvio Berlusconi, e per il secondo Marina Berlusconi; in entrambi gli atti era contenuta la clausola 3.1 del seguente letterale tenore: "E' fatto espresso divieto ai Trustees, per la durata della vita del padre del Beneficiario Principale, di disporre di ogni capitale, rendita od azione facenti parte del Trust, eccetto che con il consenso di Livio Gironi, Gian Carlo Foscale o Fedele Confalonieri; consenso da comunicarsi per il tramite di Mackenzie Mills, 76 Shoe Lane, London, EC4A 3JB".

Alla clausola 8.3 David Mills era indicato dai trustees quale loro esecutore.

Ed allora è chiaro che Mills sapesse di quali società si trattava, a quale scopo erano state costituite, chi fosse il beneficiario economico di ciascuna, così come era evidente il ruolo del "padre del beneficiario principale" (e cioè Silvio Berlusconi) e quello di Gironi, Foscale e Confalonieri.

La puntuale domanda sulle società Century One ed Universal One rivolta al teste dal PM permette di superare la censura difensiva secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento del fatto, non essendo le due società comprese nell'elenco compreso nella richiesta di rogatoria. Tale circostanza di fatto è ininfluente; il dato fattuale e che vi è una precisa e puntuale domanda in linea con il dettato normativo dell'art. 499 c.p.p, invocato dalla difesa, e sulla stessa Mills è reticente.

Che poi le due società non avessero mai operato è circostanza del tutto irrilevante ai fini della sussistenza della falsa testimonianza.

Va fatta un'ulteriore precisazione. La difesa ha obiettato che Mills avesse comunque riferito su tali circostanze in diversa sede, e precisamente in altri procedimenti davanti al PM, ed ha citato a più riprese il proc. N. 735/96 ; ciò è vero, ma al contrario di quanto vorrebbe dedurre la difesa, e cioè l'assenza di falsità, dimostra proprio il contrario. Questa Corte, infatti, in adesione ad espressa richiesta dell'appellante, ha acquisito tutte le dichiarazioni allegare all'atto di gravame, e ciò per avere un ampio panorama di tutte le conoscenze di cui disponeva Mills. Proprio un esame ad ampio raggio consente di rilevare come l'imputato nei due dibattimenti in esame abbia risposto dosando, centellinando in modo scientifico ed oculato tutte le informazioni di cui disponeva, ed essendo quindi, in definitiva, reticente. Che abbia dato altre informazioni in altre sedi non rileva nella fattispecie; davanti al Tribunale nei procedimenti All Iberian ed Arces è stato reticente, come ampiamente dimostrato."

Profilo di responsabilità che l'istruttoria dibattimentale esperita davanti a questo collegio non ha smentito ed anzi, attraverso la documentazione acquisita (o meglio direttamente transitata) nel presente processo, la deposizione di Maynard Tanya – anch'essa direttamente utilizzabile come stabilito nell'ordinanza 19.9.2011 – e la deposizione del teste Amman, ha confermato, ancorchè, per le ragioni sopra esposte, a parere del Tribunale, non ve ne fosse bisogno.

Per completezza – e ad ulteriore riprova della reticenza in allora manifestata - merita tuttavia ricordare ciò che ha riferito David Mills davanti a questo collegio allorchè è stato sentito ex art. 197 bis c.p.p. all'udienza del 19.12.2011.

A tal proposito occorre ricordare che nel presente procedimento non ha trovato ingresso – se non nei limiti di cui agli artt. 500 e 503 c.p.p. - il verbale di interrogatorio di Mills reso al P.M. il 18.7.2004 in quanto Mills, che nel procedimento a suo carico non si era presentato a rendere l'esame, ha invece reso dichiarazioni davanti a questo collegio.

La precisazione si rende necessaria in quanto nella prima parte del suo esame dibattimentale Mills ha fatto espresso richiamo a tale verbale di interrogatorio confermandone sostanzialmente il contenuto (pag. 9 della trascrizione ud. 19.12.2011: "P.M. – Grazie. La prima domanda è se può dire in quali circostanze e per quali motivi sono state create due strutture di trust in relazione a Marina e Piersilvio Berlusconi.

INT. CANONICA – Teste Mills: "Questa domanda si correla a qualcosa che è accaduto circa vent'anni fa e devo dire che la mia memoria a proposito di queste circostanze verificatesi più di vent'anni fa

non è particolarmente acuta, comunque nel luglio del 2004 ho fornito una dichiarazione scritta e, prendendo spunto da questo documento, ho appunto approfittato dell'occasione per rinfrescarmi un poco la memoria. E a tale riguardo posso dire che quanto asserito in questa dichiarazione scritta proprio relativa alla domanda che mi poneva riflette la verità").

In altra parte ha invece smentito tassativamente quanto dichiarato al P.M. il 18.7.2004 e, come si vedrà, tale insanabile contrasto dovrà formare oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 500 co. 2 c.p.p.

Quanto alle risposte date alle domande del P.M. sulle medesime circostanze oggetto delle deposizioni reticenti – da pag. 9 a pag. 64 del verbale suddetto – Mills ha ripetutamente confermato il contenuto del proprio interrogatorio 18.7.2004 laddove il P.M. gli ha mosso le relative contestazioni.

Ne deriva che, concernendo la norma di cui all'art. 500 c.p.p. comma 2 pur sempre dichiarazioni dibattimentali dell'esaminato difformi da quelle contenute nell'atto adoperato per le contestazioni, laddove tale difformità non vi sia *"si rientra nell'ambito della normale deposizione che nel caso di specie va ricondotta nei limiti delle dichiarazioni rese dal' teste assistito' di cui all'art. 197 bis c.p.p...alle quali si applica la disposizione di cui all'art. 192 c.p.p. comma 3...secondo cui le medesime 'sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità'"* (cfr. Cass. 4, n. 18973/2009).

Dichiarazioni da ritenersi credibili e veritiere trovando riscontro nella documentazione in atti sottoposta al teste durante l'esame e che Mills non ha disconosciuto e, come già visto, nelle deposizioni dei testi Amman e Maynard.

Così Mills ha confermato che gli era stato chiesto di creare le due strutture di trust a favore dei figli di Silvio Berlusconi, Marina e Piersilvio (pag. 11 del verbale), che i beneficiari economici di Century One e Universal One erano costoro (pag. 19 *"P.M. – Bene. Quindi i beneficiari economici di Century One e Universal One in definitiva chi erano? INT. CANONICA - Teste Mills: "Secondo la struttura del trust avrebbero dovuto essere i due figli..."*), che Paolo Del Bue era strettamente legato alla famiglia Berlusconi (pag. 22, 23 *"P.M. – Senta, ma che lei sappia Del Bue operava in accordo con la famiglia Berlusconi? INT. CANONICA - Teste Mills: "Certamente era qualcuno che lavorava con la famiglia Berlusconi, ma non ho mai chiesto e non mi è mai stato detto, non ho mai saputo quali erano le relazioni"*).

P.M. - Lei ha mai saputo di un rapporto diretto e personale di Del Bue con la famiglia Berlusconi?

INT. CANONICA - *Teste Mills: "Non ho ricordi e non posso appunto giurare al riguardo, ma non ricordo comunque, per quanto riesco a ricordare, di averli visti insieme.... Non sto dicendo che non avessero una stretta relazione, ma non ho potuto osservarlo direttamente")*.

Parimenti, alla contestazione del P.M. del contenuto dell'interrogatorio 18.7.2004 relativamente alla effettiva titolarità delle società Fininvest gruppo B, ha sostanzialmente ammesso che si trattava di Silvio Berlusconi (pag. 25-28 *"INT. CANONICA - Teste Mills: "Il Gruppo Fininvest aveva ovviamente azionisti, la compagnia, il gruppo appartenevano agli shareholders e presumibilmente venivano gestiti nell'interesse degli azionisti. Non ho mai visto una lista degli azionisti, ma comunque di sicuro queste società del Gruppo Fininvest operavano ai termini e ai sensi di legge a beneficio di tali azionisti.... P.M. - Ma lui sa chi sono gli azionisti del Gruppo Fininvest?"*

INT. CANONICA - *Ha detto che non ha visto un elenco degli azionisti. Ripeto la domanda. Teste Mills: "Non li conosco bene tutti, presumo che Berlusconi fosse uno dei principali. E se fosse stato l'unico azionista, sarebbe stato anche l'ultimo beneficiario, in ultima analisi...Devo presumere che fosse la famiglia Berlusconi, ma non l'ho mai chiesto né mi è stato mai detto esplicitamente"* e ancora, alla contestazione del P.M. circa le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio a pag. 7 di quel verbale, affermava *"Non desidero negare quanto contiene..."*.

Con riferimento al colloquio telefonico con Silvio Berlusconi del 23.11.1995 avente ad oggetto la società All Iberian e l'illecito finanziamento a Bettino Craxi di 10 miliardi, Mills ne ha riferito al presente Collegio (pagg. 35-37 del verbale) affermando in un primo momento di non ricordarne l'esatto contenuto, ma, a contestazione del P.M. circa il contenuto del memorandum diretto al comitato direttivo dello studio legale che egli gestiva a quell'epoca, il teste ha risposto: *"L'ho già detto non mi ricordo nello specifico di questa telefonata, ho letto la nota, forse durante appunto una conversazione che stavo avendo con uno dei manager la cornetta è stata passata a lui"* e ancora *"Quello che ho detto riferendomi allora, al luglio del 2004, era di sicuro più affidabile, più attendibile di quello che posso dire ora al riguardo"* con ciò nuovamente ammettendo la veridicità delle dichiarazioni in allora rese.

Come si legge da pag. 54 a pag. 64 del verbale dell'udienza 19.12.2011, Mills risponde infine sul *"dividendo Horizon"* .

Basterà confrontare le dichiarazioni qui rese con quelle rese nei procedimenti 1612/96 e 3510+3511/96 per evidenziare come allora certamente egli fosse stato reticente.

Quanto agli argomenti difensivi merita osservare che all'udienza del 15.2.2012 l'avv. Ghedini, nel corso della sua arringa, ha ripercorso le dichiarazioni rese da Mills – principalmente

sul dividendo Horizon - ai P.M. Taddei e Greco in sede di indagini anche per rogatoria per evidenziare come questi ultimi fossero perfettamente a conoscenza dell'effettiva situazione e come dunque la natura delle risposte reticenti del teste nel corso dei dibattimenti dovrebbe essere rivalutata alla luce dello scopo delle domande dell'accusa e delle conoscenze dei P.M.

Sul tema si è già pronunciata la Suprema Corte nel processo a carico di Mills al punto 8.7 della sentenza, ove a proposito della doglianza secondo cui Mills *“nello stesso contesto temporale delle presunte false testimonianze, avrebbe reso ampia collaborazione al pubblico ministero”* ha spiegato che *“La reticenza, infatti, si concreta in un comportamento omissivo, nel tacere in tutto o in parte ciò che il testimone sa circa i fatti sui quali è interrogato: il testimone non ha certamente l'obbligo di rivelare fatti sui quali non è interrogato, ma, quanto all'oggetto dell'interrogatorio, deve essere sincero, preciso ed esauriente su ogni particolare. Il tacere ha rilievo in relazione alla materia dell'esame cui il testimone è sottoposto e, nella vicenda che ci occupa, chiarissimo era l'oggetto dell'indagine dei giudici e MILLS, nei processi Arces e All Iberian, si era perfettamente reso conto della pertinenza dei fatti e delle circostanze da lui conosciuti all'oggetto dell'indagine e della loro suscettività di portare un contributo alla prova”*.

Affermazione che questo Tribunale non può che condividere.

Peraltro basterà osservare che dal confronto tra le dichiarazioni collaborative ai P.M. e quelle dibattimentali emerge pienamente il contenuto reticente di queste ultime, oltre alla ovvia considerazione che il destinatario ultimo delle dichiarazioni non era certo il P.M., ma il Tribunale, che dalla sua deposizione doveva trarre elementi di prova sui fatti che era chiamato a giudicare.

Del pari risulta come irrilevante (punto 8.7 della sentenza SS.UU. 4/2010) la questione già proposta dalla difesa Mills – e qui riaffrontata - circa l'effettiva valenza esercitata sulla decisione delle dichiarazioni del testimone. Decisioni entrambe sfociate in primo grado nella condanna di Silvio Berlusconi e fondate anche sulle affermazioni del testimone asseritamente reticente.

Absolutamente irrilevante, per evidenti ragioni, il movente che abbia spinto il teste a rendere dichiarazioni incomplete e parziali, movente individuato dai difensori di Berlusconi nell'intento di Mills di salvare l'ingente quantitativo di denaro del dividendo Horizon conseguito in modo così fortunoso e particolare.

6) LA CORRUZIONE “SUSSEGUENTE” IN ATTI GIUDIZIARI

Non merita affrontare il tema della configurabilità della corruzione susseguente in atti giudiziari essendosi espresse sul punto, con ben maggiore autorevolezza di questo Tribunale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella più volte citata sentenza 15208/2010 (pag. 13-21) e non apparendo dirimenti i diversi argomenti spesi dalla difesa.

Ciò che appare opportuno ribadire è che certamente è condivisibile la ricostruzione del fatto contestato a Silvio Berlusconi secondo tale fattispecie.

A tal proposito merita un breve cenno la questione prospettata dalla difesa secondo cui, poichè il capo di imputazione sul quale questo Tribunale è stato chiamato a giudicare è rimasto immutato pur dopo la qualificazione del fatto operata dalle Sezioni Unite, potrebbe trovare applicazione l'art. 521 co. 2 c.p.p.

Invero, pur dissentendo questo Tribunale dall'ardita affermazione della Corte territoriale secondo cui *"anche il capo di imputazione, dovendo "storicizzare" le circostanze e collocarle temporalmente in relazione ai fatti emersi, è costruito come corruzione susseguente"*(pag. 80 della sentenza), atteso che l'uso delle espressioni *"accettava da Carlo Bernasconi la promessa ... (e non un compenso, nde) di una somma di denaro per compiere... (e non per aver compiuto, nde) al fine di favorire Silvio Berlusconi, e per effetto della retribuzione promessa, affermava il falso...*" ha un significato assolutamente univoco, la questione è anch'essa stata risolta dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite.

Occupandosi di una analoga doglianza, se pure riferita al profilo della valenza del "dividendo Horizon" nella descrizione dell'imputazione e nella sentenza di primo grado, la Corte di Cassazione ha precisato che *"Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema – infatti – il principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza non va inteso in senso rigorosamente formale o meccanicistico ma, conformemente al suo scopo ed alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale.*

La verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi, quindi, in un pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità assicurata all'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché deve escludersene la violazione ogni volta che non sia ravvisabile pregiudizio delle possibilità di compiuta difesa.

Le Sezioni Unite penali – con la sentenza n.16 del 22.10.1996, ric. Di Francesco – hanno affermato, in particolare, che "con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza

sull'oggetto dell'imputazione" e "... vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione".

Nessuna violazione dunque da parte del presente collegio al disposto dell'art. 521 c.p.p. nell'adesione alla ricostruzione del fatto come corruzione susseguente in atti giudiziari, soprattutto ove si consideri che tale qualificazione è stata immanente al presente procedimento sin dal suo sorgere – essendo già stata elaborata dal Giudice d'appello nella sentenza 27.10.99 - e su di essa si è articolato il dibattimento.

Si è già detto che la data di consumazione del reato quale individuata dalla Suprema Corte ha trovato pieno riscontro anche nel presente dibattimento e come non sia accoglibile la tesi dell'accusa che sposta al febbraio 2000 la consumazione del reato.

Può, invece, a tal proposito pienamente condividersi l'affermazione della Corte d'appello secondo cui alla configurazione del fatto come corruzione susseguente *"si perviene guardando esclusivamente agli elementi 'certi' che sono rappresentati in atti: un compenso di 600.000 dollari e la promessa di tale compenso nell'autunno 1999...Di contro non vi è alcun dato che indichi che l'accordo sia intervenuto in epoca precedente alle dichiarazioni rese da Mills come teste (pag. 80 della sentenza).*

Fatta questa necessaria premessa, per quanto precisato al punto 2) della presente motivazione, occorre a questo punto accertare se l'istruttoria dibattimentale esperita davanti a questo collegio abbia fornito elementi certi – tali da escludere la responsabilità ex art. 129 co. 2 c.p.p. - per affermare che David Mills non venne corrotto per le deposizioni reticenti di cui si è riferito nel capitolo precedente.

7) IL REGALO

Si è già detto come, a causa della separazione del procedimento, gli elementi di prova raccolti davanti al Collegio in diversa composizione e qui ancora utilizzabili non abbiano sempre la stessa valenza.

Come si ricava dalla lettura della sentenza del Tribunale e da quella della Corte d'appello nei confronti di Mills, il punto cardine per l'accertamento del fatto corruttivo è stato individuato nella "confessione stragiudiziale" contenuta nella lettera 2.2.2004 indirizzata da David Mills a Robert Drennan, meglio nota per il suo incipit "**Dear Bob**" e nelle dichiarazioni di cui al successivo

interrogatorio reso al P.M. il 18.7.2004. Sono quindi stati analizzati gli elementi di conforto alle dichiarazioni ivi contenute e invero con grande attenzione anche la cd "ritrattazione" e i documenti ad essa successivi che confermavano il cambio di versione dell'allora imputato. Analisi che ha condotto il Tribunale e la Corte d'appello ad escludere la credibilità della tesi "Attanasio".

Quanto alla missiva essa, come noto, nasce a causa e nel contesto di un'indagine fiscale effettuata dalle autorità britanniche (Inland Revenue) nei confronti di Mills. In tale lettera, recapitata a Robert Drennan dello studio Rawlinson & Hunter, Mills, oltre a riepilogare le vicende relative all'inaspettato guadagno rappresentato dal dividendo di circa 1,5 milioni di sterline (c.d. dividendo Horizon), aveva anche raccontato come egli, con la sua testimonianza, avesse *"tenuto Mr. B. fuori da un sacco di problemi"* evitando di dire tutto ciò che sapeva, nonché come, all'incirca alla fine del 1999, gli fosse stato detto che avrebbe ricevuto dei soldi, segnatamente \$ 600.000, da considerare quale un prestito a lungo termine od un regalo (*"600.000 dollari furono messi in un hedge fund e mi fu detto che sarebbero stati a mia disposizione, se ne avessi avuto bisogno"*).

Solo per completezza occorre sottolineare come la Corte d'appello abbia apertamente svincolato tale *dividend* dal "regalo" (v. pag. 42-43 della sentenza d'appello), mentre il Tribunale aveva stabilito uno stretto legame tra i due tanto da indurre la difesa di Mills in sede di appello a prospettare una questione ex art. 521 c.p.p.

Nell'interrogatorio del 18.7.2004 (per come riportato a pag. 156 della sentenza del Tribunale non facendo esso parte delle acquisizioni del presente dibattimento) Mills aveva in particolare affermato: *"... io sono stato sentito più volte in indagini e processi che riguardavano Silvio Berlusconi e il Gruppo Fininvest e, pur non avendo mai detto il falso, ho tentato di proteggerlo nella massima misura possibile e di mantenere laddove possibile una certa riservatezza sulle operazioni che ho compiuto per lui. È in questo quadro che nell'autunno del 1999, Carlo Bernasconi, che mi dispiace coinvolgere in questa storia, perché era veramente un mio amico, mi disse che Silvio Berlusconi a titolo di riconoscenza per il modo in cui io ero riuscito a proteggerlo nel corso delle indagini giudiziarie e dei processi, aveva deciso di destinare a mio favore una somma di denaro. Cerco di ricordare le parole esatte che Carlo usò per indicare chi aveva preso questa decisione all'interno della famiglia: ritengo che abbia usato l'espressione 'il dottore, che era il modo con cui abitualmente chiamava Silvio Berlusconi. Quanto al percorso del denaro, esso affluì su Torrey Global tramite una società BVI che si chiamava Struie, società gestita per me da fiduciari e sul cui conto erano affluiti denari di alcuni clienti, nel corso del tempo. In effetti una consistente somma di denaro era stata immessa in Struie da Bernasconi già dal 1997, ma fu solo nel 1999 che Bernasconi, con il discorso che ho*

sopra riferito, mi ha autorizzato a disporre nella misura di \$ 600.000. La cosa più probabile è che il denaro sia affluito sul conto di Struie presso la Banca CIM di Ginevra ma in questo momento a memoria non sono in grado di dare ulteriori precisazioni".

Orbene, mentre nel procedimento a carico di Mills la confessione – sia stragiudiziale che al P.M. – era soggetta ai criteri di valutazione di cui all'art. 192 comma 1 c.p.p. (valutazione della quale il primo Tribunale ha dato ampiamente conto), nel presente procedimento la confessione stragiudiziale e la ritrattazione seguono il valore probatorio del mezzo di prova cui ineriscono – vale a dire documentale - essendo ora riferibili, non più al coimputato, ma al testimone, ancorchè ex art. 197 bis c.p.p., attesa la qualifica qui assunta da Mills per effetto della separazione dei processi e dell'irrevocabilità della sentenza nei suoi confronti (v. Cass. 1, sent. 17240/2011 sul valore della confessione stragiudiziale).

Dei limiti di utilizzabilità dell'interrogatorio del 18.7.2004 si è già detto, mentre costituisce elemento di prova del tutto nuovo nel presente dibattimento – nei limiti dell'attendibilità che allo stesso potrà essere attribuito – l'esame testimoniale cui si è sottoposto David Mills.

Mantengono, invece, la loro valenza probatoria tutte le acquisizioni documentali e le prove orali assunte in dibattimento o in rogatoria (comprese, come già illustrato, quelle assunte nel Regno Unito nel settembre 2007).

Se nel processo a carico di Mills per l'affermazione della sua responsabilità si sono prese le mosse dalle sue dichiarazioni, ancorchè stragiudiziali e istruttorie, analogo percorso si deve seguire nella presente motivazione. Il nuovo elemento di prova costituito dalla deposizione di Mills in veste di testimone infatti non può non rappresentare ora il punto di partenza per la lettura sia del contenuto della lettera "Dear Bob", che delle affermazioni contenute nella ritrattazione del 7.11.2004, nell'attuale loro veste di "documenti", oltre che di quegli elementi che il Tribunale (nella nota a pag. 351 della sentenza) ha individuato come le altre dodici occasioni in cui Mills aveva ribadito la versione della percezione del denaro attraverso Bernasconi e la riconducibilità di esso alle condotte processuali tenute a favore di Fininvest.

A tal proposito si rende necessaria una precisazione.

Nel vigente sistema processuale le dichiarazioni "erga alios" del coindagato o del coimputato sono prese in considerazione da varie disposizioni (artt. 64, 192, 210, 273 c.p.p.) in riferimento a una loro esternazione orale, in sede di interrogatorio o esame, mentre ove si tratta di dichiarazioni

scritte le stesse sono formalmente riportabili alla nozione di documento proveniente dall'imputato/indagato, di cui agli artt. 234 e 237 c.p.p..

Quanto al contenuto, ai tempi e al destinatario, quand'anche esse siano riconducibili a una chiamata in correità, restano certamente fuori dalla nozione, e correlativa valenza probatoria, delle dichiarazioni "contra alios" disciplinate dall'ordinamento, a meno che non siano accompagnate da una ulteriore illustrazione orale da parte dell'autore nella cornice dialettica garantita dal meccanismo orale di domanda e risposta (cfr. Cass. 6, sent. 21289/09).

E se ciò vale per le dichiarazioni etero accusatorie contenute in un documento proveniente dal coimputato parimenti vale per i documenti provenienti da un testimone ex art. 197 bis c.p.p., le cui dichiarazioni sono anch'esse soggette ai criteri di valutazione di cui all'art. 192 co. 3 c.p.p.

Ne consegue che la lettera "Dear Bob", con riferimento alla posizione del coimputato Silvio Berlusconi, era e resta un documento, la cui lettura non può che passare attraverso le dichiarazioni dibattimentali del suo autore.

Nel caso di specie, peraltro, il testimone Mills ha in tutto smentito il contenuto sia della lettera "Dear Bob" che il contenuto del proprio interrogatorio al P.M. del 18.7.2004 insistendo invece per la cd versione "Attanasio", di cui pure si dirà.

Fatta questa precisazione, deve ribadirsi che la ricognizione – nei termini già spiegati - da parte di questo Tribunale del materiale probatorio di cui sopra è limitata a cogliere l'eventuale piena prova dell'innocenza dell'imputato pur in presenza di una causa di estinzione del reato.

Tornando al contenuto delle dichiarazioni rese da Mills nel presente procedimento merita ricordare che il 19 e il 22 dicembre 2011 si è svolto l'esame da parte del P.M., il 20, 25, 26 gennaio e 3 febbraio 2012 il controesame e l'esame diretto da parte della difesa.

Delle dichiarazioni rese in relazione alla questione della falsità delle deposizioni nei processi Arces e All Iberian si è già detto e si è visto come in tale occasione le risposte fornite dal teste fossero in linea con il contenuto dell'interrogatorio reso al P.M. il 18.7.2004.

Si è già detto anche della loro attendibilità e della conferma che da esse si può trarre in ordine a tale parte dell'imputazione.

Diverso è stato invece l'atteggiamento di David Mills con riferimento all'origine dei 600.000 dollari, avendo egli immediatamente affermato che la versione resa in sede di interrogatorio – e in tutti gli atti o documenti presenti al fascicolo in cui tale versione compariva - era sostanzialmente frutto di fantasia.

Merita sottolineare come il teste si sia mostrato particolarmente ansioso di rispondere al P.M. su tale tema con l'evidente desiderio di allontanare appena possibile l'imputato Berlusconi dai fatti nei quali lui stesso poteva averlo coinvolto.

Si legge infatti a pag. 64 del verbale del 19.12.2011 (sottolineature della scrivente qui e nel prosieguo):

"Teste Mills: "Visto che stiamo cambiando argomento, mi vuole forse chiedere da dove venivano i 600 mila dollari? Perché sarei più che lieto di risponderle".

P.M. – Sì, glielo voglio chiedere, posso chiederglielo? Posso formulare la domanda? Lei si è appropriato di 600 mila dollari di un signore che si chiama Attanasio?

Teste Mills: "Se la mette così, sì".

P.M. - Ed è stata un'appropriazione illegale?

Teste Mills: "Naturalmente, no".

Il teste ha proseguito spiegando come il denaro ricevuto da Attanasio, in forza di un accordo raggiunto nel gennaio o febbraio del 2000, era stato *"classificato come gift, come regalo, un altro come prestito, altro come spese"*, che non doveva restituirglielo, che non gli era pervenuto né in contanti, né attraverso un investimento bancario, ma la cui origine era la seguente:

Teste Mills: "Quello che i documenti mostrano è un importo di denaro inviato dagli agenti del Dottor Attanasio a un fiduciario nelle Bahamas, mostrano poi questi 10 milioni di dollari sono stati suddivisi in tre importi, in tre somme di denaro. Circa 8 milioni di dollari al fiduciario, al trustee del Dottor Attanasio in Gibilterra; il terzo importo è stato inviato al mio conto che possiamo definire corrente presso la banca C.I.M. a Ginevra. Allora 8 milioni quindi al trustee, fiduciario del Dottor Attanasio in Gibilterra, il terzo pagamento, 2 milioni e 50 mila dollari, presso il mio conto sulla C.I.M. Banque di Ginevra, era denaro appunto appartenente a un altro cliente.

Il primo documento che desidero mostrarvi è il documento prodotto dalla Corte di Appello di Milano, il primo documento che chiedo gentilmente ai Giudici di guardare è il documento alla fotocopia di pagina 59 della sentenza della Corte di Appello di Milano, per quello che riguarda almeno la mia posizione processuale".

(...)

Teste Mills: "Questo documento mostra praticamente nel lato a sinistra in alto questi 10 milioni arrivati appunto al fiduciario, al trustee. MeesPierson è un altro fiduciario di Attanasio alle Bahamas. Vedete poi da questo primo riquadro uscire quattro frecce, vi prego di ignorare per il momento la freccia denominata

'restituzione e prestito', seguendo la freccia numero 3 vedete che questi sono i 2 milioni e 50 mila dollari che vanno alla C.I.M. Banque, alla Banca C.I.M. a Ginevra. Seguendo fin verso il basso le altre frecce possiamo vedere nel riquadro in basso a sinistra un importo di 600 mila dollari nel novembre 1999 a questo fondo Global Torrey Fund, che è entrato in mio possesso e la data corretta è 29 febbraio 2000. Diciamo che questo è il denaro, per meglio dire denaro venuto da Attanasio". (...)

P.M. - La mia domanda era in che modo Attanasio lo avrebbe autorizzato a trasferire questo denaro sul suo conto.

Teste Mills: "Abbiamo avuto un incontro nel febbraio o gennaio dell'anno 2000 durante il quale abbiamo concordato sulla divisione del denaro. Questo appunto con riferimento all'origine di questa parte che mi è arrivata".

P.M. - La mia domanda è: nell'estate del 1997 come lo ha autorizzato Attanasio a prendere questo denaro e a trasferirlo sul suo conto?

Teste Mills: "Facile rispondere, il 4 luglio del '97 il Dottor Attanasio mi ha rilasciato una procura generale a disporre di tutte le sue proprietà. Ci siamo poi rivisti il 17 luglio '97, dove appunto poco prima del suo ritorno in Italia, quando temeva che sarebbe stato arrestato, è arrivato di fretta nel mio ufficio e mi ha detto dove voleva che i 10 milioni di dollari andassero".

P.M. - Compreso anche il suo conto di Ginevra?

Teste Mills: "Esattamente".

P.M. - Ma lei sa se ci sono...

Teste Mills: "Forse avevo male interpretato la sua domanda, mi ha fornito istruzioni di dividere in tre modi i 10 milioni di dollari, e c'è appunto una lettera che riflette tutto questo nelle mani dell'Avvocato Cecconi del 17 luglio. Poiché era di gran fretta, ha firmato in bianco diverse pagine con la propria firma, una volta che lui era andato e che io avevo ricevuto le sue istruzioni, ho chiesto alla mia segretaria praticamente di battere, di riempire al di sopra della sua firma".

P.M. - È il documento a foglio 72 quello di cui sta parlando?

Teste Mills: "Sì".

P.M. - Ma quindi questo documento lo ha scritto lei su un foglio firmato in bianco da Attanasio?

Teste Mills: "Sì, avevamo appunto concordato che io avrei fatto redigere il testo e che l'avrei mandato, come da accordi, dopo averlo fatto battere al suo trustee, al suo fiduciario".

P.M. - Quindi Attanasio era d'accordo sul fatto che lei spostasse questi due milioni sul suo conto?

Teste Mills: "Naturalmente, c'eravamo incontrati diverse volte nel corso di due anni e ne avevamo discusso frequentemente".

P.M. - Può andare per favore al documento a pagina 75, 76 e 77, sono delle istruzioni scritte di Diego Attanasio nei suoi confronti e si dice che i fondi verranno gestiti da Morgan Stanley dopo che saranno...

Teste Mills: "Guardando attentamente queste pagine, questo documento si riferisce ad altri due trust, il Perth Trust e il Cave Trust, non a quel denaro".

P.M. - Quindi su quel denaro non c'è una prova scritta che viene da Attanasio?

Teste Mills: "Sì, naturalmente la lettera che lui ha firmato".

P.M. - Va bene.

Teste Mills: "Avevamo comunque stipulato un accordo a tal riguardo, ci sono istruzioni scritte al riguardo, due anni e mezzo di condotta consensuale".

Ricostruzione assolutamente identica Mills ha fornito nel corso dell'udienza del 26.1.2012 dopo aver ripetutamente chiesto di spiegare l'origine dei 600.000 dollari ed aver ottenuto dalle parti di poter rendere una sorta di "dichiarazione spontanea" (pagg. 74-82 di tale verbale).

Sempre durante l'esame del 19.12.2011, a precisa domanda del P.M., Mills spiegava che i guadagni ottenuti da Attanasio e frutto delle transazioni relative alla compravendita di due navi erano stati correttamente dichiarati nel Regno Unito e sottoposti a tassazione. Aggiungeva anche che quando il 20 gennaio 2004 aveva ricevuto da J.S. Parkhouse, funzionario di Inland Revenue, la notizia che era in corso una indagine fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale terminato il 5 aprile 2002, si era preoccupato di proteggere Attanasio da possibili conseguenze negative. In particolare così rispondeva al P.M. :*Teste Mills: "Diciamo che a quell'epoca mi sono più che altro preoccupato del fatto che se avessi fatto il suo nome al Fisco inglese avrebbero forse iniziato delle indagini con una ricaduta in Italia e non volevo aggiungere ai problemi che il signor Attanasio già stava avendo in Italia"* (pag. 77 del verbale).

Questo era il motivo per il quale all'inizio aveva taciuto il nome di Attanasio quale origine dei 600.000 dollari.

Circa il fatto che analoga e forse maggiore preoccupazione avrebbe dovuto sorgergli con riferimento alla persona di Berlusconi, che nel 2004 era già con lui indagato, Mills ha risposto *"Sì, ero preoccupato, ma le discussioni che ho avuto con i funzionari del Fisco piuttosto che con i miei contabili pensavo sarebbero rimaste private e riservate"* (pag. 79/80) e al giusto rilievo del P.M. che non vi era

ragione che analoga riservatezza non fosse usata per Attanasio (“P.M. - *Ma se questa riservatezza è normale perché allora era preoccupato che non ci potesse essere analoga riservatezza per Attanasio da parte del Fisco inglese?*”), il Teste Mills rispondeva: “*Perché Attanasio era in Italia e il signor Bernasconi, a cui faccio riferimento in questa lettera, viveva in Svizzera*”. E il P.M. “*Le devo far presente che il signor Bernasconi era morto all’epoca di questa lettera*”.

Spiegazioni sinceramente assai poco convincenti e sulla cui falsariga è proseguita la deposizione del teste anche all’udienza del 22.12.2011.

In particolare il P.M. riprendeva l’esame dall’indagine del fisco inglese e Mills spiegava di aver subito compreso come il fisco volesse una spiegazione del fatto che avesse trattato come regalo la somma di 600.000 dollari. Di tale questione prima ancora che con Drennan aveva parlato con Ali Sarikhani, il fiscalista che lo aveva seguito per il dividendo Horizon, spiegandogli di aver ricevuto la somma da Attanasio e questi gli aveva detto che rischiava di essere perseguito penalmente per evasione fiscale. A questo punto era completamente cambiato il suo approccio alla questione in quanto si profilavano due preoccupazioni:

“innanzitutto dovevo essere in grado di giustificare al fisco inglese perché in buona fede l’avevo presentato come un regalo, quindi non soggetto a tassazione, e la seconda preoccupazione era in relazione a Diego Attanasio. E avevo due ragioni di preoccuparmi per lui: non volevo causargli ulteriori guai, problemi, oltre a quelli che stava già avendo in Italia in primo luogo, e secondo, visto che ero stato strettamente coinvolto nei suoi affari per molti anni, non desideravo essere coinvolto in nessuna indagine di alcun tipo al riguardo”.

A giustificazione dello scrupolo che nutriva per Attanasio il teste ricordava il contenuto della lettera del 1997 da questi inviategli, segno dell’intensità della loro amicizia e spiegava:

“...in questa situazione ero veramente nel panico, non riuscivo a dormire, non ero in uno stato mentale normale. Avevo bisogno di presentare una storia al fisco inglese, una spiegazione del fatto che io avevo trattato questo denaro come regalo e non come reddito, in altre parole dovevo riuscire a dimostrare al fisco inglese che avevo commesso un errore in buona fede anziché cercare di evadere le imposte. Visto che la vera storia, quella che si riferiva a Diego Attanasio, era una storia che comunque non potevo utilizzare, dovevo collegare, far riferimento per questa storia a qualcun altro. Per molti giorni ho cercato di trovare una soluzione e ho pensato che potevo ricollegare questa storia a Carlo Bernasconi. Mi vergogno di dover dire che ho collegato questa storia a Carlo Bernasconi, che era stato anche lui un mio stretto amico ma che era

deceduto due anni prima, è qualcosa di cui mi vergogno profondamente, che può essere attribuito soltanto a questo stato mentale molto strano in cui mi trovavo in quel momento” (pag.12 verbale 22.12.2011).

L'esame del teste proseguiva con l'analisi degli appunti presi da Drennan durante il loro incontro e soprattutto della successiva **lettera del 2.2.2004**. Dichiarazioni la cui portata merita di riprodurre per esteso:

“P.M. - Questa lettera l'abbiamo letta molte volte, il suo giudizio complessivo è che il contenuto di questa lettera è immaginario, non è reale?

Teste Mills: “I paragrafi 1, 2, 3, 4 sono abbastanza corretti, accurati”.

P.M. - Posso farle delle domande, così vediamo...

INT. CANONICA - Lui stava dicendo: “Il resto... L'altro scenario è appunto pura immaginazione, è la storia che io avevo inventato per il fisco inglese. Quindi è fantasia”.

P.M. - Senta, le faccio delle domande su tutti i punti, così lei mi dice se è vero o se è inventato. È vero che lei nel '96 ha finito con un... si è ritrovato con un dividendo di 1 milione e mezzo di sterline a delle società di Mister B?

Teste Mills: “Assolutamente esatto, le società del signor Berlusconi”.

P.M. - Scusi, incidentalmente, perché non ha mai scritto 'Berlusconi' e scriveva sempre 'Mister B'?

Teste Mills: “Era forse un patetico tentativo di discrezione, ho già descritto quello che era il mio stato mentale”.

P.M. - Grazie. Senta, è vero che tutto questo è stato fatto a titolo personale e che lei si è tenuto tutti i rischi, tenendo lontani i suoi soci? È il secondo paragrafo.

Teste Mills: “È vero, purtroppo trattandosi di un'associazione, avendo dei soci d'affare, dovevo comunque dichiarare quello che era un reddito là dove si vanno a dividere i redditi senza che ci fossero dei costi al riguardo”.

P.M. - È vero che lei aveva offerto ai suoi soci tra le 50 mila e le 100 mila sterline e che loro rifiutarono e ci fu una controversia?

Teste Mills: “È assolutamente vero”.

P.M. - Ed è vero che lei è stato costretto a lasciare il famoso studio legale Withers perché si sentiva a disagio lì?

Teste Mills: “Sì, l'ho lasciato e loro erano molto spiaciuti di vedermi andare”.

P.M. - Ed è vero che in tutti quegli anni, dal '97 in poi, lei ha sempre avuto il rischio di essere coinvolto in delle indagini che riguardavano Berlusconi?

(...)

Teste Mills: "Sì".

P.M. - Senta, lei si è tenuto in stretto contatto con la 'B People', con la gente di B?

Teste Mills: "Da questo paragrafo in poi tutti i riferimenti sono interamente completamente immaginari, da questo punto inizia la storia inventata, le circostanze che miravano a giustificare praticamente il ricevimento di questo regalo".

P.M. - Quindi da questo punto in poi è tutta immaginaria la lettera?

Teste Mills: "Come le ho detto sette anni fa l'esistenza di questi 600 mila dollari nell'hedge fund sono assolutamente realtà, ma il riferimento a Carlo Bernasconi è falso, non vero, risultato appunto di immaginazione".

P.M. - Può andare cortesemente alla seconda pagina della lettera?

Teste Mills: "Le prime tre linee, il primo paragrafo, sono corrette".

P.M. - Senta, ed è vero che all'epoca di questo regalo lei non era un impiegato, non lavorava per loro, non faceva niente per loro e che aveva già dato la sua testimonianza?

Teste Mills: "Credo di sì, a che io ricordi dopo aver lasciato lo Studio Legale Withers non ho lavorato per loro".

P.M. - Ed è vero che lei tra il '98 e il '99 ha inviato fatture ad alcune società di Mister B, che furono pagate? Come lei dice all'ultima riga del penultimo paragrafo.

AVV. GHEDINI - Per la verità dice 'a certe società'.

Teste Mills: "Vorrei rispondere alla domanda un attimo. Nel novembre del 2004 avevo già detto al Dottor De Pasquale che avevo già dato copia di queste fatture emesse al Gruppo Fininvest, mi ero appunto corretto, avevo ritrattato dicendo che avevo comunque lavorato facendo attività gestionale per le società offshore".

P.M. - Quindi è vero?

(...)

Teste Mills: "Credo di sì, ma non ricordo a che cosa ho detto di sì".

P.M. - Al fatto che aveva mandato alcune fatture ad alcune società del Gruppo Berlusconi, come c'è scritto nella lettera.

Teste Mills: "Grazie".

P.M. – *“I was able to send bills from my practice”...*

Teste Mills: *“Sì, esatto”.*

P.M. - *È corretto.*

Teste Mills: *“Sì, come dicevo”.*

P.M. – *Scusi, posso fare un’ultima domanda? Perché l’ha firmata in questo modo? È la sua firma normale questa? Lei vada per favore a foglio 62, 86, 87 e vedrà la sua firma, perché l’ha firmata così questa?*

Teste Mills: *“Qui ho firmato semplicemente con ‘David’, una firma diciamo più informale, anziché la firma per esteso” (pagg. 17-21 del verbale).*

Allo stesso modo non era vero il contenuto del **verbale di meeting presso Rawlinson e Hunter del 5.2.2004** pur essendo un rendiconto dettagliato di quanto egli aveva allora dichiarato, così come, per sintetizzare, Mills, rispondendo al P.M. sul contenuto degli altri documenti nei quali si fa riferimento ad una origine del regalo diversa da Attanasio, rispondeva:

“Tutto quello che riguarda Bernasconi e Berlusconi è fittizio al riguardo, deve capire che si tratta di una fiction, di un’invenzione pericolosa e Bernasconi è l’unica persona che ero riuscito a pensare come fonte di questo regalo”.

E ancora poco oltre:

Teste Mills: *“Ho già ripetuto, Dottor De Pasquale, in più occasioni che questa parte almeno della lettera, quella che si riferiva a Bernasconi, era completamente fittizia, anche se doveva comunque contenere dei dettagli realistici e che fossero rilevanti per la storia” (pag. 30 del verbale).*

Il P.M. procedeva quindi a contestare il contenuto del verbale di **interrogatorio del 18.7.2004** e ancora una volta Mills negava la verità delle dichiarazioni in allora rese con una motivazione che non merita neppure riportare (pag 33 e segg.). Così ha spiegato come facesse parte della finzione anche quanto dichiarato nel corso della riunione allo SCO del 22.7.2004.

Ritornava quindi alla versione “Attanasio” confermando la memoria depositata al P.M. il 7.11.2004 a seguito di presentazione spontanea e ribadendo che aveva avuto il denaro da Attanasio parte a titolo di prestito – che tuttavia non aveva restituito – parte a titolo di regalo e parte a copertura di spese di gestione. L’esame del teste proseguiva con riferimento alla società Struie (definita “trust company”), al suo cambio di denominazione, all’apparente beneficiario economico del conto aperto presso la C.I.M. Banque di Ginevra – Marina Malher, il cui nome si era

dimenticato di cancellare dal conto – mentre l'effettivo beneficiario era Attanasio, alla circostanza che Struie sino al 1998 aveva detenuto denaro solo di Attanasio, dal 1998 al 2000 anche di Flavio Briatore, il quale dal 2000 era l'unico soggetto cui facesse capo tale società. Società di cui egli era il fiduciario unitamente a Maria De Fusco e Heimo Quaderer, persone che a lui rispondevano.

A proposito del conto Struie n. 700807 presso C.I.M. Banque le spiegazioni si facevano piuttosto contraddittorie e merita riportarle per esteso a conforto di una dato fattuale certo – la voluta confusione dei patrimoni dei propri clienti, verosimilmente anche di molti altri rispetto a quelli emersi nel presente procedimento, realizzata da Mills nel corso degli anni – la cui lettura tuttavia, a parere del Tribunale, si offre a possibili interpretazioni alternative a quelle raggiunte dal Collegio in diversa composizione e dalla Corte d'appello:

“P.M. - Possiamo andare velocemente a quella istruzione di cui lei parlava la scorsa volta, quella dei 10 milioni di dollari con cui il denaro di Attanasio è stato mandato in varie direzioni, compresa la C.I.M. Banque; Sono quei 2 milioni e 50, foglio 72. La mia domanda è: questo conto C.I.M. Banque 700807, chi era il beneficiario economico?”

Teste Mills: “Diciamo che questo era un prefisso e c'erano diversi conti presso la C.I.M. Banque che iniziavano tutti con il numero di conto 700807”.

P.M. - Ma diversi sottoconti forse, per le valute?

Teste Mills: “Sì, esatto”.

P.M. - Ma chi era il beneficiario economico?

Teste Mills: “Diciamo che di uno o due sottoconti ero io, poi c'era quello che terminava con l'estensione 8, dove appunto il beneficial owner era Turriff, un mio cliente”.

P.M. – Ma, scusi, chi è Turriff?

Teste Mills: “Diciamo che si trattava di un trust che io avevo istituito per Mariolina o Paolo Marcucci, non sono più sicuro, era del denaro che era originato dalle Bahamas, che era stato trasferito in un conto svizzero ed era denaro che avevo in qualche modo gestito, fatto fluire. Alla fine non restava praticamente più molto di questo importo”.

P.M. – Ma perché ha scritto allora qui Turriff, su questi 2 milioni? In che modo questo riguarda i Marcucci?

Teste Mills: “Già in passato ha insistito molto su questo punto, sul fatto che io avrei deliberatamente confuso per così dire il denaro proveniente da Attanasio con quello proveniente da Marcucci, ma non è assolutamente così, e le spiegherò”.

P.M. - *Ma la domanda era: perché ha messo Turriff?*

Teste Mills: *“Quante volte devo ripeterlo? Questo era proprio come io identificavo i sottoconti, a beneficio di quale cliente dovesse essere trasferito l’importo di denaro. Si tratta di istruzioni manoscritte, che dovevano chiarire anche alla banca a quale sottoconto far affluire il denaro, e in questo caso al numero 8”.*

P.M. - *E quindi sono andati a Marcucci questi soldi?*

Teste Mills: *“Credo che non valga la pena, Dottor De Pasquale, di sprecare altro tempo su questo, conosce benissimo la differenza tra il conto di un cliente e un conto personale”.*

P.M. - *Io voglio capire, per l’ultima volta, questa operazione di 2 milioni e 50 che riferimento aveva a Marcucci, lo vuol dire chiaramente?*

Teste Mills: *“Lo spiegherò nuovamente. Presso la C.I.M. Banque, come dicevo, c’erano diversi sottoconti che facevano capo a questo conto 700807, alcuni erano conti miei personali e altri erano conti di clienti. Questo era l’unico in dollari americani, c’era appunto questo piccolo importo ed è l’unico in dollari americani, c’erano poi altri conti sempre di clienti in lire”.*

P.M. - *E quindi lui ha mandato su un sottoconto dei Marcucci soldi suoi?*

Teste Mills: *“No, questi 2 milioni e 50 mila dollari trasferiti sul sottoconto di Marcucci appartenevano ad Attanasio”.*

P.M. - *E perché allora li ha trasferiti sul sottoconto di Marcucci?*

Teste Mills: *“Non posso essere più chiaro al riguardo, era un general client account, quindi un conto per clienti sul quale andavano a confluire risorse finanziarie di più clienti”.* Stava ripetendo questo concetto del general client account, che pensa appunto non sia stato tradotto correttamente, dicendo che: *“È un conto che fa capo, diciamo ascrivibile a più di un cliente, in questo caso specifico parliamo di due clienti, Marcucci e Attanasio, fino all’arrivo dell’importo di Attanasio i fondi su questo conto erano ascrivibili soltanto a Marcucci”.*

P.M. - *Senta, qual è la sua qualificazione professionale, lei è un solicitor?*

Teste Mills: *“Ero all’epoca, mi sono ritirato professionalmente, mi sono pensionato da questa qualifica due o tre anni fa”.*

P.M. - *Lei è a conoscenza di regole che si chiamano Solicitors Accounts Rules per cui il danaro dei clienti non può essere mischiato?*

Teste Mills: *“Quello che il Solicitors Accounts Rules, che questo regolamento prevede, per la contabilità dei solicitors prevede, è che ogni solicitor abbia un giornale, un diario per così dire dei conti correnti. Non c’è necessità, non viene previsto che vengano tenuti conti separati per ogni singolo cliente,*

l'importante è riconciliare gli importi che si trovano su questi conti di modo che ci sia tracciabilità diretta rispetto a ognuno dei clienti".

P.M. – Ecco, lei li ha tenuti questi documenti per tenere segregati i soldi di Marcucci da quelli di Attanasio e dai suoi? Dov'è la documentazione per distinguere i soldi di Attanasio da quelli di Marcucci da quelli di Briatore e dai suoi?

Teste Mills: "Come dicevo, tutto veniva tenuto in sottoconti separati tra di loro, l'unico caso di un sottoconto ascrivibile a due clienti era questo, ma non era difficile per me ricostruire a quale dei due clienti il tutto fosse ascrivibile".

P.M. - Ma dov'è questa documentazione? La sua, la documentazione del solicitor dov'è?

Teste Mills: "Si trattava di un accordo informale, che io avevo preso per due stretti amici".

P.M. - Ma lei aveva conoscenza di tutto il denaro che entrava nel patrimonio di Attanasio?

Teste Mills: "Sapevo tutto quello che erano le risorse finanziarie di Attanasio fino all'ultimo centesimo presso la Banca C.I.M.".

Non così per quanto riguardava i conti e i trusts di Attanasio gestiti dai Marrache, con riferimento ai

quali, pur a fronte di documenti di segno contrario, Mills dichiarava di nulla sapere.

Merita, invece, riportate l'atto di dolore e contrizione (mal) recitato alla fine dell'udienza del 22.12.2011, assai stonato ove si consideri la personalità del legale inglese, quale si desume dal complesso delle sue esternazioni e quale l'ha descritta il suo cliente e amico Attanasio davanti a questo Collegio:

"Teste Mills: "Desidero sottolineare la totale innocenza del signor Berlusconi e come appunto questo denaro, questi 600 mila dollari, all'inizio ho detto sterline per errore, non abbiano nulla a che vedere con lui. Mi scuso per tutti i problemi che gli sono stati causati e io spero che per il prosieguo di questo processo potremo anche dimostrare come tutta la linea di condotta seguita dalla Pubblica Accusa sia stata mal concepita".

All'udienza del 20.1.2012 la difesa sottoponeva Mills a controesame ripercorrendo in primo luogo

la parte relativa alla falsità delle deposizioni nei processi *Arces e All Iberian*.

Questo Tribunale ha già trattato il tema al capitolo 5) della sentenza e spiegato come tale parte della condotta sia stata accertata in modo irrevocabile e non necessiti di riscontro. Peraltro si è anche detto come le stesse dichiarazioni di Mills abbiano confortato la sussistenza dell'ipotesi accusatoria, cui nulla hanno aggiunto le risposte ottenute dalla difesa in controesame e in esame diretto svolto nelle udienze del 25 e 26 gennaio 2012 .

Più interessanti le risposte circa il suo rapporto con Attanasio, laddove il teste ha riferito di non ricordare di aver mai discusso con il cliente circa il tipo di investimenti o i loro rendimenti, di non avergli mai dato un rendiconto sino al 2000, data in cui avevano chiuso la loro contabilità.

Mills invero si era offerto nel 2003 *“per vari motivi”* (non meglio indicati) di *“effettuare un pagamento a lui, offerta che però lui non accolse mai”* (v. pag. 158 del verbale ud. 3.2.2012 e analogamente pag. 11 del verbale ud. 25.1.2012). Sarà interessante vedere ciò che ha dichiarato Attanasio a questo collegio anche a tale proposito.

Mills ribadiva di aver parlato di Attanasio solo a Sarikhani, di aver deciso di costruire una storia che aveva come protagonista Bernasconi in quanto questi era morto e all'epoca del *“regalo”* era residente in Svizzera, che né Bernasconi, né Berlusconi né altre persone legate a Fininvest avevano mai investito nel Torrey fund e che aveva scelto la strada della *“non resistenza”* viste le perplessità dei P.M. allorchè, in sede di interrogatorio, aveva provato a dire la verità.

In ordine ai suoi rapporti con Attanasio – su cui il teste si è soffermato più volte nel corso delle udienze sostanzialmente ripetendosi, motivo per il quale non merita riportare le sue dichiarazioni in dettaglio – all'udienza del 25.1.2012, dopo aver spiegato che si era incontrato con lui a Londra nel 1997 poco prima del suo arresto da parte dell'A.G. italiana per i fatti di Salerno, e che avevano parlato della destinazione che dovessero avere i 2.050.000 dollari confluiti sul conto C.I.M. di Ginevra, Mills ha dichiarato (pag. 7-9): *“Come ho detto l'accordo era che i 2 milioni di dollari che si trovavano nelle Bahamas sarebbero stati suddivisi in modo approssimativamente equo, ma il modo esatto in cui ciò sarebbe avvenuto non fu deciso in quella sede. Inoltre egli non sapeva, e io mai ne parlai con lui, come fossero stati trattati questi denari da parte mia, ovvero se si trattasse di un prestito o un pagamento per spese legali oppure un dono. Per quanto riguarda la parte della somma che concerne questo caso, cioè i 600 mila dollari, voglio dichiarare apertamente che ora del 1999, cioè due anni dopo il versamento sul conto di Ginevra, era chiaro che io sarei stato in grado di mantenere, trattenere almeno 6 o 700 mila dollari(...) Quindi in ogni caso nel momento in cui questo denaro veniva gestito io volli essere assolutamente certo che almeno metà della somma fosse completamente al sicuro, per quanto riguarda l'altra metà, ovvero la mia*

quota, fui più aggressivo nella sua gestione. Per questo motivo io consideravo l'investimento che era stato fatto nel fondo Giano Capital Fund e che era stato venduto al fondo Torrey fosse la mia quota della somma. In particolare quando fu venduto l'investimento nel fondo Giano, il ricavato fu investito nel Torrey Capital Fund. E questo spiega perché, e mi scuso per una lunga risposta a una breve domanda, nel documento numero 61 al paragrafo 6 io descrivo l'investimento Torrey, di cui io ero titolare su una base fiduciaria, ecco questo spiega perché io così lo descrivessi, quindi descrivessi come titolare su base fiduciaria di questo investimento, perché ero il beneficiario a tutti gli effetti.

Vorrei chiarire alla perfezione il meccanismo dal momento che il pubblico italiano potrebbe non avere tanta familiarità con i trust. Questo investimento era di proprietà della Struie Holding Company, che era il titolare legale dell'investimento stesso, e la Struie agiva per il mio proprio beneficio perché questo denaro era di fatto mio. Vi ringrazio".

Peraltro in atti è presente anche la **memoria 7.11. 2004** contenente la ritrattazione e i documenti successivi in cui Mills rende anche al fisco la versione "Attanasio".

Nella memoria, per la parte che qui interessa e che corrisponde alla deposizione dibattimentale, si legge che Mills riteneva necessario rendere "delle doverose precisazioni" in ordine alle questioni trattate nel corso dell'interrogatorio, ed in particolare in relazione al Torrey Global Offshore Fund, alla "verità" delle sue precedenti testimonianze, ai suoi "rapporti professionali, finanziari e in via di amicizia con il personale della Fininvest", più in generale alle accuse di concorso in frode fiscale e riciclaggio.

Affermava di aver ricevuto 650.908 dollari non da Carlo Bernasconi ma da Diego Attanasio, suo cliente ed amico. La somma, parte del maggior importo di 2.050.000 dollari, proveniva dalla Banca Mees Pierson (Bahamas). Il danaro, fino al 21 ottobre 1997 depositato sul suo conto personale, veniva in quella data inviato "a dei legali/società di trust in Gibilterra", e poi "gli stessi soldi" arrivavano sui conti di Struie, che non riceveva altre rimesse in denaro sino al marzo del 1998, quando su un conto appositamente aperto in lire italiane venivano depositate somme di pertinenza di Flavio Briatore, altro cliente dell'imputato.

La richiesta di informazioni da parte del fisco inglese rendeva necessario a Mills fornire adeguate spiegazioni in ordine alla fonte dei propri redditi: gli era infatti apparso "subito evidente" che l'indagine "sarebbe arrivata prima o poi all'origine dei proventi Torrey, che con bonifici diretti sui miei conti correnti inglesi avevo, in gran parte, utilizzato per i costi di vita".

Riteneva quindi opportuno rappresentare alle Autorità fiscali la natura di regalia della somma in contestazione, al fine di evitare la sua sottoposizione a tassazione quale onorario per prestazioni professionali.

Per questo motivo aveva contattato Bob Drennan e gli aveva consegnato la lettera del 2 febbraio, in cui aveva inserito “molti dettagli circostanziati con lo scopo preciso di chiedere un parere”.

“Per una ragione, all'epoca, di mio scrupolo che oggi faccio in parte fatica pure io a comprendere, avevo ritenuto opportuno occultare il nome del soggetto che effettivamente mi aveva corrisposto la regalia ed al suo posto avevo individuato un altro mio amico, Carlo Bernasconi che ritenevo altrettanto credibile come fonte del regalo. E' inutile aggiungere che non mi sarebbe venuto mai in mente che Drennan potesse decidere di trasmettere, su mia insaputa, la lettera. Probabilmente Drennan si è ritenuto obbligato in tal senso, immagino perché era stato precedentemente soggetto di un ordine di produzione di documenti da parte dello SFO”.

L'imputato dichiarava di esser stato “a lungo combattuto sull'opportunità di rettificare” la lettera, sia al fisco inglese sia ai P.M. italiani; li informava che, successivamente all'interrogatorio del 18 luglio 2004, aveva avuto un nuovo incontro con gli ispettori del fisco, e non era riuscito a persuaderli del fatto che, “a prescindere dall'identità del presunto donatore”, “i proventi Torrey potessero considerarsi come una donazione”. Aveva accettato quindi di pagare le relative imposte.

Era “così venuta meno ogni ragione” di “sostenere una tesi non credibile” e poteva “rappresentare la pura semplice verità riguardo all'origine delle somme”.

A sostegno di tale versione la difesa, nel corso dell'esame del teste, gli ha ricordato **la nota inviata il giorno 8 novembre 2004 allo SCO** di Bristol in cui confermava di riconoscere la sottoposizione a tassazione “del denaro del Torrey Global Offshore Fund” e dichiarava che “la persona coinvolta”, vale a dire l'autore di quella che egli aveva considerato una donazione, “non era Carlo Bernasconi, ma un altro cliente, il cui nome ero allora ansioso di tenere celato: Diego Attanasio, che era anche il principale contatto della Struie Holdings”. Il teste confermava di avere scritto la lettera perché era suo obbligo dare all'Inland Revenue “*un resoconto completo di tutte quelle che erano le mie attività e passività e mi resi conto della futilità di attribuire l'origine di quel denaro a Carlo Bernasconi*” (ud. 26.1.2012 pag. 66).

Nel corso di una ulteriore **riunione** tenutasi in data **3 maggio 2005** – il cui verbale è versato in atti -con gli ispettori di Inland Revenue, a seguito della rilevata assenza di documenti

fondamentali, fra cui anche i bilanci dello studio Marrache, Mills riferiva delle difficoltà di reperirli per essere domiciliata in Francia la contabile dello studio. A fronte delle numerose contestazioni degli ispettori, e del fatto che le spiegazioni fornite in relazione in particolare al “regalo” ricevuto “si erano dimostrate poco affidabili”, Mills affermava di essere “molto dispiaciuto di aver depistato gli ispettori nel corso della riunione dello scorso luglio. Era stato spinto da un desiderio ingenuo di proteggere l'identità di un cliente, ma si rendeva conto ora, che questo desiderio gli aveva fatto commettere un <catastrofico errore di valutazione> “. Aggiungeva che “era stato difficile per lui dare una spiegazione completa dei fatti al Fisco e fornire la documentazione necessaria a causa della delicatezza delle relazioni coinvolte nel caso”.

Passando all'esame delle singole movimentazioni di danaro non documentalmente giustificate, gli ispettori facevano notare che erano state chiarite le questioni “abbastanza insignificanti”, mentre erano altre le “facende più importanti”. E così, in relazione all'analisi del conto presso la CIM Banque, Mills dichiarava che “si trattava di un'area problematica perché non esisteva documentazione ... per i conti in dollari americani e in euro ... Alcune delle entrate derivate dagli accrediti venivano spiegate come provenienti da prestiti elargiti da Diego Attanasio, ma non vi era nessun accordo scritto relativamente al prestito o altri documenti di supporto”. Mills forniva alcune spiegazioni verbali, facendo riferimento ad un prestito concesso dalla Struie Holdings e, ancora una volta, al versamento di Diego Attanasio di 2.050.000 dollari dal conto di Mees Pearson Bahamas nel 1997, parlando anche di un prestito ricevuto da Attanasio che egli stava gradualmente restituendo e che avrebbe voluto finir di ripagare tramite il conto corrente di una società iraniana.

Alle ovvie contestazioni – non si comprendeva perché Attanasio, condannato per corruzione, avrebbe dovuto fare nel 2000 un regalo a Mills – questi rispondeva che Attanasio aveva così agito per la loro “stretta amicizia personale”, “lasciando da parte il prestito” e aggiungeva che “non vi era nessun collegamento tra DA e Berlusconi”.

Seguivano ulteriori contatti tra le parti, che giungevano infine – in una riunione iniziata con “una breve panoramica del caso” da parte dell'ispettore di Inland Revenue– all'**accordo del 24 maggio 2005**, comportante il riconoscimento di debito verso il fisco inglese di Mills ed il conseguente versamento transattivo di 451.180,36 sterline.

Anche in relazione al contenuto di tali verbali e delle dichiarazioni in essi riportate Mills, rispondendo all'avv. Ghedini, confermava che in tali occasioni aveva adempiuto all'obbligo di dire la "verità" (pag. 74 del verbale ud. 26.1.2012)

Orbene, ciò che si trae complessivamente dalle sopra riportate dichiarazioni è un quadro ancora più intricato di quello che aveva davanti il Tribunale chiamato a giudicare Mills, non essendosi egli allora sottoposto ad esame.

Dichiarazioni protrattesi oltre misura – nonostante il diverso avviso della difesa – per ben sei udienze, in cui i medesimi concetti sono stati ripetuti fino allo sfinimento ed il cui contenuto esclude la possibilità di cogliervi una prova incontrovertibile – "ictu oculi" - dell'innocenza dell'imputato.

La versione "Attanasio" è infarcita di una tale serie di incongruenze, imprecisioni, inverosimiglianze che alla stessa, indipendentemente dal raffronto con il contenuto dell'interrogatorio del 18.7.2004 e che conduce "di diritto" ex art. 500 comma 2 c.p.p. ad un giudizio di inattendibilità del teste, non può certo essere attribuito il valore di prova che il teste ha tentato di conferirgli mediante il suo accorato "mea culpa" (*"Mi vergogno di dover dire che ho collegato questa storia a Carlo Bernasconi, che era stato anche lui un mio stretto amico ma che era deceduto due anni prima, è qualcosa di cui mi vergogno profondamente"* e, ancora, *"Desidero sottolineare la totale innocenza del signor Berlusconi e come appunto questo denaro, questi 600 mila dollari, all'inizio ho detto sterline per errore, non abbiano nulla a che vedere con lui. Mi scuso per tutti i problemi che gli sono stati causati e io spero che per il prosieguo di questo processo potremo anche dimostrare come tutta la linea di condotta seguita dalla Pubblica Accusa sia stata mal concepita"*).

Basterà sottolineare come Mills non ha mai, né ora né allora, spiegato perché Attanasio avrebbe dovuto fargli un regalo di 600.000 dollari, perché egli avrebbe dovuto proteggerlo da un accertamento del fisco posto che le tasse per le transazioni sulle navi erano già state assolte nel Regno Unito (lo stesso avv. Ghedini nella sua arringa del 15.2.2012 dirà *"la verosimiglianza di una preoccupazione per un procedimento fiscale di Attanasio, che era stato arrestato per corruzione per altri gravi reati e nei cui confronti c'era stato un processo anche molto complicato, che gli si aggiungesse un problema di doppia imposizione, francamente non mi sembra proprio il massimo della verosimiglianza"*), perché dovesse fondatamente temere che l'armatore potesse subire altre inchieste in Italia o perché sotto l'etichetta Turrif avesse mescolato denaro di Attanasio e Marcucci, non potendo all'evidenza

soddisfare la risposta *“si trattava di un accordo informale che io avevo preso per due stretti amici”* (pag. 68 udienza del 22.12.2011, rispondendo al P.M.). E ancora perché, mentre da un lato Attanasio vantava somme di denaro di molto superiori per gli interessi che avrebbero dovuto fruttare gli investimenti curati da Mills, accontentandosi, come si vedrà di 250.000 sterline (peraltro mai ricevute), dall'altro gli avrebbe regalato 600.000 dollari.

Molte altre incongruenze e inverosimiglianze si potrebbero elencare.

Tale deposizione, per quanto in sé non credibile e smentita come si vedrà dallo stesso Attanasio, non consente tuttavia il recupero del contenuto del verbale di interrogatorio del 18.7.2004, qui utilizzabile solo per quanto emerge dalle contestazioni e per valutare la credibilità del teste ex art. 500 co. 2 c.p.p.

Ma essa svuota di significato quale mezzo probatorio anche la lettera *“Dear Bob”* - per i motivi già illustrati in tema di valore della confessione stragiudiziale documentale - e, a cascata, tutti gli elementi che davano conferma di quanto ivi rappresentato, avendone il suo autore negato la veridicità.

Le stesse deposizioni di Bob Drennan e David Barker rese in sede di rogatoria nel 2007 risolvendosi in testimonianze *“de relato”* su quanto allora riferito da David Mills ed alla luce dell'interpretazione che oggi ne ha dato lo stesso Mills, pur mantenendo la loro assoluta genuinità e attendibilità, perdono la loro forza probante.

Per contro, per i motivi già esposti, la testimonianza ex art. 197 bis c.p.p. relativamente alla provenienza del denaro resa davanti a questo Tribunale non ha forza probante piena ed autonoma, essendo stata energicamente e ripetutamente smentita dall'altro principale teste di questo processo, l'armatore Attanasio - in ordine alla cui credibilità neppure la difesa ha avanzato dubbi se non evidenziando una certa resistenza a riferire i suoi rapporti con Mills relativamente ai fatti di Salerno - e non può trovare sostegno neppure nella memoria di ritrattazione e nei documenti successivi.

In particolare, quanto alla testimonianza resa con grandissima disponibilità da Attanasio - venuto per due volte dalla Namibia ancorché facendo coincidere con questo altri impegni professionali - se è vero che i suoi rapporti con Mills erano assai stretti (la lettera manoscritta del luglio 1997 ne è effettivamente prova, così come il totale affidamento che egli aveva nelle modalità di gestione e rendicontazione del legale, da lui ritenuto - a torto o ragione è questione opinabile - uno degli migliori avvocati d'affari del mondo), certo è che tali rapporti ad un certo punto si sono

guastati e che Mills non ricambiava la stessa autentica amicizia e lo stesso trasporto “partenopeo” che il cliente nutriva nei suoi confronti.

Attanasio, all’udienza del 18.6.2011, a proposito del 10 milioni di dollari che erano andati a Mills nel luglio 1997, ha infatti dichiarato che erano frutto della vendita di due navi ad una compagnia del Golfo, Mannai Corporation, e che di questi 10 milioni, 8 milioni erano andati su sua indicazione a Morgan Stanley. La differenza era rimasta nella disponibilità di Mills per la gestione a pronti, poiché spesso nella sua attività avevano necessità urgente di denaro.

Durante il periodo che era andato dal luglio 1997 al 2000/2001 Mills, del quale era diventato abbastanza amico, due o tre volte gli aveva fatto un rendiconto della sua attività, di quanto chiedeva per la sua collaborazione, di quanto aveva speso.

Facevano conti molto semplici (“*alla Mills*” dirà in altra parte della deposizione): quanto c’era, quanto lo aveva autorizzato a spendere per effettuare pagamenti, quanto lui aveva trattenuto per le proprie prestazioni.

Poteva affermare con certezza che mai Mills gli avesse detto “Senti, ho tenuto 600 mila dollari”, così come escludeva di averglieli mai regalati o di avergli fatto “consapevolmente” un prestito di tale importo.

Con riferimento alla dichiarazione di Mills secondo cui la somma di 2 milioni e 50 mila dollari sarebbe stata trasferita dalla banca Mees Pierson di Bahamas a una banca svizzera su indicazione dello stesso Attanasio, questi rispondeva che il legale custodiva per lui altre somme, mentre non gli aveva mai detto di trasferire detta somma a Bahamas anche perché neppure conosceva tale banca.

Il teste confermava anche che la sottoscrizione in calce alle disposizioni sui trasferimenti della somma di 10 milioni di dollari in data 17 luglio 1997 era di suo pugno, ma spiegava che l’aveva apposta su un foglio in bianco – invero aveva firmato più fogli in bianco a varie altezze - prima di tornare in Italia per mettersi a disposizione della A.G. italiana.

Era stato lo stesso Mills a chiedergli di apporre tali firme per meglio gestire i suoi affari in forza della procura generale che gli aveva rilasciato il 4.7.1997 e di cui al documento denominato ‘power of attorney’.

Confermava che intorno al 2000/2001 avevano fatto “una specie di chiusura dei conti”. Nel 2003/2004 avevano concordando che Mills gli desse complessivamente 250 mila sterline che,

tuttavia, non aveva mai più visto (si era infatti offerto di pagarglieli tramite una società iraniana ma lui per evitare possibili guai li aveva rifiutati).

L'accordo nasceva dal fatto che il capitale gestito da Mills non aveva fruttato in proporzione alla situazione economica del mercato in quel momento e lui aveva cercato di ottenere di più.

Mills peraltro non gli aveva mai prospettato problemi fiscali propri o problemi collegati alla gestione delle somme che lui gli aveva affidato.

Alla domanda del P.M. su chi fossero per lui i Marrache, il teste rispondeva *“Questa è una bella domanda veramente, io a tutt'ora non l'ho capito, però ho letto su Internet che sono stati arrestati perché trafficavano con i soldi dei clienti; questo è quanto le posso dire adesso. Precedentemente i Marrache erano dei soci di David Mills poiché io li ho incontrati quando c'era una società Mills/Marrache, o Marrache/Mills, e David Mills aveva incaricato i Marrache di costituire due trust per gestire i fondi mandati alla Morgan Stanley”* e ancora *“Mills me li presentò come le persone che avevano diciamo formalizzato il trust su suo mandato”*.

Complessivamente li aveva visti massimo due volte a Londra.

In relazione alla somma di 2 milioni e 50 mila dollari il teste ribadiva di non mai sentito nominare la C.I.M. Banque di Ginevra e nulla gli diceva il riferimento *“Turriff”* indicato nelle istruzioni del 17.7.1997. Quanto agli *“hedge fund”* denominati Giano Capital e Torrey Global Offshore Fund ne aveva sentito parlare per la prima volta quando era stato sentito dal P.M.

In sede di controesame, Attanasio, rispondendo all'Avv. Ghedini, precisava che prima del '97 Mills aveva gestito una sua società chiamata Dendor e quando nel 1997 aveva venduto le due navi aveva affidato la gestione del ricavato a Mills.

Peraltro il legale aveva partecipato alla vendita di una delle due navi e segnatamente della ISS Surveyor, ma esclusivamente per gestirne l'incasso. Di tutto il resto si era occupato Mattiello della Navigest.

Attività per la quale non era stato ricompensato separatamente ma che rientrava nei conteggi – costituenti una *“sorta di rendiconto molto sintetico”* (pag. 64 del verbale) - che periodicamente Mills gli presentava. Conteggi ai quali non erano mai seguite fatture per prestazioni professionali in quanto *“Lui si autopagava, in effetti”* (pag. 59 del verbale).

Tornando ai denari ricavati dalla vendita delle navi il teste ha dichiarato di aver solo manifestato la volontà che andassero a Morgan Stanley. Come mandarli a Morgan Stanley l'aveva

deciso Mills *“evidentemente ha fatto questi due trust per mandarli a Morgan Stanley a nome dei trust”* (pag. 67).

Sentito in esame diretto all’udienza del 9.2.2012, il teste Attanasio confermava che i suoi rapporti con Mills erano cessati intorno al 2003, non ricordava se questi fosse stato sentito come testimone nell’ambito del processo di Salerno che lo vedeva imputato di corruzione, chiariva che la Dendor – costituita da Mills nelle Isole del Canale - aveva in portafoglio una quota della finanziaria Mesa, proprietaria dell’immobile di Salerno oggetto dell’imputazione di corruzione. Anche l’Hadrian Trust era stato costituito da Mills nelle Isole del Canale nell’interesse della famiglia di Attanasio e poi era stato trasferito a Bahamas in quanto questo Stato era “più protettivo”.

Mills si era occupato di predisporre il consolidato delle sue società e attraverso la collaborazione con lo studio legale Edwards & Co. - braccio legale della Marine Legal Services – di soddisfare tutte le tasse nel Regno Unito. Non ricordava che Mills gli avesse prospettato il rischio di una doppia imposizione anche in Italia, altrimenti, verosimilmente, avrebbe scelto di pagare le tasse qui.

Confermava di nulla sapere in ordine a tale *“Oxford 149A trust”*.

La difesa spiegava quindi al teste che il dibattimento aveva dimostrato che Mills aveva trasferito ai propri conti correnti 1.700.000 dollari di proprietà dello stesso teste e alla domanda se una tale cifra potesse essere compatibile con l’ammontare delle parcelle del legale, Attanasio rispondeva *“Ma scherziamo?...ma 1 milione e 700 mila dollari mi sembra una follia, se non gliel’ho manco dati 1 milione e 700 mila dollari un altro poco da gestire”* (pag. 32, 33 del verbale 9.2.2012).

Confermava anche che la Banque Monegasque aveva fatto un finanziamento di 2 milioni e mezzo di dollari alla sua società Boy Shipping che, per quanto a sua conoscenza, erano stati restituiti entro due o tre anni, tempi medi di restituzione dei finanziamenti per l’acquisto di navi usate.

In tale quadro di totale inattendibilità delle dichiarazioni di Mills resta quindi irrilevante analizzare quelli che sono, a parere della difesa, i motivi che avrebbero spinto il legale a rivelare il vero autore del regalo solo molti mesi dopo la lettera a Drennan e così esplicitati in sede di discussione il 15.2.2012 *“...a parere di questi Difensori, la vera ragione la troverete nell’attestato e nella testimonianza giurata che lui rilascia nel 2003, e la troverete nel fatto che in quel momento è in pieno*

svolgimento il dibattimento del processo di Salerno, che si concluderà il 15 ottobre del 2004. E lì è il timore vero di Mills, è per quello che il 18 luglio del 2004 fa il nome al Pubblico Ministero, scrive il nome di Attanasio più volte nelle memorie che voi vedrete, e poi lo leva perché evidentemente è timoroso di appalesarlo per ragioni che difficilmente a me paiono credibili, quelle della doppia imposizione, ma che invece sono fortemente credibili quelle che riguardano i guai suoi di Salerno e che poteva avere. Perché poi vedremo che cosa dice la sentenza sul ruolo di Mills, che cosa dice il Consulente tecnico, che è riportato in sentenza, nel processo di Salerno sul ruolo di Mills e sul profilo di anti giuridicità della condotta da parte sua”.

Peraltro la tesi difensiva secondo cui Mills sarebbe stato preoccupato di un proprio coinvolgimento nel processo di Salerno non si è mai neppure affacciata nelle prospettazioni di quest’ultimo, rimanendo quindi una semplice congettura, ancorché abilmente argomentata, e comunque non avrebbe da sola – laddove considerata - la forza per fondare la piena assoluzione di Silvio Berlusconi.

Nessuna verità, neppure processuale, può dirsi a questo punto raggiunta nonostante la profusione di energie di tutte le parti del processo e ciò per il rispetto che si deve alle norme anche quando siano scomode e conducano a risultati insoddisfacenti non solo per la pubblica accusa ma anche per l’imputato.

8) LE CONSULENZE

Ancorché le conclusioni alle quali si è fin qui giunti consentirebbero di evitare di affrontare ulteriori argomenti, atteso che può dirsi già dimostrato come non sussistano elementi per privilegiare l’assoluzione dell’imputato rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, tuttavia, avendo l’esposizione delle consulenze delle parti occupato ampia parte dell’istruttoria dibattimentale, non si può evitare di darne conto.

Lo straordinario impegno di tutti i consulenti tecnici e la completezza dei relativi elaborati, analizzati con altrettanto impegno e precisione dai giudici chiamati a giudicare David Mills, non ha tuttavia prodotto quel risultato incontrovertibile che ciascuna parte si attendeva in ordine alla provenienza dei 600.000 dollari.

Spiace dirlo ma “la montagna ha partorito il topolino”.

Questo collegio non intende ripercorrere i risultati delle consulenze – per la cui completa analisi si rimanda alla lettura della sentenza del Tribunale di Milano a carico di Mills non avendo

questo dibattito introdotto se non marginali elementi di novità – ma solo tratteggiarne i dati salienti ai fini della ricostruzione del percorso del “regalo”.

Come noto alle parti, l’oggetto di tutte le consulenze è consistito nell’esame degli innumerevoli movimenti di una somma di USD 10.000.000,00, al cui interno sarebbe stato trovato lo spazio per la somma di USD 600.000,00 oggetto dell’accusa.

La prima consulenza del P.M. e la prima consulenza della difesa Berlusconi hanno esaminano la provenienza della somma e la parte di USD 2.050.000 destinata al conto 700807, con i plurimi investimenti che ne sono seguiti, in particolare attraverso la società Struie.

La seconda consulenza del P.M. e la seconda consulenza della difesa Berlusconi hanno esaminano ancora la provenienza della somma e si sono soffermate sugli importi di USD 6.450.000 e USD 1.500.000, con le plurime movimentazioni effettuate, in principalità, sui cosiddetti “circuito Marrache” e “circuito Morgan Stanley”.

La prima consulenza conferita dal P.M. alla dott.ssa Gabriella Chersicla in data 6.2.2006 aveva infatti sostanzialmente ad oggetto la verifica dell’affermazione contenuta nella memoria 7.11.2004, nella quale Mills aveva sostenuto – modificando l’originaria versione - che l’investimento di 600.000 USD nel Torrey Global Offshore Fund derivasse dalla somma di USD 2.050.000, affidatagli da Diego Attanasio e quindi accreditata prima sul conto corrente n.700807 acceso a nome dello stesso Mills presso CIM Banque e poi sul conto corrente n.600478, acceso da Struie presso la stessa CIM Banque .

Merita subito ricordare come tutte le consulenze abbiano pacificamente escluso che la provvista di USD 10.000.101 di Mees Pierson Ltd., da cui sono partiti i successivi trasferimenti, derivasse dalla vendita della Motonave Ravello (anch’essa riferibile all’armatore Attanasio), mentre è stato accertato derivasse da due rimesse bancarie, l’una dell’importo di USD 8.784.483 proveniente dal conto n. 140/01/40041263, intestato alla società Ocean Support Services Ltd, e l’altra dell’importo di USD 1.215.517 dal conto n.140/01/40041573, intestato alla società Investment and Development Holding Company Ltd.

In particolare la somma rimessa da Ocean Support Services Ltd derivava a quest’ultima da un accredito di 9.368.433,77 USD, ricevuto in data 14 luglio 1997 quale prezzo della vendita della nave “Ocean Installer”, che la società stessa aveva acquistato nell’ottobre 1996 per USD 3.675.000 e aveva poi ceduto successivamente alla società Mannai Corporation di Doha (Qatar).

L'acquisto della nave, poi rivenduta, da parte di Ocean Support Services Ltd. era stato effettuato in parte (per USD 2.500.000) grazie ad un accredito proveniente il 10 ottobre 1996 da un conto in essere presso la Compagnie Monegasque de Banque di Montecarlo, anch'esso riconducibile ad Attanasio.

Tale accredito rappresenta il punto nodale sia dell'ipotesi accusatoria che della ricostruzione operata dalle sentenze a carico di Mills e di esso si tratterà più oltre.

Ed infatti è a questo punto che, pur concordando nelle ricostruzioni contabili, le tesi di accusa e difesa si scontrano.

A tal proposito può riprodursi quanto scritto dal Tribunale in diversa composizione in sede di **"Considerazioni finali sulle consulenze"** (pag. 336) in ordine ai passaggi successivi della somma di USD 10.000.101 confluita su Mees Pierson Ltd.

"► Contestuale, intensa attività societaria e costitutiva di trusts da parte di Mills (prima consulenza, capitolo 2.3; seconda consulenza, paragrafo 2.1.3);

► Passaggio della somma di USD 10.000.101,64 da MeesPierson (Bahamas):
- per USD 2.050.000, il 23 luglio 1997, con targa "Turriff", al conto CIM n.700807, intestato a Mills, e da qui: il 21 ottobre 1997 (per USD 1.616.746,75), con targa "Nelson", al conto Royal Bank of Scotland n.057400/149, intestato a Marrache & Co.; il 6 novembre 1997 (per USD 1.618.301,37) al conto C3-112,402.0, intestato a Jawer (Gibraltar) Ltd presso Société de Banque Suisse di Ginevra; il 30 novembre 1997 (per USD 1.621.284,86) al conto CIM n.600478, intestato a Struie (prima consulenza, paragrafo 2.5.1);

- per USD 7.950.000, il 22 agosto 1997, ai circuiti Marrache e Morgan Stanley, con destinazione "Perth Trust" (per USD 6.450.000, sul conto Morgan Stanley n.45-78676) e "Cave Trust" (per USD 1.500.000, sul conto Morgan Stanley n.45-78677) (seconda consulenza, paragrafo 2.2.2.1);

► Investimenti compiuti sulla somma di USD 1.621.284,86, approvata il 30 novembre 1997 sul conto CIM n.600478, intestato a Struie: Giano Capital, Calkin Pattinson, Old Monk, fondi Eureka, W.S. Fund (prima consulenza, paragrafo 2.5.2 e relativi sottoparagrafi da 2.5.2.1 a 2.5.2.8);

(si ricorda che la somma di \$ 439.443,64 – sostanzialmente corrispondente alla differenza tra USD 2.050.000 e USD 1.616.746,75 – era già stata incamerata da Mills tra il 17.9 e il 21.10.1997 non è chiaro a quale titolo, nde)

► *Investimenti e movimenti compiuti sulla somma di USD 7.950.000, approvata il 22 agosto 1997 sul “Perth Trust” e sul “Cave Trust”, suddivisi in tre periodi:*

- *dal 22 agosto 1997 all’1 luglio 1998 (seconda consulenza, paragrafo 2.2.2.1);*
- *dall’1 luglio 1998 al 7 agosto 1998 (seconda consulenza, paragrafi 2.2.2.2 e 2.2.2.5);*
- *dal 7 agosto 1998 al 16 gennaio 2001 (seconda consulenza, paragrafo 2.2.2.3);*

► *Entrate e uscite di somme di pertinenza di Flavio Briatore (prima consulenza, paragrafo 2.5.3; seconda consulenza, paragrafo 2.2.4);*

► *Entrate e uscite di somme di pertinenza della famiglia Marcucci (prima consulenza, paragrafo 2.7.2.2, capitolo 2.9 e relativi paragrafi);*

► *Rimessa di GBP 1.125.000 proveniente da Banque Paribas (seconda consulenza, paragrafo 2.2.3);*

► *Torrey Global Offshore Fund (prima consulenza, paragrafo 2.5.2.9).”*

Passaggi sui quali non si riscontrano significative differenze negli elaborati di accusa e difesa se non con riguardo alla rimessa di GBP 1.125.000 proveniente da Banque Paribas e confluita sul *client account* n. 10367985 dello studio Marrache & Co., acceso presso la National Westminster Bank, di cui vuole offrire una spiegazione la memoria depositata dalla difesa all’udienza dell’11.2.2012. Differenza, unitamente alle altre indicate nella predetta memoria (e compendiate nella tabella 5 di pag. 37 della C.T. del P.M. in data 16.10.2007, c.d. tabella “dei misteri”) e ivi parzialmente chiarite, che non rileva nella ricostruzione della provenienza della somma di 600.000 dollari – come affermato anche dalla Corte d’appello nella sentenza a carico di Mills (pag. 56) - ma che, ancora una volta, è al più indice di una gestione quanto meno avventurosa e disinvolta da parte di Mills e dei Marrache.

Qualora, quindi, non si fosse affacciato il tema della restituzione del prestito USD 2.500.000 a Compagnie Monegasque de Banque di Montecarlo nel luglio 1997, il percorso del denaro avrebbe evidenziato la gestione spericolata degli altrui patrimoni, di cui si è già detto, assai lucrosa per lo stesso Mills (il quale dalla gestione del patrimonio di Attanasio ed a sua insaputa, essendo questi “distratto” dalle proprie coeve vicende giudiziarie in quel di Salerno, si ricavava un altro “magro

guadagno”, per usare una espressione dello stesso legale, di 1.700.000 USD!), inquinata da contaminazioni con denaro proveniente da Horizon (v. investimento in Eureka), con etichette relative a trusts di altri clienti, con vorticosi trasferimenti da un conto corrente a un altro per impedire la ricostruzione di quel “paper trail” necessario per la trasparenza delle operazioni finanziarie, ma non avrebbe consentito di escludere la riferibilità dei fondi ad Attanasio.


Peraltro si trattava di operazioni spesso non tracciabili neppure dai suoi stessi clienti, come hanno dimostrato le deposizioni di Briatore, di Marcucci e della Mahler e che, a parere di questo Tribunale, costituivano l’ordinario “modus operandi” di Mills non solo nei confronti dei soggetti che si sono affacciati in questo processo, ma probabilmente verso ogni cliente del quale si fossero analizzati gli investimenti.

In questo certamente Mills era uno dei migliori “avvocati d’affari del mondo”, come lo ha definito Attanasio, soprattutto per i “propri” affari.

Giova ricordare che Attanasio ha invero detto di avere riavuto tutto il proprio capitale ed un modesto guadagno, ma ha anche aggiunto che si aspettava ben di più in base ai rendimenti dell’epoca, tanto che lo stesso Mills si era offerto di restituirgli 100.000 sterline in denaro e 150.000 sterline in azioni di una società iraniana di dubbia serietà, che egli aveva prudentemente rifiutato rimanendo ad oggi creditore del tutto.

Ma la restituzione dei 2.500.000 USD è emersa e su di essa si fonda la ricostruzione della provenienza da Bernasconi dei 600.000 dollari operata dal Tribunale, condivisa dalla Corte d’appello e ritenuta congruamente motivata dalla Suprema Corte laddove, a pag. 32 della sentenza, si legge *“le consulenze tecniche sono state esaurientemente esaminate dalla Corte d’appello (pagg. da 56 a 64), che ha tracciato anche una rappresentazione grafica, tutt’altro che irrazionale, del percorso dei fondi affluiti su Mees Pierson”*.

Quella di cui alla pagina che segue è la rappresentazione grafica del percorso seguito dalla provvista iniziale operata dalla Corte d’appello:



Interessante sottolineare come lo stesso Mills si sia richiamato a tale schema per dimostrare la provenienza del “regalo” da Attanasio salvo premettere che la prima annotazione “Restituzione prestito USD 2.500.000” andava tralasciata.

Orbene, era stata la stessa difesa di Mills in data 3.6.2006 (dunque mentre erano ancora in corso indagini preliminari essendo pendente la prima consulenza tecnica, conferita a KPMG il 6.2.2006 e prima del secondo incarico datato 8.2.2007) che, per dimostrare che i fondi affluiti il 17 luglio 1997 sul conto Mees Pierson Bahamas provenissero comunque da Attanasio, aveva depositato un’analisi datata 3 luglio 1998, concernente il periodo dal 1992 al 31 dicembre 1997, svolta da Edwards & Co., avente ad oggetto il bilancio consolidato di una società di Attanasio, la “Boy Shipping Limited” (documento acquisito anche nel presente procedimento sub all. 11 vol. 2 consulenza P.M.).

Tale analisi includeva le attività svolte in tale periodo anche da altre società riferibili ad Attanasio, tra le quali la Ocean Support Services Ltd. e la Investment and Development Holding Company Ltd., e mirava a stabilire l’entità dei profitti derivanti da tali attività da sottoporre a tassazione nel Regno Unito.

Ed invero da tale analisi emerge (punto 7 di pagina 5) che i fondi trasferiti presso Mees Pierson dovessero essere decurtati del prestito erogato dalla Compagnie Monegasque de Banque di Montecarlo, e cioè del prestito utilizzato da Ocean Support Services Ltd per l’acquisto della nave, poi rivenduta, di cui si è detto a proposito della provenienza dell’importo di USD 8.784.483 derivato a Mees Pierson.

Ne conseguiva, nella ricostruzione del Tribunale prima e della Corte d’appello poi – fatta propria dalle SS. UU. della Suprema Corte e che qui necessita dei riscontri nei termini già evidenziati al punto 3) della presente sentenza – che la somma di USD 10.000.101,64, trasferita a Mees Pierson, proveniva invero da società riferibili ad Attanasio, ma che da essa andava dedotta quella di USD 2.500.000, che secondo la stessa consulenza Edwards era stata restituita a Compagnie Monegasque de Banque di Montecarlo nel luglio 1997, a fronte del prestito a suo tempo effettuato dallo stesso istituto di credito alla società Ocean Support Services. Le somme effettivamente di Attanasio che Mills aveva avuto in gestione si riducevano dunque a 7.500.000 USD e non più a 10.000.000.

E’ infatti scritto nell’analisi di Edwards & Co., al punto 3, che la somma di USD 2.500.000, accreditata il 10 ottobre 1996, era un prestito utilizzato dalla società Ocean Support Services Ltd

“per acquistare una barca” e “successivamente rimborsato da fondi presso Mees Pierson, Bahamas, nel luglio 1997” .

Era stato con tale operazione che Mills aveva liberato uno spazio nello “scatolone” che avrebbe potuto ospitare la dazione di Berlusconi.

Non così per la difesa, che sostiene come sia assolutamente pacifico che l’importo di USD 2.500.000 non sia stato restituito ad Attanasio mediante riaccredito al conto a lui riferibile presso la Compagnie Monegasque.

Appare a questo punto necessario riportare quanto riferito dalle consulenti nel presente dibattito.

All’udienza del 3.2.2012 la dott. Tavernari, a proposito dei 2.499.988,29 dollari finanziamento personale ad Attanasio dalla Compagnie Monégasque, ha spiegato che era una somma che serviva alla Ocean Support Services per acquistare la motonave Ragno Due e per sostenere i costi di ricondizionamento.

Nel documento denominato “specific representation”, al punto 3, veniva fatto riferimento a questo prestito ‘loan from Com Mone’ nell’ottobre del 1996. Nello stesso documento veniva indicato che questo prestito era stato ripagato “attraverso i fondi pagati a MeesPierson Bahamas”, *via fund paid to MeesPierson Bahamas* nel luglio 1997.

L’importo era giunto a Ocean Support Services dal conto corrente presso la Compagnia Monegasca, sempre di Diego Attanasio.

Attanasio cioè si era finanziato con denari di un altro proprio conto corrente.

In realtà, secondo la consulente, poiché nella contabile bancaria di MeesPierson Bahamas è pacificamente evidenziata in entrata la somma di 10 milioni, mentre sono presenti in uscita le sole tre tranche di 1 e 5, 6 e 450 e 2 e 50 milioni di dollari in data 17.7.1997, tale prestito non era mai stato rimborsato. Nessuna traccia dunque dell’uscita di 2.500.000 dollari che nel documento avente ad oggetto il bilancio consolidato della “Boy Shipping Limited” è anch’essa collocata nel luglio 1997.

Ricostruzione documentale sulla quale concordava anche il P.M. che, tuttavia, sottolineava l’incongruenza del dato con le predette “specific representation”.

Non diverso quanto ha dichiarato la CT del P.M. alle domande poste in controesame dalla difesa all’udienza del 19.5.2011, allorchè ha confermato (pag. 35 del verbale) che non vi erano

evidenze contabili relative al conto “Dila” presso la Compagnie Monegasque - da cui era stato erogato il finanziamento e dove avrebbe dovuto tornare – che consentissero di affermare che il rimborso vi era stato effettivamente. Confermava invece che esisteva in atti uno estratto conto del conto MeesPierson di quel periodo dal quale risultava l’ingresso e l’uscita dei fondi negli stessi termini esposti dalla CT della difesa dott. Tavernari.

Ci si deve allora chiedere se, alla luce di tali evidenze, possa ritenersi riscontrato quanto affermato dalla Suprema Corte in ordine alla adeguata motivazione della Corte d’appello sul risultato delle consulenze e quindi, in ultima analisi, sulla seguente conclusione del Tribunale in diversa composizione (pag. 342 della sentenza):

“E’ dunque vero che il patrimonio di Attanasio costituisce lo “scatolone” – la “brocca”, per dirla con le parole del P.M. e del consulente della difesa Mills – dal quale sono state tratte le somme utilizzate per l’investimento nel Torrey Global Offshore Fund. Resta il fatto, però, che in questo scatolone Mills ha deliberatamente mescolato patrimoni altrui, molteplici ed enormi somme rimaste incerte nell’origine e nella destinazione; resta il fatto che la somma proveniente da Mees Pierson Bahamas e in parte depositata sul conto CIM n.700807 (e subito dopo sul conto Struie n.600478), in parte investita nel Perth Trust e nel Cave Trust, deriva solo per USD 7.500.000 da Attanasio, ma per USD 2.500.000 ha tutt’altra provenienza. E lo scatolone non può certo essere riempito recuperando l’importo, sostanzialmente analogo, di USD 2.450.000, proveniente dalla vendita della nave Ravello, perchè – come si è detto in molte occasioni – tale somma ha avuto una strada del tutto diversa, muovendosi da International Subsea Services a Meespierson (Bahamas) a Technical Marine Support Services presso Mid-Med Bank di Malta, rimanendo quindi costantemente nelle mani di Attanasio.

E’ dunque provato che, nello snodo della somma proveniente dalla vendita di Ocean Installer sul conto Mees Pierson, Mills ha realizzato una delle sue più raffinate, e criminali, attività di riciclaggio, “liberando” lo spazio di USD 2.500.000, per riempirlo a suo piacimento, senza lasciare traccia delle somme altrui venute appunto a occuparlo.

Con l’accortezza, tanto per inquinare ancor più le acque, di attribuire subito dopo, alla somma di USD 2.050.000 da tale scatolone prelevata, una targa del tutto aliena, “Turriff” (= Marcucci), nel momento in cui la depositava sul conto CIM 700807, e un’altra targa ancora, “Nelson” (= Briatore), nel momento in cui la affidava all’amico Marrache, per poi riprendersela sul conto Struie n.600478 e qui distribuirla in molteplici, lucrosissimi investimenti.”.

La risposta a tale domanda passa anche attraverso la lettura della memoria 7.10.2009 del P.G. fatta propria dal P.M. all'udienza del 31.1.2012 laddove a pag. 19, a proposito della confusione patrimoniale creatasi nell'investimento Eureka (Euro) Fund, si legge (grassettature della scrivente) *“Si evidenzia da parte della difesa che il dividendo di Berlusconi, ricevuto da Mills nel 1996 e tenuto in deposito per alcuni anni – stante la pendenza di procedimenti penali a carico di Berlusconi – è cosa diversa dal gift ricevuto più di tre anni dopo. **Ma non vi è discussione su questo. Il tribunale non retrodata affatto al 1996 e alla ricezione del dividendo la fattispecie di corruzione.** Invece individua con acutezza un caso in cui si è provatamente verificato sul conto Struie una commistione di fondi di vari clienti di Mills (Attanasio, Marcucci) con fondi provenienti da Berlusconi (il dividendo) un significativo modus operandi del quale viene sottolineato **il rilievo probatorio**”.*

Nella stessa memoria si legge nel capitolo relativo alle *“Conclusioni”* che *“Nella gestione di patrimoni e nelle altre operazioni analizzate si riscontrano commistioni, compensazioni e travasi che rendono logico e plausibile l'assunto che Mills abbia ottenuto proventi di fonte esterna con i quali ha reintegrato il patrimonio di Attanasio. Il Tribunale di Milano, sulla base della lettera 2.2.2004 scritta dall'imputato, della sua confessione e di numerose altre evidenze testimoniali e documentali, ritiene che a formare il profitto introitato da Mills abbia concorso il regalo di \$ 600.000 ottenuto da Berlusconi. Questa conclusione è perfettamente logica e coerente alle prove acquisite”.*

Certamente la suddetta ricostruzione - da annoverarsi nell'ambito delle prove logiche, non a caso infatti il P.G. ha parlato di *“assunto”* - ha come presupposto la lettera *“Dear Bob”* e la confessione al P.M. e su di essa si fonda nella ricerca dell'origine dei 600.000 dollari.

Perde invece di forza se da tali documenti si deve prescindere – come ampiamente illustrato a proposito del valore probatorio di essi – come accade nel presente procedimento.

Restano peraltro condivisibili le argomentazioni sviluppate dalla Corte d'appello che da tali *“confessioni”* prescindono ed esaminano solo dati oggettivi.

Si legge a pag. 61 della sentenza della Corte territoriale (sottolineature della scrivente):

“1) Il rimborso è provato da un documento proveniente dall'imputato (qui teste ex art. 197 bis c.p.p.,nde): la lettera di accompagnamento dell'analisi reca le firme “Mr D Mills” e “Mr C Edwards” ed il documento non è stato disconosciuto; l'assenza di pezze giustificative non rileva sulla prova dell'effettiva restituzione del prestito. Non risulta peraltro che vi sia stato un contenzioso tra l'istituto che ha erogato il prestito e la società mutuataria o Attanasio;

2) L'analisi di Edwards & Co. riguarda Boy Shipping, che è società di Attanasio, e non Struie, ed allora sorge spontaneo chiedersi perché mai Mills avrebbe dovuto mentire su un rimborso di pertinenza di Attanasio in un documento fiscale predisposto per società di quest'ultimo; appare inoltre verosimile ritenere che, se il prestito non fosse stato rimborsato, Attanasio ben avrebbe dovuto avanzare pretese verso Mills che aveva curato la parte finanziaria delle operazioni di vendita delle navi.

3) Attanasio ha riferito che i fondi gestiti da Mills si aggiravano su una cifra pari a 12,5 – 13 milioni di dollari e provenivano dalla vendita delle navi ISS Surveyor (già denominata Ravello) e Ocean Installer, ma è stato provato che l'incasso per la vendita della prima è irrilevante rispetto all'accertamento della provenienza della somma investita nel Torrey Global Offshore Fund, posto che lo stesso è pervenuto a Mees Pierson Bahamas il 29 settembre 1997, cioè due mesi e mezzo dopo l'accredito della somma di USD 10.000.101 (cft. Consulenza cap. 2.4); pertanto, almeno parzialmente, la somma rimessa doveva avere necessariamente altra provenienza.

4) La lettera 17.7.97 di Attanasio (all. 54 della memoria del PM), che la difesa deduce a comprova delle istruzioni impartite a Mills (USD 2.050.000 da accreditare alla CIM Banque e accredito ulteriore su conto Turriff), è emblematica del modus operandi dell'imputato. Attanasio non ha disconosciuto la firma ma ha riferito di aver firmato dei fogli in bianco; è evidente pertanto che Mills ha operato con molta libertà, senza alcuna indicazione, anche perché è risultato che Attanasio nulla sapesse della CIM Banque e dalla sigla "Turriff".

Ed allora, tirando le fila del discorso, è necessario puntualizzare che :

A) Non sappiamo quando e come il prestito di 2.500.000 dollari sia stato rimborsato, posto che la nota di Edwards è generica ed indica la data del luglio 1997; è verosimile tuttavia, per le considerazioni svolte, che il rimborso sia effettivamente avvenuto; ciò creerebbe lo spazio entro cui collocare la somma di 600.0000 dollari;

B) Le varie consulenze non hanno offerto precisi punti di riferimento circa il trasferimento da Bernasconi a Torrey Global Fund della somma corruttiva, ma al tempo stesso, proprio le considerazioni che sono state svolte dimostrano come esse abbiano smentito la tesi difensiva della provenienza esclusiva da Attanasio della provvista da cui sarebbe derivato poi l'investimento in Torrey Global Fund; in ogni caso il dato certo che emerge dalle stesse è che vi è la prova di una sistematica e scientifica commistione del denaro, in quella che, secondo la colorita espressione del Procuratore Generale "è stata la pratica che Mills ha seguito per nascondere la foglia nel bosco"

(pag. 155 trasc. udienza del 9 ottobre 2009);

C) Non è vero, come la difesa ha obiettato, che non avesse rilievo nella vicenda de qua il fatto che i fondi avessero le sigle “Turriff” o “Nelson”, laddove comunque i soldi provenivano da Attanasio; come si è detto tale ultimo assunto è smentito. Inoltre, al contrario, proprio le sigle sopra indicate, create a bella posta, erano l’espressione di quell’attività di voluta confusione di denaro, bene di per sé fungibile e quindi facilmente riconducibile alle più disparate fonti, che se da un lato poteva servire a perseguire altre attività (il Tribunale ha apertamente parlato di riciclaggio), dall’altro ha sicuramente permesso l’occultamento del prezzo della corruzione. E’ risultato infatti provato che, nello snodo della somma proveniente dalla vendita di Ocean Installer sul conto Mees Pierson (che come si è visto, non è riconducibile alla provvista iniziale di USD. 10.000.101), Mills ha liberato lo spazio di USD 2.500.000, per riempirlo a suo piacimento, avendo pensato bene di attribuire subito dopo, alla somma di USD 2.050.000 una targa del tutto aliena, “Turriff” (= Marcucci), nel momento in cui l’ha depositata sul conto CIM 700807, e un’altra targa ancora, “Nelson” (= Briatore), nel momento in cui l’ha affidata a Marrache, per poi farla ritornare sul conto Struie n.600478 e qui distribuirli in ulteriori investimenti. (...)

In definitiva, a giudizio della Corte, le consulenze tecniche non consentono di accreditare la tesi di Mills secondo cui la somma di USD 600.000 proverrebbe da Attanasio. E ciò è sufficiente ai fini che ci riguardano. “

Conclusione finale cui questo Tribunale non può non aderire – nella “ricognizione” cui è chiamato nella prospettiva di una sentenza dichiarativa della prescrizione – ma che è cosa diversa dall’affermare che provengano con certezza da Bernasconi e, in ultima analisi, dall’imputato. Risultato cui non si è spinta neppure la Corte d’appello laddove, come già visto, ha affermato: “Le varie consulenze non hanno offerto precisi punti di riferimento circa il trasferimento da Bernasconi a Torrey Global Fund della somma corruttiva” .

Punto di fatto che deve ritenersi coperto da giudicato avendo la Suprema Corte confermato la adeguatezza della motivazione della Corte territoriale in ordine alla valutazione delle consulenze (pag. 32 della sentenza).

Tuttavia questo collegio non può non sottolineare alcuni punti critici di tale ricostruzione che forse avrebbero meritato in origine maggiore approfondimento:

1) appare in primo luogo singolare che nessun accertamento sia stato esperito presso la vicinissima Compagnie Monegasque de Banque con sede a Montecarlo su tale rimborso, della cui

esistenza il P.M. ha appreso il 3.6.2006 (e dunque prima ancora di conferire la seconda consulenza e mentre pendevano rogatorie nel Regno Unito e a Gibilterra), ove si pensi alle ben più complesse rogatorie avviate nel Guernsey, Liechtenstein, Gibilterra, oltre a quelle nel Regno Unito;

2) era una società di Attanasio - la Dila - quella dal cui conto corrente presso la Compagnie Monegasque è stato erogato il prestito a Ocean Support Services, altra società di Attanasio. Non si trattava dunque di una somma mutuata dalla banca. Ogni considerazione circa mancate azioni legali o lamenti dell'istituto di credito perdono quindi di significatività;

3) Attanasio ha mostrato di non sapere nulla di preciso circa tale rimborso avvalorando la sensazione che trattandosi di denari che passavano solo da una società ad un'altra il rimborso non costituisse per lui un problema;

4) egli ha anche dichiarato che tale tipo di rimborsi per le navi usate si definiva nel giro di due/tre anni, mentre nel caso di specie sarebbe intervenuto a distanza di soli nove mesi;

5) ha poi dichiarato che dei 10 milioni provento della vendita della nave, 8 milioni erano andati su sua indicazione a Morgan Stanley. La differenza era rimasta nella disponibilità di Mills per la gestione a pronti, poiché spesso nella sua attività avevano necessità urgente di denaro. Affermazione che smentirebbe l'avvenuto rimborso;

6) non può trascurarsi - come hanno fatto i giudici del processo a carico di Mills sia in primo grado che in appello che non vi hanno attribuito alcun significato - la circostanza che l'estratto conto di Mees Pierson non evidenzia l'uscita dell'importo di 2.500.000 dollari, ma quello delle tre tranches di cui allo schema della Corte.

Con quale altro strumento se non il trasferimento bancario avrebbe potuto avvenire tale rimborso non è dato comprendere. Ed infatti si assiste alla divergente conclusione della Corte d'appello secondo cui *"è verosimile tuttavia, per le considerazioni svolte, che il rimborso sia effettivamente avvenuto"* rispetto a quella della Procura Generale che a pag. 10 della memoria scrive : *"La difesa si impegna in una lunga confutazione dell'argomento esposto dal Tribunale insistendo sul fatto che il 'repayment' a Compagnie Monegasque de Banque non sarebbe mai avvenuto ma ciò è del tutto irrilevante (oltre che pacifico)"* ;

7) non può invece ritenersi indifferente - in ciò dissentendo dal P.M. - che il rimborso sia o meno avvenuto perché, a parere di questo collegio, solo se vi è stata una uscita dal conto di Mees Pierson lo spazio poteva essere riempito con denari di diversa provenienza. Se si trattava invece solo di una rappresentazione contabile per la determinazione delle imposte da corrispondere al

fisco inglese sul consolidato delle aziende facenti capo ad Attanasio allora non è chiaro come di ciò avrebbe potuto concretamente avvantaggiarsi Mills nella gestione delle sue pur rocambolesche attività finanziarie alla luce della ricostruzione contabile di tali operazioni effettuata da entrambi i consulenti tecnici.

8) la deliberata liberazione dello “spazio” oltre due anni prima della ricezione del denaro da Bernasconi – databile nell’ottobre 1999 – è certamente incompatibile con la ritenuta corruzione susseguente. Se essa è invece manifestazione del complessivo *modus operandi* del legale inglese – come ritiene questo Tribunale e come hanno già ritenuto la Corte d’appello e la Corte Suprema nel processo a carico di Mills – il riempimento con denari di origine sconosciuta – tra cui quelli di Bernasconi per conto di Berlusconi – è un percorso certamente rimasto oscuro.

Temi sui quali l’istruttoria dibattimentale non ha fornito risposte né in questo né nel processo a carico di Mills e che certo l’esame dei testi della difesa – o anche solo di parte di essi -, della cui esclusione gli avvocati si sono ripetutamente lamentati con il Tribunale e con i “media”, certo non avrebbe potuto chiarire.

9) IL CONCORSO NEL REATO DI SILVIO BERLUSCONI

Il materiale sinora esaminato aveva inevitabilmente e quasi esclusivamente ad oggetto la condotta di David Mills, la cui responsabilità – ancorché ai fini delle statuizioni civili – può dirsi accertata in forza della sentenza irrevocabile di prescrizione pronunciata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite e di cui più volte si è detto.

Nessuna delle precedenti sentenze si è occupata, né poteva farlo, della responsabilità del coimputato concorrente necessario nel reato di corruzione in atti giudiziari.

Quanto sin qui esposto – e segnatamente quanto illustrato nel capitolo precedente - anticiperebbe la risposta sull’accertamento della responsabilità dell’odierno imputato già alla fase della riferibilità del “regalo” a Bernasconi.

Tuttavia poiché, se non fosse intervenuta la prescrizione, è proprio e solo sulla responsabilità di Silvio Berlusconi che avrebbe dovuto pronunciarsi questo Collegio, occorre analizzare se l’istruttoria dibattimentale abbia fornito la prova evidente dell’innocenza dell’imputato ex art. 129 co. 2 c.p.p. nel senso ampiamente e ripetutamente spiegato.

La risposta anche in tal caso deve essere negativa.

Appare perfino offensivo richiamare i principi in tema di concorso di persone nel reato, ma nel caso di specie giova ricordare che, essendo il reato contestato a concorso necessario, occorre la prova che i concorrenti abbiano posto in essere la condotta tipica accompagnata dal dolo specifico richiesto dalla norma.

Non sarebbe stata dunque sufficiente la prova della corruzione passiva (nei termini in cui può dirsi raggiunta nel presente procedimento), ma occorre anche la prova della condotta attiva del corruttore Berlusconi.

Tema in ordine al quale la Pubblica Accusa non ha introdotto nessun ulteriore e diverso elemento di prova rispetto a quelli offerti nel dibattimento a carico di Mills, sicché ad oggi nessun dato di fatto dimostra tale dazione se pur con la collaborazione di Bernasconi, nessuna prova storica esiste dell'accordo con quest'ultimo, nessuna prova diretta dell'elemento psicologico del reato.

È vero che Mills ha, con quello che la scrivente ha definito un "atto di dolore e contrizione (mal) recitato", tentato di allontanare da Berlusconi ogni sospetto, ma è anche vero che le sue dichiarazioni sono da ritenersi complessivamente non credibili e dunque inidonee, per quanto sopra evidenziato, a fornire alcuna prova certa e inequivoca sui fatti oggetto della sua deposizione.

Peraltro è anche vero che l'unica occasione in cui Mills ha fatto espresso e diretto riferimento a Berlusconi come autore della dazione dei 600.000 dollari è stato durante l'interrogatorio al P.M. del 18.7.2004, ma del valore nel presente processo di quelle dichiarazioni si è già ampiamente discusso.

D'altra parte non si può negare che le deposizioni reticenti – indipendentemente dall'esito dei processi, argomento difensivo di cui si è occupata anche questa sentenza – fossero state rese nell'interesse di Silvio Berlusconi. Così come è certo che Mills conoscesse Berlusconi anche se lo aveva incontrato una sola volta – dato che l'istruttoria non ha smentito – avendo per lui personalmente costituito quanto meno i trusts in favore dei figli Marina e Piersilvio.

Altrettanto dimostrato che Bernasconi non avesse capacità economiche e motivi per fare a Mills un regalo di 600.000 dollari. Tesi che peraltro lo stesso Mills ha subito abbandonato.

Così come è certo che l'avvocato inglese percepì altre somme da Fininvest pendenti i processi nei quali doveva testimoniare o aveva testimoniato e che tali somme fossero destinate a coprire eventuali spese che egli dovesse sostenere in relazione a tali procedimenti.

D'altra parte la versione "Attanasio" non ha certo trovato conferma nel presente dibattimento e dunque non può neppure escludersi la valenza della ricostruzione operata dalle sentenze a carico di Mills pur con le precisazioni di cui si è detto.

Elementi tutti di indubbio valore indiziario, ma che, in quanto tali, devono rispondere ai caratteri stabiliti dall'art. 192 c.p.p., comma 2, essendo il risultato di argomentazioni e non dati di fatto provenienti da specifiche acquisizioni. Peraltro, la giurisprudenza è sostanzialmente concorde nel ritenere eguale di per sè la capacità persuasiva della prova rappresentativa (cd. anche storica o diretta), correttamente acquisita e valutata, e della prova critica purchè connotata dai requisiti previsti dal legislatore (Cass. pen. 4, sent. 19730/09).

Orbene, nel caso che ci occupa, gli argomenti logici di cui sopra, nel già delineato quadro di incertezza anche con riferimento alla provenienza del *gift*, se impediscono certamente di affermare l'assoluta estraneità dell'imputato ai fatti contestatigli, tuttavia, a parere del Tribunale, non rivestono neppure quei requisiti di gravità, precisione e univocità richiesti dall'art. 192 co. 2 c.p.p. tali da farli assurgere al rango di prova certa della responsabilità di Silvio Berlusconi, quand'anche si potesse ritenere provato il restante quadro accusatorio.

Per quanto sin qui esposto si impone la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione di cui al dispositivo.

PQM

Visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di Silvio Berlusconi in relazione al reato ascrittogli perché lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 25.2.2012

Il Presidente estensore

Dott.ssa Francesca Vitale